

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 21

PARTE SESTA

ESAME DELLA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI

- Pag.4.099 -

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. Si e' proceduto all'analisi della struttura e delle attivita di "Cosa Nostra"; alla ricostruzione della "guerra di mafia"; all'esame delle risultanze probatorie concernenti gli specifici "reati-fine" oggetto di questo procedimento.

Ci si occupera', adesso, della posizione dei singoli imputati, analizzando gli elementi a carico di ciascuno di essi.

Ma occorre esaminare, prima, alcune questioni di carattere generale che, riguardando tutti i prevenuti, e' opportuno valutare unitariamente.

La prima questione riguarda l'applicabilita' - alla fattispecie - del delitto di associazione mafiosa previsto dall'art.416 bis Cod.Pen. e la sua coesistenza con quello di associazione per delinquere previsto dall'art.416 stesso Codice penale; a quasi tutti gli imputati, infatti, sono stati

contestati entrambi i delitti, per nella precisazione dei diversi periodi di consumazione.

La esposizione dei dati emergenti dall'istruttoria dovrebbe, ormai, aver chiarito che l'organizzazione criminale, cui gli imputati sono accusati di appartenere, e' la struttura mafiosa per eccellenza alla quale il legislatore si e ispirato per modellare, appunto, la figura di associazione di tipo mafioso prevista dall'art.416 bis Cod.Pen..

Gli aspetti di novita', caratterizzanti - com'e' noto - questa figura di reato rispetto alla comune associazione per delinquere, sono costituiti: a) dal metodo mafioso e cioe' dall'uso sistematizzato della intimidazione e violenza per la realizzazione delle finalita' dell'associazione con la conseguente situazione di assoggettamento e di omerta', interni ed esterni all'associazione, che ne deriva; b) dalle finalita', che possono essere - si' - di commissioni di delitti, ma anche prescindere per concretarsi in scopi di gestione e controllo

monopolistici di attivita' economiche o, addirittura, nella realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti (ed il concetto di "ingiustizia" del profitto o vantaggio certamente non si ricollega in modo esclusivo alla violazione della legge penale).

Deve, quindi, convenirsi con la tesi di chi sostiene che la figura criminosa introdotta con l'art.416 bis e' dotata di specifica autonomia rispetto a quella di cui all'art.416 cod.pen..

Ed in questi termini e' la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui l'associazione mafiosa costituisce una figura di reato nettamente differenziata dall'ordinaria associazione per delinquere (cfr. Cass. 9.6.1983, De Maio in Cass.Pen. 1984, 685).

In concreto, sara' ben difficile - anche se non impossibile - riscontrare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso che non abbia tra le sue finalita' quella della commissione di delitti (lo stesso ricorso alla intimidazione per la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti molto spesso realizzerà le ipotesi di violenza privata o di estorsione).

Nel caso in esame, ovviamente, il problema non si pone, tanti e tanto gravi essendo i delitti rientranti tra le finalita' di "Cosa Nostra", vero e proprio "contropotere criminoso" che "rende impossibili o, comunque, particolarmente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato" (Cass. Sez. 1-, 10.6.1983, n.708, ric. Giuliano).

Non vi ha dubbio che il problema della qualificabilita' della mafia come associazione per delinquere debba essere risolto positivamente anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 13-9-1982 n.646.

Dopo quanto si e' esposto sulle finalita' e sui metodi di "Cosa Nostra", infatti, sembra addirittura superfluo dar conto di quegli orientamenti diretti ad escludere che la mafia sia necessariamente un fenomeno di criminalita' organizzata, essendo contrassegnata da emergenze delittuose solo sporadiche ed occasionali. E sembra altrettanto inutile confutare le tesi di chi, posto di fronte alla realta' di un fenomeno

criminale ingravescente, ha seguito la via di una inammissibile distinzione fra vecchia e nuova mafia, e di affermazione dei caratteri di associazione per delinquere solo nei confronti di quest'ultima.

Si e' abbondantemente dimostrato, infatti, che "Cosa Nostra" ha avuto sempre ed essenzialmente finalita' criminali, per cui le contrarie opinioni sono comunque il frutto di insufficiente conoscenza del fenomeno mafioso.

Vi sono state pronunce giudiziali in cui si e' affermato che "mafia e associazione per delinquere non sono termini equivalenti, giacche' il primo esprime fiducia nella forza individuale e disprezzo di quella degli altri, il secondo, al contrario, consiste nella sfiducia delle proprie forze e nella valorizzazione della forza associativa. Si' che il mafioso diviene tale non per un accordo con gli altri, che ne realizzi l'investitura, ma per germinazione spontanea; e anche quando tra i mafiosi venga a stabilirsi una forma di gerarchia, essa deriva da autoimposizione e dal riconoscimento spontaneo del predominio altrui e

tale gerarchia non determina un vero e proprio vincolo di subordinazione, ma una situazione di fatto per la quale il predominio del piu' forte o del piu' temuto viene ad imporsi al di fuori di qualsiasi accettazione dell'altrui supremazia" (Corte di Assise di Appello di Bari, 7.7.1967, Di Maria Vincenzo ed altri). In sostanza, si afferma la possibilita' di essere mafiosi anche senza l'appartenenza ad un'organizzazione mafiosa.

Di ben altra profondita' di analisi e' sull'argomento la sentenza del G.I. di Palermo del 16.3.1973 (Albanese ed altri): "La mafia trae la sua potenza - quali che siano i motivi che determinano le lotte tra cosche, le riappacificazioni, il passaggio di un affiliato da un gruppo all'altro - dal carattere unitario dell'organizzazione..... Il mafioso singolo, il mafioso isolato e' in realta' un non mafioso, ma solo un delinquente comune. Il vero mafioso, infatti, trae la sua forza dal fatto di essere inserito in un'organizzazione". Gia' allora, come si vede, si era perfettamente compreso che

la struttura mafiosa e' unitaria, e si era sottolineata l'esigenza di non trarre argomento da dissidi interni alle cosche per dedurne l'inesistenza di una organizzazione unitaria.

Dovendo concludersi che la mafia e' stata sempre associazione per delinquere, sorge il problema della coesistenza delle imputazioni di associazione per delinquere e di associazione mafiosa nei confronti dei medesimi imputati. La prima imputazione ha un riferimento temporale fino al 29.9.1982, data, cioe', dell'entrata in vigore della legge La Torre, mentre l'imputazione di associazione mafiosa e' stata contestata con inizio da tale data.

Il problema e' stato gia' affrontato (sia pure ad altri fini, e cioe' in rapporto al decorso dei termini di custodia cautelare) e deciso, con ripetute pronunce, sia da questo Ufficio che dal Tribunale della Liberta'.

Le tesi sin qui sostenute in entrambe le sedi (eccettuate talune recenti ed isolate pronunce del Tribunale della Liberta') poggia sulla incontestabile e piena autonomia,

concettuale e strutturale, del reato previsto dall'art.416 bis C.P. rispetto a quello di cui all'art.416 C.P.-

Ed invero, come incisivamente viene sottolineato nei motivi di ricorso 5.6.1985 del Procuratore della Repubblica avverso ordinanza 20.5.85 del Tribunale della Liberta' di Palermo (relativa all'imputato Condorelli Domenico), nell'associazione di tipo mafioso "il vincolo associativo presenta una speciale intensita', l'organizzazione di uomini e mezzi e' stabile e perfetta, gli scopi perseguiti, riassumibili nella finalita' di acquisire vantaggi illeciti di ogni genere, sono i piu' vari.

Una delle differenzianzioni piu' specifiche e' individuabile proprio nell'analisi delle singole condotte poste in essere dagli associati per la realizzazione degli scopi suddetti.

Mentre l'associazione per delinquere tradizionale in tanto sussiste in quanto gli aderenti alla medesima si siano tra loro associati allo scopo di commettere piu' delitti,

gli appartenenti ad una associazione di tipo mafioso ben possono realizzare in concreto le finalita' di questa senza dovere necessariamente, di volta in volta, violare alcuna specifica norma penalmente rilevante.

L'aggregato di mafia, infatti, nel concetto del legislatore largamente mutuato dai risultati delle analisi sociologiche e dalle elaborazioni giurisprudenziali, si caratterizza per essere un organismo che esiste e vive di per se' fuori dalla legge, esprimendo il proprio funzionale e tipico modo di essere con una sistematica attivita' prevalentemente criminosa.

Questo organico rapporto di immanenza tra aggregato di mafia e delitto, richiede non la semplice adesione dell'associato ad un programma di delinquenza (come invece l'art.416 C.P.), ma la sua definitiva e totale dedizione alla "famiglia", o al gruppo di appartenenza, di modo che il suo vivere in essi e per essi si configuri, in buona sostanza, come una vera e propria milizia di malavita, a prescindere dalla natura necessariamente delittuosa di ciascuno dei comportamenti posti in concreto in essere in tale logica.

All'interno della cosca non sono ammesse defezioni, l'obbedienza verso i capi ed i sottocapi deve essere totale ed incondizionata; severissime punizioni vengono irrogate, il piu' delle volte con metodi sanguinari, nei confronti di coloro i quali abbiano trasgredito le ferree regole della vita della associazione.

All'esterno ogni famiglia si inserisce in un contesto unitario ma articolato, di estrema pericolosita' proprio per la permanente e potente organizzazione destinata alla realizzazione di scopi illeciti di una molteplicita' in alcuni casi davvero incredibile.

La mafia finisce cosi' con l'essere la vera ombra che segue il potere economico e politico dovunque si trovi, tendendo, troppo spesso con successo, a monopolizzare il primo ed a infiltrarsi nel secondo, con metodi che non si puo' piu' esitare dal definire gangsteristici.

La forza di intimidazione che promana dalla stabilita' e dalla particolare intensita' del vincolo associativo, e dalla omerta' che ne consegue, sono le armi di cui si avvale la mafia

per piegare i terzi, ottenerne i favori, esigere indebite prestazioni, compiere loschi traffici e per conseguire l'impunita' dai sempre piu' numerosi delitti che va consumando.

Questa e' la realta' recepita dal legislatore nella delineazione della figura criminosa di cui all'art.416 bis C.P..

Tale figura, infatti, pone in particolare evidenza proprio la forza di intimidazione del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva, quali mezzi di cui l'associazione di tipo mafioso si avvale per il conseguimento dei propri scopi, in particolare, costituiti dal controllo delle attivita' economiche, anche, e qualche volta soprattutto, nella sfera pubblica.

Non pare, quantomeno in questa sede, debba spendersi piu' alcuna osservazione per dimostrare la assoluta diversita', malgrado una indubbia analogia strutturale, esistente tra i delitti in esame.

Ne consegue che la contestazione del delitto di cui all'art.416 bis C.P. nei

confronti di imputati cui era stata già contestata l'associazione per delinquere ordinaria, costituisce introduzione di un fatto diverso nello ambito anche della medesima vicenda processuale.

.....  
.....

L'aver caratterizzato una associazione per delinquere con riferimento al fenomeno mafioso, non comporta, poi, assolutamente che la successiva contestazione della fattispecie di cui all'art.416 bis C.P. costituisca attribuzione all'imputato del medesimo fatto.

Se così fosse, la seconda contestazione sarebbe certamente superflua e priva di contenuto giuridicamente apprezzabile.

In sostanza, la finalita' dell'art.416 bis C.P. e' proprio quella di colmare l'accertata, e ormai addirittura ricorrente, inidoneita' dell'art.416 C.P. a cogliere compiutamente la realta' fenomenica della situazione mafiosa.

Realta' questa che in diverse fattispecie non consentiva di perseguire condotte, metodi e

scopi, i quali, come si e' avuto modo gia' di chiarire, spesso non sono sussumibili sotto alcuna figura di reato ma che, invece, costituiscono, frequentemente, l'essenza piu' significativa e caratterizzante della struttura organizzativa e del potere mafioso.

Per tali ragioni l'art.416 bis C.P. non puo' assolutamente essere ritenuto uno strumento attraverso il quale il legislatore si e' limitato a qualificare diversamente uno stesso fatto, rispetto alla normativa precedente (art.416 C.P.).

L'avvento di tale norma ha segnato, invece, l'introduzione di una nuova ed autonoma figura criminosa destinata proprio a colmare i vuoti lasciati dalla precedente.

Si pensi, in particolare, ad alcune condotte relative alla essenziale fase del c.d. "riciclaggio" del denaro di illecita provenienza".

Ne' puo' attribuirsi rilevanza, per confutare la tesi qui sostenuta, alla formale

identita' dei termini usati nella enunciazione dei due distinti capi di imputazione (art.416 e 416 bis) nel m.c. 323/84 ed in altri, pur nella precisazione del diverso periodo di consumazione per ciascuno dei due reati.

Puo' esserne conseguita, al piu', una contestazione "in eccesso" in ordine al reato di cui all'art.416 C.P., rispetto al "minus" contemplato dalla vecchia, e tuttora vigente, norma incriminatrice: ma cio' al solo scopo e con la sola preoccupazione di riflettere, anche nella formulazione dell'imputazione, la persistenza ed identita' del fenomeno mafioso, che non ha certo mutato i suoi moduli di comportamento in corrispondenza con la creazione della nuova figura di reato introdotta dall'art.416 bis.

Ma sul piano strettamente tecnico-giuridico il discorso deve essere impostato e risolto diversamente, in aderenza, anche, alla "ratio legis" che presiede alla nuova normativa.

Ed invero, a decorrere dal 26/9/1982, il legislatore ha messo a disposizione degli operatori giuridici una nuova norma incriminatrice, proprio per meglio colpire certi comportamenti tipici delle associazioni di tipo mafioso e che non si esauriscono nella generica "commissione di delitti" cui era ed e' rivolta l'associazione per delinquere prevista dall'art.416 C.P., ma ricomprendono altre attivita' che, in mancanza della nuova normantiva, sarebbero rimaste impunte o avrebbero - al piu' - dato vita a distinti, autonomi reati (estorsione, violenza privata, turbativa d'asta etc.).

Orbene, questo ampliamento, con una piu' articolata qualificazione, del campo delle attivita' associative penalmente rilevanti, rispetto all'ambito di applicazione dell'art.416 C.P., ci pone di fronte - come si e' detto - ad una vera e propria nuova norma incriminatrice, che potremmo qualificare "onnicomprensiva", alla quale non solo non puo' attribuirsi, in forza dei principi generali, efficacia retroattiva per i fatti antecedenti all'entrata in vigore della

legge 646/1982 ma non puo' nemmeno riconoscersi - quel che preme qui maggiormente sottolineare - carattere di "specialita'" rispetto alla norma dell'art.416 C.P..

E' vero che nella "massima" tratta dalla citata sentenza 9.6.1983 della Suprema Corte, e riportata in Cass. Penale 1984 (m.366 a p.511), si parla della "forza intimidatrice del vincolo organizzativo" come "elemento specializzante" della associazione di tipo mafioso rispetto all'ordinaria associazione per delinquere.

Ma, a parte la genericita' di siffatto affermazione (della quale - peraltro - non si rinviene traccia alcuna nella motivazione della sentenza, integralmente riportata a p.685 di detta rivista), non possiamo non ricordare come la nuova norma contenga altri elementi, non meno caratterizzanti ed innovatori rispetto all'art.416, e rappresentati - come si e' visto dalle "finalita'" dell'organizzazione mafiosa.

A cio' aggiungasi che alla configurabilita' di un rapporto di "specialita'" tra la norma del 416 bis e quella del 416 C.P. ostano due decisive considerazioni:

1) La "diversita'" del fatto previsto dall'una e dall'altra delle citate norme, "diversita'" che discende direttamente dalle considerazioni sin qui svolte; ed e' appena il caso di ricordare che, per consolidata giurisprudenza (cfr. - per tutte - Cass.Sez. 2- - 2/5/1977 - Pardini - in Cass. pen. Mass. ann.1979, 68, 52), "nell'ipotesi di cui all'art.15 C.P. l'apparente concorso di norme si verifica in quanto un medesimo ed identico fatto si presenta come preveduto, nello stesso tempo, da una disposizione di legge speciale, e da una disposizione di legge generale .....

2) La piu' estesa sfera di applicazione dell'art.416 bis C.P. rispetto a quella dell'art.416 C.P., laddove - al contrario-la norma "speciale", per sua stessa natura, e' destinata ad operare, nel nostro ordinamento giuridico penale, in un ambito piu' ristretto rispetto alla norma "generale", proprio per effetto dell'elemento di "specialita'".

Una volta chiarito che la norma di cui all'art.416 bis C.P. non si pone in rapporti di

specialita' rispetto all'art.416 C.P., bensì come norma autonoma ed eventualmente concorrente, vengono chiaramente meno - di conseguenza - le premesse perche' possa legittimamente parlarsi di una "successione di leggi nel tempo" (vedasi - in questi stessi termini - la pregevole motivazione del decreto emesso in data 24.6.1984 dal Tribunale di Milano nel procedimento di prevenzione a carico di Monti Luigi e Virgilio Antonio), e perche' possa - quindi - ritenersi assorbito il delitto di cui all'art.416 C.P. (per i fatti commessi sino al 26/9/1982) nel delitto di cui all'art.416 bis C.P. (per i fatti commessi a decorrere dal 26/9/1982).

Soltanto per i fatti commessi successivamente al 26/9/1982 potra' e dovra' ritenersi assorbita la imputazione di che all'art.416 C.P. nel nuovo e piu' ampio schema normativo appositivamente apprestato, con l'art.416 bis, dal legislatore: del che e' stato correttamente tenuto conto in sede di contestazione dei reati e di formulazione dei capi di accusa.

Alla luce delle considerazioni svolte dovrebbe, pertanto, risultare chiaro - a nostro avviso - come le conclusioni cui siamo pervenuti e la formulazione stessa dei reati associativi in parola si concilino perfettamente colla indubitabile natura permanente dei reati stessi, pur se tale caratteristica viene ad assumere una peculiare rilevanza nei confronti delle organizzazioni mafiose, in cui nemmeno la detenzione - come si e' gia' spiegato - spezza il vincolo di appartenenza a "Cosa Nostra", ma, al contrario, esalta e rafforza, come abbiamo gia' avuto occasione di dire, i vincoli solidaristici tra gli adepti (al riguardo, e' stato efficacemente osservato, in dottrina, che i mafiosi sono in grado "di portare l'apparato strutturale-strumentale mafioso all'interno dell'istituzione carceraria, condizionandone pesantemente l'andamento, e continuando cosi' ad operare per il perseguimento delle finalita' del gruppo, mediante il consueto ricorso a violenze, intimidazioni, prevaricazioni e costrizioni, e grazie a meccanismi vari di collegamento, anche di carattere assistenziale, con gli associati in liberta'").

E nemmeno varrebbe obiettare (peraltro escludendo il problema di fondo) che sin dall'entrata in vigore della legge 646/1982 sarebbero emersi, a carico degli imputati cui e' stata contestata successivamente la duplice imputazione, gli elementi di prova sufficienti per contestare ad essi la partecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso.

Non si deve - infatti - dimenticare che soltanto le successive dichiarazioni rese dall'imputato Tommaso Buscetta hanno consentito di acquistare ulteriori e definitivi elementi di riscontro per una completa conoscenza della organizzazione e del potere mafioso, nonché della configurazione di chiari e corretti parametri di valutazione, sotto il profilo giuridico, dei vari comportamenti individuali.

Ci preme ribadire, infine, che le conclusioni cui siamo pervenuti non contrastano affatto con i principi, piu' volte ribaditi nella presente sentenza-ordinanza, della monoliticità e continuità dell'organizzazione mafiosa.

Si tratta, soltanto, di inquadrare esattamente tale fenomeno dal punto di vista giuridico e di applicare ad esso le rigorose ed ineludibili conseguenze scaturenti dalla nuova disciplina che il legislatore ha introdotto, con la legge 646/1982, col dichiarato fine di evitare che le organizzazioni criminali di tipo mafioso venissero giudicate in maniera riduttiva sulla base dell'art.416 C.P., norma che colpiva solo un aspetto, e certo non il piu' significativo e qualificante, dell'associazione mafiosa, e che rimane peraltro applicabile, come si e' spiegato, per i fatti antecedenti al 26/9/1982.

2. E' da rilevare, poi, la sussistenza di tutte le aggravanti contestate in ordine al delitto di cui all'art.416 bis Cod.Pen.. L'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo in questione e' stata contestata a coloro che hanno posizioni di superiorita' gerarchica all'interno di "Cosa Nostra". Quanto, poi, all'aggravante derivante dalla disponibilita' di armi e materiale esplosivo da

parte dell'associazione, trattasi, a parere di chi scrive, di un fatto coesistente alla finalita' di "Cosa Nostra". Basta ricordare, in proposito, il numero elevatissimo di omicidi commessi mediante l'uso di armi micidiali, l'attentato con materiale esplosivo in cui ha perso la vita il Cons. Rocco Chinnici, gli attentati dinamitardi contro cantieri e stabilimenti industriali, il rinvenimento di numerosissime armi detenute da membri di spicco di "Cosa Nostra", fra cui, per tutti, quello di armi, mine anticarro, plastico e congegni elettronici per esplosioni a distanza, nella disponibilita' di Giuseppe Calo'. Trattasi di un'aggravante oggettiva che si applica, quindi, a tutti gli associati, indipendentemente dal possesso, da parte di ciascuno di essi, di armi e, perfino, dalla conoscenza della disponibilita' delle stesse da parte di altri associati (art.118 Cod. Pen.).

Sussiste, infine, l'aggravante di cui al sesto comma della norma in questione. Nella parte dedicata al traffico di stupefacenti e

sulla base, prevalentemente, di indagini bancarie sono stati individuati parecchi investimenti immobiliari in Italia e all'Estero ed il riciclaggio in attivita' apparentemente lecite, effettuati con ingentissime somme di danaro provenienti da detto traffico e, in genere, da attivita' illecite. E si e' anche riferito delle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, da cui emerge come, per effetto di questo lucrosissime attivita' illecite, una pioggia di danaro si sia riversata sui membri di Cosa Nostra, "corrompendo tutto e tutti".

Ed ancora, da indagini solo in parte espletate, ma gia' molto proficue, sono emersi i giri complicati con cui, attraverso esperti personaggi della finanza, ingentissime somme di danaro, provenienti dall'esportazione negli U.S.A. di eroina, sono state fatte affluire in conti svizzeri e, da li', in parte reinvestite in imprese siciliane apparentemente lecite e, in parte, utilizzate per il finanziamento del traffico. Trattasi di somme da capogiro, che fanno comprendere appieno l'enormita' degli interessi in gioco.

Trattasi, anche nella fattispecie, di circostanza obiettiva che si estende, quindi, a tutti i concorrenti.

3. Deve affrontarsi, adesso, il problema della ipotizzabilità del delitto di associazione mafiosa, anche nei confronti di coloro che non sono "uomini d'onore", sulla base delle regole disciplinanti il concorso di persone nel reato.

La questione è molto rilevante sotto il profilo pratico, poiché si tratta di qualificare giuridicamente comportamenti multiformi e di disparata intensità ed efficacia, che rientrano in quella vasta area di "contiguità" rispetto a "Cosa Nostra", di cui si è già parlato, nonché di qualificare esattamente la fattispecie in relazione ad una pluralità di figure di reato astrattamente applicabili. E la questione è particolarmente rilevante per quei comportamenti reiterati, estrinsecantisi soprattutto nella fase del riciclaggio del danaro di illecita provenienza,

compiuti da estranei a "Cosa Nostra" ma nell'interesse di uno o piu' dei suoi membri.

In proposito, va ricordata, anzitutto, la possibilita' giuridica della sussistenza dei delitti di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale nei confronti di quello di associazione mafiosa, come del resto, e' espressamente riconosciuto dall'art.378, 1- cpv. e dall'art.379 cpv. Cod.Pen..

Vero e', infatti, che tali delitti presuppongono la consumazione del delitto presupposto (...dopo che fu commesso un delitto), ma, quando si e' in presenza di un reato permenente, la consumazione non significa anche cessazione della permanenza. Ne consegue che i delitti di favoreggiamento personale e reale possono ricorrere anche nei confronti di una associazione mafiosa tuttora in vita; e cio' e' quanto normalmente avviene.

Sorge, a questo punto, la necessita' di distinguere questi delitti dal concorso nel delitto di associazione mafiosa, essendo espressamente previsto dalle norme

incriminatrici che gli stessi ricorrono al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato associativo.

Al riguardo, deve rilevarsi, anzitutto, la possibilità, riconosciuta da autorevole dottrina, del "concorso nel delitto di associazione da parte di estranei all'associazione stessa secondo le regole generali di cui gli artt.110 e ss. C.P." e, più in generale, del concorso eventuale nel reato necessariamente plurisoggettivo (come tutti i reati associativi) da parte di "persone diverse dai concorrenti necessari".

A parere di chi scrive, per riscontrarsi concorso eventuale da parte dell'estraneo all'associazione mafiosa, occorre che quest'ultimo contribuisca, attivamente e consapevolmente, alla realizzazione delle attività e degli scopi dell'associazione stessa.

Alcune attività della c.d. "criminalità dei colletti bianchi" in tema di riciclaggio di danaro si risolvono in un contributo causale,

spesso di notevole rilievo, al perseguimento degli scopi di "Cosa Nostra" ed al rafforzamento della stessa, pur se i rapporti siano mantenuti anche con uno solo dei suoi membri, e concretano, pertanto, il concorso nel delitto di associazione mafiosa. Su cio' dovrebbero riflettere i seguaci della teoria secondo cui "pecunia non olet"; e, del resto, le contestazioni per associazione mafiosa nei confronti di alcuni imputati di questo procedimento sono state formalmente elevate in questa prospettiva ed a prescindere dalla loro appartenenza o meno a "Cosa Nostra".

Analogamente, manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche istituzioni possono - eventualmente - realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso, tanto piu' pericolose quanto piu' subdole e striscianti, sussumibili - a titolo concorsuale - nel delitto di associazione mafiosa. Ed e' proprio questa "convergenza di interessi" col potere mafioso, gia' richiamata a proposito di alcuni delitti

mafiosi, che costituisce una delle cause maggiormente rilevanti della crescita di "Cosa Nostra" e della sua natura di contropotere, nonche', correlativamente, delle difficolta' incontrate nel reprimerne le manifestazioni criminali.

Deve, quindi, concludersi che una condotta, per realizzare il concorso nel delitto di associazione mafiosa, deve risolversi in un contributo causale alla realizzazione degli scopi di "Cosa Nostra" e deve essere consapevolmente volta a favorirne - dall'esterno - le attivita'.

Altrimenti, a seconda dei casi, ricorrera' l'ipotesi delittuosa di favoreggiamento personale o di favoreggiamento reale o di ricettazione (nella forma della intermediazione ricettatoria) a favore di singoli associati.

Deve avvertirsi, peraltro, che tali criteri, teoricamente nitidi e precisi, sono - in pratica - di non agevole applicazione, data la complessita' del reticolo di collusioni e di connivenze che avvolge, proteggendolo, il fenomeno mafioso e ne agevola le finalita'. Solo

una accurata disamina del caso concreto ed una sufficiente raccolta di elementi probatori potra' stabilire quale ipotesi di reato ricorra nella fattispecie.

Una sola avvertenza di carattere generale puo' farsi.

Non di rado vengono confuse per favoreggiamento personale condotte di fiancheggiamento di latitanti o, comunque, di membri di "Cosa Nostra" che, molto spesso, sono espressione - invece - di una ben piu' profonda "contiguita'" del soggetto rispetto alla mafia. E' necessario, pertanto, valutare con estrema attenzione queste condotte per evitarne una pericolosa sottovalutazione.

4) E' appena il caso di riaffermare, poi, il concorso formale fra il delitto di associazione mafiosa e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all'art.75 L. 22.12.1975, n.685.

In argomento, il P.M., con dovizia di argomentazioni, che integralmente si

condividono, ha posto in evidenza, fra l'altro, che quest'ultimo delitto, per la diversita' del bene giuridico violato e per la "non esaustivita' del suo particolare programma rispetto alla piu' vasta ed eterogenea gamma di reati rientranti nelle finalita' di un comune sodalizio criminoso", non puo' considerarsi, in alcun modo, assorbito, a sensi dell'art.15 C.P., nel delitto di associazione ordinaria per delinquere. Ed ovviamente queste considerazioni valgono, a maggior ragione, per il delitto di associazione mafiosa.

Un riscontro testuale di questa tesi, come esattamente osservato dal P.M., si rinviene nell'art.74 n.2 della legge n.685, che prevede, come aggravante delle attivita' illecite previste dall'art.71, il fatto che il colpevole faccia parte di un'associazione per delinquere e non gia' di quella specifica associazione prevista dal successivo art.75.

Agli argomenti del P.M. deve aggiungersi che, come si e' gia' dimostrato, le modalita' stesse del traffico di stupefacenti escludono

una perfetta coincidenza fra l'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e quelle che si occupano di traffico di stupefacenti. Si e' precisato, cioe', che vi e' una pluralita' di organizzazioni che solo raramente si occupano di tutte le fasi in cui si articola il traffico, coordinate e dirette dell'organismo centrale della mafia, ed in cui spesso sono associati non mafiosi, utilizzati solo per il perseguimento degli scopi del traffico di stupefacenti e non anche per il perseguimento delle altre finalita' di "Cosa Nostra".

5) Un argomento molto importante e' quello del metodo da seguire circa l'individuazione delle prove in ordine alla sussistenza del delitto di associazione mafiosa, nei confronti del singolo associato.

Secondo un primo indirizzo, essendo la mafia una consorteria criminosa, sarebbe sufficiente la prova che il soggetto e' mafioso, senza la necessita' di dimostrare il programma criminoso del sodalizio.

Questo indirizzo e' autorevolmente espresso dalla Suprema Corte (Cass. Sez.1-, 16.12.1971 Di Maio in Cass. pen. Mass. ann. 1973, 204, 184), secondo il cui insegnamento, essendo la mafia moderna una "potente forma associativa organizzata anche gerarchicamente con carattere di stabilita', avente ad oggetto un indiscriminato programma di delinquenza da attuarsi senza limiti di mezzi e di durata", ne consegue che chiunque ha aderito volontariamente a tale organizzazione "con cio' stesso" rimane vincolato al programma criminoso, avendo inteso perseguire gli scopi dell'organizzazione.

Questo approccio al fenomeno mafioso, come e' stato acutamente osservato in dottrina, e' assolutamente corretto sul piano criminologico, non essendovi dubbio che la mafia sia una delle piu' pericolose associazioni per delinquere, senza alcuna distinzione fra vecchia e nuova mafia (non ha senso il ritenere che la vecchia mafia avesse fini criminosi solo eventuali, quando la storia di questo fenomeno e' stata sempre una storia di violenza, di sopraffazione, di assassinii, di lucri acquisiti illecitamente).

Ma sul piano giuridico-penale non sembra eludibile la necessita' della prova della partecipazione al programma di delinquenza, poiche' "il diritto penale non punisce le collettivita' criminose in quanto tali bensì i singoli individui che le compongono".

Si intende dire, cioè, che, in ogni processo concernente associazioni mafiose, la responsabilita' dell'associato per il delitto di cui all'art.416 bis C.P. deve essere logicamente preceduta, nel concreto, dalla prova circa il programma criminoso dell'associazione stessa.

E questo metodo e' stato rigorosamente seguito in questa sede, individuando ed analizzando le piu' importanti attivita' illecite di "Cosa Nostra" e dimostrandone, attraverso l'esame di specifici fatti delittuosi e, in particolare, delle vicende della "guerra di mafia", la terribile capacita' criminale.

Ma una volta accertata la rispondenza di un determinato sodalizio criminoso ai criteri stabiliti dall'art.416 bis Cod. Pen., e' necessario e sufficiente, ai fini della

responsabilita' del singolo associato per il delitto in questione, provare soltanto la sua consapevole adesione al gruppo ed al suo programma criminoso.

Pretendere qualcosa d'altro e di piu' - come, ad esempio, il coinvolgimento dell'associato in specifici fatti delittuosi rientranti nel programma criminoso del gruppo - serve solo a far perdere di vista la distinzione fra reato-mezzo e reato-fine, e, cioe', tra il delitto di associazione e gli specifici delitti costituenti l'oggetto del programma criminoso. Purtroppo, un atteggiamento del genere e' stato riscontrato in alcune decisioni di questo tribunale della liberta', da attribuirsi ad una visione riduttiva e ad una insufficiente comprensione del fenomeno mafioso.

E' necessario capire, una volta per tutte, che di "Cosa Nostra" fanno parte i killers e coloro che si occupano del traffico di stupefacenti, ma anche soggetti che rappresentano la "faccia pulita" della organizzazione; coloro, ad esempio, che si

occupano del riciclaggio del danaro di provenienza illecita in attivita' apparentemente lecite o coloro che fanno parte di organismi rappresentativi e che, apparentemente, svolgono una vita irreprensibile e di lavoro.

Buscetta ha ricordato Giuseppe Trapani, componente della "famiglia" di Porta Nuova e assessore comunale di Palermo nella Giunta diretta dal sindaco Vito Ciancimino; Contorno ha parlato di Michelangelo Aiello, gia' sindaco di Bagheria, coinvolto nel riciclaggio di danaro proveniente da traffico di stupefacenti. E questi sono soltanto due esempi di un fenomeno estremamente complesso che non puo' essere interpretato riduttivamente col pretendere la prova del coinvolgimento del soggetto in attivita' illecite.

In altri termini, dalla prova di specifici fatti delittuosi tipicamente mafiosi puo' dedursi legittimamente l'appartenenza di un soggetto ad una associazione mafiosa; ma, indipendentemente da cio', di fronte ad una specifica ed articolata chiamata in correita',

non puo' sostenersi - come talora si e' fatto - che trattasi di "un indizio che, in assenza di altri riscontrati, degrada a mero sospetto". Ed infatti, come piu' volte e' stato rilevato dalla Suprema Corte, l'attendibilita' della chiamata di correo puo' dedursi anche "ab intrinseco" e, cioe', sulla base di valutazioni logiche, senza che necessariamente sussistano conferme esterne della chiamata stessa. Altrimenti, si negherebbe il valore di autonoma fonte di prova della chiamata in correita'.

Cio' non toglie, ovviamente, che debba essere operato ogni sforzo per acquisire anche positivi riscontri esterni, che non consistono necessariamente - ripetesi - nella consumazione di delitti di stampo mafioso, ma che possono essere di svariati tipi, non suscettibili di esemplificazione.

Con memorie depositate rispettivamente il 30 settembre 1985 ed il 3 ottobre successivo le difese degli imputati Alfredo e Giuseppe Bono, Salvatore e Ignazio Fazio, Domenico e Giuseppe Federico, Stefano e Vincenzo Pace hanno eccepito talune nullita' di ordine generale, attinenti sia alla capacita' del giudice che all'iniziativa del P.M. ed all'assistenza degli imputati.

Di altre eccezioni, concernenti specificamente le posizioni di singoli imputati, si tratta in apposite parti della sentenza a costoro dedicate. Delle suddette, invece, che sollevano problemi di ordine generale, occorre in questa sede trattare.

Al punto b) della memoria del 3 ottobre 1985 si eccepisce la nullita' "di tutti gli atti istruttori compiuti dai Giudici istruttori delle Sezioni 6, 7, 8, e 9 senza delega, nonche' di

quelli compiuti dagli stessi in base a delega cumulativa in generale e non specifica, contrariamente a quanto disposto dall'art. 17 R.D. 28.5.1931 n. 603".

Non vengono indicati gli atti che si asserisce siano stati compiuti senza delega e, comunque, si osserva che sino al 16 novembre 1983 tutti gli atti istruttori del procedimento principale risultano compiuti dal Consigliere Istruttore, titolare del procedimento, dal Consigliere istruttore aggiunto in periodi di sua assenza dall'Ufficio ad in forza del potere di sostituzione istituzionalmente spettantegli, ovvero da giudici istruttori in forza di specifica delega od in procedimenti separati, in cui erano i titolari, solo successivamente riuniti al procedimento n. 132/82-C.

In data 16 novembre 1983, il Consigliere Istruttore, mantenendo la titolarita' dell'indagine, emetteva provvedimento con il quale delegava i giudici istruttori della 6, 8 e 9 sezione (e con successivo provvedimento anche della 7-) al compimento di atti istruttori, con

facolta' di operare sia congiuntamente sia disgiuntamente.

La legittimita' della delega e' fuori discussione, essendo essa consentita dal menzionato articolo 17, il quale la prevede con riferimento a "qualsiasi atto del processo" e non necessariamente a specifici atti processuali, come infondatamente si sostiene nella citata memoria, con interpretazione ingiustificatamente riduttiva del contenuto della norma. Questa, peraltro, e' stata costantemente intesa ed applicata nella sua piu' ampia accezione nel corso di molti procedimenti concernenti il terrorismo e la criminalita' organizzata e svoltisi, senza che siano mai state sollevate eccezioni di tal genere, nelle piu' svariate sedi giudiziarie, procedimenti che hanno talora richiesto, per la mole immane delle indagini, la contemporanea attivita' di numerosi Giudici istruttori, senza di che sarebbe stato umanamente possibile condurre a termine le relative istruttorie.

Nella memoria del 30 settembre 1985, inoltre, la difesa dei Bono rileva che nella requisitoria del P.M. e' stato richiesto il rinvio a giudizio di Giuseppe Bono per rispondere dei reati contestatigli con mandato di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984, che non e' stato mai notificato all'imputato.

Trattasi di mero errore materiale nella parte conclusiva della requisitoria, concernente - peraltro - reati che con diverso mandato di cattura erano stati, comunque, contestati al Bono. E tale errore non puo' produrre conseguenza alcuna, in quanto, ai sensi dell'art. 369 C.P.P., gli atti del procedimento erano stati depositati in Cancelleria con avviso al P.M. per le sue richieste, sicche', ai sensi del capoverso del menzionato articolo, anche in assenza di queste, e tanto piu' in presenza di richieste erronee, il Giudice istruttore deve procedere egualmente agli adempimenti previsti dall'art.372 C.P.P. e, quindi, al deposito del provvedimento conclusivo dell'istruzione formale.

E va ulteriormente ricordato, essendovi anche in proposito apposita doglianza nella memoria del Bono, che, a seguito del provvedimento di deposito degli atti ex art.369 C.P.P. del 24 aprile 1985, fu concessa, a richiesta del P.M., una prima proroga dei termini di giorni trenta ed altra ancora il 27 giugno 1985 (Vol.225 f.297); nelle more, pertanto, furono ulteriormente e legittimamente compiuti atti istruttori, del cui contenuto, per altro, il P.M. ha tenuto conto nella sue richieste. Solo il P.M., comunque, sarebbe legittimato a dolersi dell'assunzione di atti istruttori dopo la data del deposito ex art.369 C.P.P. e non certo la difesa degli imputati, a disposizione della quale sono stati depositati tutti gli atti assunti sino al provvedimento di deposito ex art.372 C.P.P., ad eccezione ovviamente di quelli stralciati.

Eccepisce altresì la difesa dei Bono la nullità, per varie cause, degli interrogatori dei coimputati Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno: ma non si ritiene che essa sia legittimata a proporla.

Ed invero le modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1977 n.534 all'originario testo dell'art.185 C.P.P. hanno tolto il carattere di nullita' assolute a quelle derivanti dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, a meno che non derivino "dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento".

Tutte le altre nullita', pertanto, pur rimanendo di ordine generale ed, entro certi termini, eventualmente (e non piu', come nel vecchio testo della norma, necessariamente) rilevabili anche d'ufficio, soggiacciono al regime delle nullita' relative, per cui sono ad esse applicabili le disposizioni di cui all'art.187 C.P.P. (impropriamente definite tutte dalla legge "sanatorie generali"), fra le quali quelle del capoverso della norma, secondo cui le parti non possono opporre nullita' relative a disposizioni alla cui osservanza non hanno interesse.

Orbene, la difesa dei Bono, mostrando di condividere appieno tale

interpretazione, si limita tuttavia a rilevare, in ordine alla sua asserita legittimazione ad eccepire pretese nullita' afferenti agli interrogatori di altri imputati, che il suo interesse sarebbe "manifesto".

Mostra - pero' - di non ricordare che l'interesse alla legittima assunzione di un atto quale l'interrogatorio dell'imputato, che e' precipuamente mezzo di difesa di costui, e' proprio soltanto dell'imputato che lo rende e che oggetto di tale interesse e' la valida assunzione dell'atto, presupposto indispensabile per il suo eventuale rinvio a giudizio, e non il suo contenuto, anche se questo puo' indirettamente refluire sulla posizione (nel merito) di altri soggetti processuali. L'esame del contenuto di un interrogatorio, peraltro, attenendo al merito del procedimento, non puo' venire in considerazione in momento logicamente antecedente, quale quello dell'accertamento della legittimazione ad eccepire la nullita' di tale atto istruttorio.

Peraltro, e solo "ad abundantiam", le pretese nullita' degli interrogatori del Buscetta e del Contorno sono insussistenti.

Contrasta infatti col principio della tassativita' delle nullita', sancito dall'art.184 C.P.P., l'asserita invalidita' di interrogatori raccolti senza l'assistenza del Cancelliere o del Segretario, mentre la mancata sottoscrizione di costoro, nonostante la pretesa attestazione della loro presenza, e' palesemente dovuta, sempre, all'uso di moduli predisposti, sui quali, per mera dimenticanza, non si e' provveduto a cassare il relativo inciso.

Del tutto inaccettabile e' - poi - l'assunto circa la giuridica impossibilita' di rinviare un interrogatorio, per la prosecuzione, a data ed ora fisse, quasi che dovesse a giudice, imputato e difensori essere inibita una sospensione, anche talvolta di poche ore, di lunghissime e defatiganti sedute, a pena d'essere costretti a ripercorrere la trafila di avvisi e notifiche prima di poter riprendere il discorso iniziato (il che, peraltro,

risulterebbe materialmente impossibile nel caso, frequentissimo, di rinvio "ad horas" essendo, come e' noto, non inferiore a 24 ore il termine da rispettare).

Devesi, pertanto, certamente distinguere il rinvio per prosecuzione (analogo a quello adottato in dibattimento, e per il quale mai si e' sostenuta la necessita' di nuovo decreto di citazione e di nuovo avviso al difensore) dalla fissazione di nuovo interrogatorio, che va necessariamente preceduto dai rituali avvisi e dai preliminari dell'atto, indicanti tra l'altro il luogo di assunzione. Cio' non sembra - invece - necessario nel caso di mera riapertura di un verbale temporaneamente chiuso, poiche' dal contesto complessivo dell'atto risulta evidente che rimangono identici gli elementi gia' indicati nella precedente intestazione tranne quelli che, a causa del rinvio per prosecuzione o altri sopravvenuti accidenti, rimangono modificati, con la necessita' di darne atto.

Ad esempio, si lamenta nella memoria dei Bono che in taluni verbali di prosecuzione, che iniziano con l'indicazione

"successivamente il..... alle ore.....", manca l'indicazione del luogo di assunzione dell'atto, che invece e', con tutta evidenza, quello ricavabile dalla precedente parte del verbale, ove esso risulta indicato.

Quanto - poi - ai nuovi interrogatori espletati in date non preannunciate nei precedenti verbali, non puo' nemmeno considerarsi eccezione di nullita' l'affermazione secondo cui "si ignora" se sia stato avvisato il difensore, perche' oggetto della doglianza potrebbe soltanto essere il mancato avviso e non gia' la soggettiva ignoranza di taluno (nel caso, di persona - oltretutto - diversa dall'imputato e dal suo difensore) circa l'esistenza - fra gli atti processuali - del rituale avviso notificato. Non risulta, tuttavia, che nei confronti di Buscetta e Contorno si siano verificate omissioni del genere.

Circa l'assistenza del difensore, inoltre, si e' eccepito che quelli nominati di ufficio al Buscetta ed al Contorno non risulterebbero in taluni casi iscritti negli

albi professionali dei luoghi nei quali sono stati assunti taluni atti istruttori ai quali essi avevano diritto di assistere. E' noto - tuttavia - che l'inosservanza della disposizione di cui all'art.128 C.P.P. non produce nullita' alcuna, trattandosi di mera irregolarita' (Cass. Sez. III, 9.XII.1982, Pastore).

Si lamenta, inoltre, che il Buscetta avrebbe solo tardivamente rinunciato alla sospensione dei termini dipendenti dal periodo feriale. Ma a proposito di questo asserito vizio procedurale, non rilevabile, comunque, da parte di altro imputato o di altro difensore, e' agevole osservare che il Buscetta ha rinunciato a detta sospensione in uno dei suoi interrogatori, e con riferimento anche ai precedenti, accettando - pertanto - gli effetti di tali atti, cosi' realizzandosi la sanatoria prevista dall'ultimo comma dell'art.187 C.P.P..

Altre pretese nullita' rilevate sarebbero quelle, indicate nella memoria del 3 ottobre 1985, afferenti a "tutte le intercettazioni telefoniche per la mancata osservanza della normativa di cui agli artt.226 ter e segg. C.P.P."

L'assoluta genericita' della doglianza non consente tuttavia nemmeno di prenderla in esame.

Altre, infine, riguarderebbero il deposito degli atti ex art.372 C.P.P. per "la mancanza di conformita' all'originale delle fotocopie depositate, per la illeggibilita' di numerosissime fotocopie, a causa della cattiva riproduzione e per l'assenza assoluta di numerose pagine processuali sia pure in fotocopia e perche' moltissimi volumi sono privi nell'ultima facciata del timbro di conformita'".

Ma in proposito e' bene ricordare che, con ordinanza del 28 giugno 1985, pur ordinandosi per ragioni di sicurezza (e d'intesa col Ministero di Grazia e Giustizia) la conservazione degli originali degli atti procesuali (circa 1000 volumi) negli appositi locali all'uopo predisposti a cura del Ministero stesso e pur assicurando ai difensori la disponibilita', in altri piu' comodi locali, a tal fine approntati ed attrezzati, di copie fotostatiche degli atti stessi, e' stato ovviamente precisato che veniva fatta salva la

facolta' dei difensori di prendere visione, a richiesta, degli atti originali, che, pertanto, dovevano intendersi - ad ogni effetto giuridico - messi nella loro disponibilita'.

Orbene, non risulta sia stato mai richiesto da alcun difensore di accedere agli originali degli atti e meravigliano pertanto siffatte doglianze, concernenti pretese incompletezze e non conformita' delle copie.

Quanto - infine - agli atti dei quali e' stato disposto lo stralcio e dei quali ovviamente non si tiene conto nel presente procedimento, trattasi del legittimo esercizio della facolta' di separazione di procedimenti la cui istruzione si presenta ancora lunga e complessa, con contestuale e doverosa rimessione al giudice del dibattimento delle posizioni degli imputati in ordine ai quali l'indagine istruttoria e' stata conclusa.

Al capitolo (II) destinato all'esame delle posizioni dei singoli imputati seguira' un capitolo (IV) contenente numerose "schede bancarie" compilate sulla base degli accertamenti svolti da quest'Ufficio in collaborazione colla Guardia di Finanza.

Alcune di dette schede, pur se intestate a persone non incriminate, o ad imputati nei cui confronti l'istruttoria non e' conclusa, sono state inserite per completezza di esposizione e, piu' in particolare, per gli importanti riferimenti in esse contenuti a personaggi coinvolti nel processo come imputati e la cui posizione viene qui definita.

Nella compilazione delle schede quest'Ufficio e' stato coadiuvato da un gruppo di militari del locale Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, a cio' appositamente designati dal loro Comando ed egregiamente coordinati dal Cap. Carmine Petrosino.

Ad essi e' doveroso dare atto dell'eccezionale impegno e della elevata professionalita' con cui hanno sin qui assolto - pur tra non poche difficolta' - al loro compito, nel mentre essi proseguono i propri accertamenti in ordine a quei filoni investigativi che - come si e' piu' volte accennato - necessitano di ulteriori approfondimenti.

E' appena il caso - infine - di sottolineare che le "schede bancarie" di cui trattasi, ed i titoli di credito in esse richiamati, non esauriscono la copiosa documentazione bancaria acquisita nel corso dell'istruttoria, ed alla quale si e' fatto riferimento in varie parti della presente sentenza-ordinanza

CAPITOLO II

I SINGOLI IMPUTATI

Abbate Giuseppe

Abbate Giovanni

Abbate Giuseppe e Abbate Giovanni sono stati raggiunti dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) mandato di cattura n.170/84 per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.

b) mandato di cattura n.323/84 per i reati di cui sopra - (che, cosi', si intendono assorbiti in detto provvedimento n.323/84) - nonche' per i reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75;

c) mandato di cattura n.42/85 per l'omicidio di Sorci Carlo, Nino e Francesco.

Abbate Giuseppe e Giovanni sono stati indicati da Sinagra Vincenzo di Antonino come personaggi di spicco all'interno dell' associazione mafiosa e tale indicazione e' stata confermata da Salvatore

Contorno il quale situava i due fratelli all'interno della famiglia di Corso dei Mille/Roccella, ma di cio' si dira' oltre.

Non v'e' dubbio, quindi, che come uomini d'onore di detta famiglia gli stessi fossero ben conosciuti dal Sinagra il quale, nel p.v. di ispezione giudiziaria del 2.4.84 (Vol.70 f.353), (1) riconosceva l'immobile di pertinenza degli stessi ove, a volte, trovava rifugio Filippo Marchese.

Al n.353 di Via Messina Marine, in un immobile di proprieta' dei fratelli Abbate - quello indicato dal Sinagra - ha sede la Coop. Agricola "Santo Spirito" S.r.l.. Di detta Cooperativa fanno parte numerosi esponenti di spicco della associazione.

Ed, infatti, del consiglio di amministrazione e' presidente Abbate Giuseppe, mentre consigliere ne e' Castellana Giuseppe, cognato di Greco Michele e capo-decina della famiglia di Ciaculli-Croceverde Giardini.

Altro membro della cooperativa e' Ferrara Francesco Di Pietro raggiunto da mandato di cattura n.180/85 a seguito delle ulteriori dichiarazioni di Salvatore Contorno, il quale lo indicava come membro della famiglia capeggiata da Michele Greco.

Abbate Giuseppe, inoltre, e' socio dell'ASPO, societa' di cui fanno parte Greco Salvatore - fratello di Michele - nonche' Saccone Orazio - socio del Bontate dei Federico e dei Teresi - e lo stesso Pino Castellana di cui gia' si e' detto.

Presidente dell'ASPO e' Giuseppe Greco - figlio di Michele - il quale, tra l'altro, era interessato, in prima persona, alla societa' cinematografica G.G.C. Corporation.

Legati da rapporti di affinita' con i fratelli Greco, gli Abbate sono con gli stessi in rapporti di affari e costituiscono, come rivelato dal Sinagra, un valido punto di appoggio anche per la cosca

di Corso dei Mille e, in particolare, per il capo Filippo Marchese.

Ed, invero, nel corso di uno dei servizi di osservazione, era stata vista entrare in detta proprieta' degli Abbate - munita di telecamere - una Fiat 126 che fungeva da scorta ad altra autovettura risultata di proprieta' di Sinagra Carmela; madre di Sinagra Vincenzo "il Tempesta".

Cio' costituisce un ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni del Sinagra, potendosi ritenere che il "Tempesta", quale killer di fiducia del Marchese, si recasse dagli Abbate per incontrare il suo capo (Vol.71<sup>(2)</sup> f.122).

A seguito di perizia balistica effettuata dal Gen. Spampinato, si accertava come con la Colt Cobra sequestrata agli Abbate fossero stati uccisi Nino Sorci (Ninu u riccu) e suo figlio Carlo.

A seguito di tale risultanza peritale, si dava carico agli Abbate di tale duplice omicidio.

Con perizia balistica di parte (Vol.216 f.206), pero', si adombrava il dubbio che il Perito dell'Ufficio fosse incorso in un errore nella indicazione dei reperti e, pertanto, per mero scrupolo istruttorio, la posizione degli Abbate in relazione a tale duplice omicidio va stralciata.

Cio' nonostante, ferma rimane la certezza della appartenenza dei due fratelli alla organizzazione "Cosa Nostra" e, segnatamente, alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille/Roccella.

Va, infatti, osservato come nella proprieta' degli Abbate sia stata rinvenuta dalla Polizia l'autovettura di Conigliaro Giacomo, indicato dal Contorno come "uomo d'onore" della stessa famiglia e socio, per ammissione dello stesso Abbate Giovanni, nella societa' di costruzioni REALVAL S.p.A.

Gli Abbate hanno - a loro discolpa - fatto presente di essere incensurati e di essere

muniti di porto d'armi e di avere, pertanto, denunciato il possesso della Colt cobra di cui sopra.

Va sottolineato, pero', che la organizzazione criminosa si serve di tali elementi incensurati, proprio perche' la posizione degli stessi e' di estrema utilita' per accompagnare mafiosi, scortarli armati, ospitarli nelle loro abitazioni, senza dare sospetti: trattasi, invero, dei c.d. "uomini d'onore" "puliti", utilissime pedine all'interno della organizzazione per i servizi teste' elencati e, a volte, per la fittizia intestazione di proprieta' che, altrimenti, desterebbero l'attenzione degli inquirenti.

Gli Abbate, inoltre, hanno fatto escutare testi a discolpa scegliendoli tra persone di "sicura affidabilita'" quali il Commissario di P.S. Giacomo Oristano, il cappellano militare don Giacomo D'Amico e il dr. Picone Nicolo', magistrato in pensione della Corte dei Conti.

Nessuna rilevanza puo' essere attribuita a tali amicizie, trattandosi di rapporti che non provano la estraneita' dei prevenuti alla organizzazione mafiosa: la "faccia pulita" puo' ben trarre in inganno persone che, ignare, vengono in contatto con elementi simili e dagli stessi accettano graditi, omaggi agrumicoli.

Quanto al "peso" di Abbate Giuseppe all'interno di "Cosa Nostra" giova sottolineare come il Contorno indichi lo stesso come il capo della famiglia di Roccella - Corso dei Mille (Vol.125 f.5) - (Vol.125 f.6) e riferisca di uno specifico episodio che ne sottolinea questo ruolo.(Vol.125 f.128).

"Ben ricordo che essendosi una volta verificato un furto in un deposito all'ingrosso di import-export sito nella zona della famiglia Corso dei Mille/Roccella ed essendosi sospettato che il furto era opera di alcuni ragazzi di Falsomiele, vennero da Stefano Bontate Giuseppe Abbate, accompagnato da

Conigliaro Giacomo, a chiedere che fosse ritrovata la refurtiva.

Il Bontate si interessò effettivamente, la refurtiva venne ritrovata e gli autori del furto furono per punizione picchiati, come si usava ancora allora. Non riesco a ricordare con precisione l'anno in cui ciò avvenne.

Ricordo invece che il furto era stato fatto in barba al guardiano del magazzino, anch'egli uomo d'onore. Infatti i ragazzi riuscirono a fare un buco nel muro esterno, introducendosi dentro il magazzino ed asportando la refurtiva".

Tale episodio conferma la qualità di "capo" di Abbate Giuseppe il quale, altrimenti, non si sarebbe permesso di presentarsi al Bontate senza passare attraverso la necessità di mediazione di un suo eventuale capo.

Il Contorno, poi, ha sempre ben tenute separate le famiglie di Corso dei Mille e Corso dei Mille/Roccella e, pertanto, deve

ritenersi che, come detto, di tale ultima famiglia Abbate Giuseppe fosse il capo. Tale famiglia, comunque, non aveva gran peso, schiacciata com'era da quelle di Ciaculli e Santa Maria di Gesu'.

Il collegamento di Abbate Giuseppe con gli altri coimputati e' evidenziato anche dalle risultanze degli accertamenti bancari sulla A.S.P.O., cooperativa rivelatasi una vera "stanza di compensazione" per i traffici illeciti degli associati.

L'A.S.P.O. - della quale e' presidente Greco Giuseppe n. 28.6.1931 - ha nel consiglio direttivo Greco Salvatore.

Quest'ultimo, in data 30.5.1980 - nella sua qualita' di Presidente della Coopertiva Agricola Favarella - ha tratto l'assegno di lit. 160.000.000 che ha utilizzato, quale provvista, per la richiesta di cinque assegni circolari dei quali uno, per lit. 36.000.000, e' stato negoziato, per conto dell'A.S.P.O., da Abbate Giuseppe, mentre un altro di detti assegni veniva negoziato da Di Fresco Giovanni e gli altri tre dallo stesso Greco Salvatore.

Ingrassia Giuseppe ha tratto assegni a favore dell'Abbate e dell'A.S.P.O. per miliardi e, segnatamente,

per lire 417 milioni nel 1977;

per lire 453 milioni nel 1978;

per lire 693 milioni nel 1979;

per lire 695 milioni nel 1980;

per lire 665 milioni nel 1981;

per lire 993 milioni nel 1982;

per lire 527 milioni nel 1983.

Abbate Giuseppe ha ricevuto il 24.10.1980 un assegno di lire 3.000.000 da Inchiappa G. Battista e Fazio Salvatore.

Castellana Giuseppe - capo decina della cosca di Croceverde Giardini - ha prestato fideiussione a favore dell'A.S.P.O. in data 31.10.1975 per la concessione di un fido di 100 milioni.

Greco Ignazio (n. 23.7.1922) ha tratto sul suo c/c in data 2.2.1982 un assegno di lire 8.000.000 all'ordine della "REALVAL" S.p.A. nella quale e' interessato l'imputato.

E', comunque, da ricordare come Inchiappa G. Battista , il 15.1.1982 venne fermato a Brancaccio con Marchese Giuseppe e Spadaro Peppuccio mentre viaggiavano su di una "Golf" armati di tutto punto.

I due Abbate, quindi, debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis (Capi 1, 10, 13, 22).

Gli stessi debbono, altresì, rispondere dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, proprio in considerazione delle affermazioni del Buscetta secondo il quale al traffico degli stupefacenti erano interessate tutte le famiglie mafiose: Abbate Giuseppe, quale capo della sua famiglia, e Abbate Giovanni, quale elemento di spicco della stessa non possono essere considerati estranei a tale traffico.

La loro posizione processuale in ordine al plurimo omicidio dei Sorci (m.c. n.42/85) va stralciata (Capi 265, 266).

Abbate Mario

Indicato da Stefano Calzetta ((Vol. 11 f.13), (Vol.11 f.29), (Vol.11 f.34) - (Vol.11 f.37), (Vol.11 f.41), (Vol.11 f.52) e (Vol.11 f.73)) quale esponente della cosca mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta ne' alcuno dei suoi coimputati.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate,

circostanziate e riscontrate dichiarazioni che lo riguardano rese dal Calzetta.

Costui, infatti, ha riferito che l'Abbate, insieme agli Zanca, ai Tinnirello, agli Spadaro, ai Lucchese, ai Graviano, a Paolo Alfano, a Pietro Senapa ed a Mario Prestifilippo, era assiduo frequentatore dei bagni Virzi', cioè di quel locale definito dallo stesso Calzetta "punto di ritrovo e riunione" di molti pregiudicati di Corso dei Mille, della Kalsa, di S.Erasmo, di S.Maria di Gesu', dei Ciaculli, della Guadagna etc.

E proprio in tale locale, anzi, nel mese di febbraio del 1983, circa, il Calzetta ebbe modo di partecipare ad una "tavolata" a base di dolci e champagne di marca, svoltasi presenti il citato Abbate e i summenzionati esponenti della malavita.

Gia' queste circostanze testimoniano l'inserimento dell'Abbate nel circuito di pericolosissimi criminali mafiosi e non certo per meri motivi di svago, essendo stato dal

Calzetta l'Abbate spesso notato in compagnia di Paolo Alfano, fidatissimo killer di Melo Zanca, l'incontrastato boss di Piazza Scaffa.

Ed all'Alfano, anzi, l'Abbate vendette, secondo il Calzetta una FIAT 126 di colore bianco, dopo che il primo, insieme a Mario Prestifilippo, aveva rischiato di essere arrestato dalla Polizia che stava effettuando un posto di blocco nei pressi del ponte di via Giafar, dove i suddetti abbandonarono la FIAT 126 di colore turchese intestata alla moglie dell'Alfano, poi recuperata dall'imputato Giovanni Taormina.

Secondo lo stesso Calzetta, l'Abbate e' inoltre pescatore abile nel maneggio del tritolo, tanto da essere gravemente sospettato dal coimputato di essere, insieme all'Alfano, uno degli autori dell'attentato dinamitardo al Commissariato P.S. di Brancaccio, anche per taluni strani spostamenti visti effettuare da parte dei due nel giorno e nelle ore del grave fatto criminoso. E l'Abbate,

riscontrando con significativa ammissione queste ultime dichiarazioni del coimputato, ha confermato di essere "pescatore dilettante" anche se di professione autista, come dichiarato nei preliminari del suo interrogatorio.

Quanto dichiarato dal Calzetta, ha trovato, nel corso dell'istruzione, puntuale conferma nelle rivelazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino, killer al servizio della stessa cosca di Corso dei Mille, il quale ha riferito ((fasc. pers. f.202) e (Vol.80 f.202)) di aver partecipato con l'omonimo cugino detto "Tempesta" a numerosi pranzi, presente l'Abbate, insieme ad altri pregiudicati, presso il ristorante di S. Erasmo la "Ngrasciata" e di aver appreso dal suddetto famigerato cugino che l'Abbate era killer professionista abituato ad uccidere senza pietà, citato ad esempio allo stesso Vincenzo Sinagra, allora appena inserito nell'organizzazione mafiosa, cui venne augurato dal congiunto di riuscire a diventare spietato come

l'Abbate, disponibile a mettere a disposizione di chiunque i suoi criminosi servigi.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P .contestatigli col mandato di cattura n.323/84.

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di droga, sicche' dalle relative imputazioni, anch'esse contestategli col suddetto mandato di cattura, va prosciolto con ampia formula.

**Abbenante Michele**

Nei confronti di Michele Abbenante venne emesso mandato di cattura 326/83 del 12 luglio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe). Successivamente venne riunito al presente procedimento altro trasmesso per competenza dall'Autorita' giudiziaria di Roma, nel corso del quale da quel Giudice Istruttore era stato emesso nei confronti dell'Abbenante mandato di cattura 342/83 del 2 settembre 1983 per i reati di cui all'artt. 71 legge n.685 del 1975 e art.1 D.L. 4.3.1976 (capi 42 e 43 dell'epigrafe), in relazione all'arresto del prevenuto presso l'aeroporto di Fiumicino il 21 ottobre 1982 con, occultato sulla persona e nei bagagli al seguito, un carico di Kg.9,500 di eroina.

Dell'Abbenante tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata al suo arresto, a quello di Francesco Gasparini a Parigi ed a quello di Fioravante Palestini in Egitto, tutti trovati in possesso di ingenti carichi di eroina di origine thailandese, inviati dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da Gaspare Mutolo.

In questa sede giova ricordare, per brevi accenni, che le indagini immediatamente avviate dopo l'arresto dell'Abbenante consentirono di accertare che egli aveva già effettuato vari viaggi in Thailandia, come risultava anche dai visti sul suo passaporto, nazione dalla quale, proveniva anche, via Copenaghen, in occasione del suo arresto.

Aveva soggiornato a Bangkok dal 10 al 19 aprile 1982, in compagnia del coimputato Guerino La Molinara e nello stesso albergo ove contemporaneamente alloggiava Fioravante Palestini, nonché dal 24 al 31 luglio 1982 e dal 13 ottobre sino al giorno precedente al suo arresto.

Per l'acquisto dei biglietti si era servito, nella prima occasione, dell'agenzia Sicantur di Palermo, che aveva fornito il biglietto anche al La Molinara, e per le successive occasioni dell'agenzia Tagliavia di Palermo.

Anche tali viaggi erano stati compiuti al fine di importare dall'Italia sostanze stupefacenti, come ha confermato lo stesso fornitore thailandese Koh Bak Kin, il quale, ha confessato di aver fornito ad un corriere inviatogli da "Gabriele" (Fioravante Palestini) una prima volta Kg.4,500 di eroina nell'estate 1982 e nell'ottobre 1982 Kg.9,500 della stessa sostanza. Ha aggiunto il Kin di avere appreso che durante l'ultimo viaggio di ritorno in Italia il corriere era stato arrestato e la droga sequestrata (trattasi con ogni evidenza proprio dell'Abbenante, arrestato a Roma nell'ottobre 1982).

I rapporti tra i due corrieri, Palestini ed Abbenante, sono stati poi confermati da Luana De Angelis, convivente

del primo, la quale ha riferito (Vol.125/R f.5) di essersi in compagnia dello stesso recata a Palermo presso l'abitazione dell'Abbenante.

E tali rapporti, nonche' quelli, accertati attraverso le presenze alberghiere in Thailandia, col Guerino La Molinara dimostrano inequivocabilmente che anche l'Abbenante agiva al servizio della banda di trafficanti facente capo a Gaspare Mutolo, alla quale, come e' stato dimostrato trattando la sua posizione, era affiliato il Palestini e di cui altresì faceva parte pure il La Molinara, anch'esso originario di Giulianova (Teramo), il paese nel quale il Mutolo, ivi trovandosi in soggiorno obbligato, aveva reclutato parecchi dei suoi adepti.

Diverse sembrano invece le circostanze del "reclutamento" dell'Abbenante, già titolare in Palermo di una avviata agenzia della Rizzoli Editore, il quale, rovinatosi

finanziariamente per la sua passione verso il giuoco d'azzardo, aveva ritenuto di poter risolvere i propri problemi economici, inserendosi nella illecita ma lucrosa attivita' di "corriere di droga".

Sussistono, pertanto, sufficienti prove di colpevolezza a carico dell'imputato in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da Gaspare Mutolo ed ai contestati traffici di eroina conclusisi coi richiamati sequestri.

Nulla, invece, induce a ritenere che l'imputato si sia col Mutolo ed il suoi complici associato al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga e deve conseguentemente esser prosciolto dal relativo addebito.

Va, pertanto, l'Abbenante rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17, 40, 42 e 43 dell'epigrafe, mentre va prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo 7.

Adelfio Francesco

Adelfio Francesco e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) ord. di cattura n.170 del 26.7.82
- b) mand. di cattura n.343 del 17.8.82
- c) mand. di cattura n.237 del 31.5.83
- d) mand. di cattura n.323 del 29.9.84
- e) mand. di cattura n.361 del 24.10.84

i provvedimenti di cui alle lettere a),b),c), debbono ritenersi assorbiti dal mandato di cattura n.323/84 e, pertanto, l'Adelfio deve rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., nonche' dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, ed, inoltre, del reato di omicidio in danno di Teresi Girolamo ed altri, come specificato nel mandato di cattura n.361/84.

All'Adelfio Francesco e' stato - altresì - contestato, in uno dei procedimenti riuniti con mandato di comparizione del

10.9.1984, il reato di falsa testimonianza (capo 438 dell'imputazione).

Denunciato con rapporto del 13.7.82, l'Adelfio Francesco si e' rivelato uno degli associati piu' attivamente dedito al traffico di stupefacenti.

Su tale specifico aspetto della criminosa attivita' dell'imputato hanno ampiamente riferito Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore i quali hanno evidenziato il suo ruolo di "fornitore" di eroina.

Coniglio Salvatore ((vedi (Vol.206 f.4).  
(Vol.206 f.6). (Vol.206 f.7). (Vol.206 f.8).  
(Vol.206 f.9). (Vol.206 f.13). (Vol.206 f.14).  
(Vol.206 f.15). (Vol.206 f.16). (Vol.206 f.17).  
(Vol.206 f.19).

(Vol.206 f.20). (Vol.206 f.21). (Vol.206 f.23).  
(Vol.206 f.28). (Vol.206 f.30). (Vol.206 f.36).  
(Vol.206 f.38). (Vol.206 f.40). (Vol.206 f.42).  
(Vol.206 f.43). (Vol.206 f.44). (Vol.206 f.48).  
(Vol.206 f.49). (Vol.206 f.59). (Vol.206 f.60).  
(Vol.206 f.61). (Vol.206 f.64). (Vol.206 f.68).  
(Vol.206 f.76). (Vol.206 f.77). (Vol.206 f.78).  
(Vol.206 f.79). (Vol.206 f.80).

(Vol.206 f.82). (Vol.206 f.84). (Vol.206 f.86).  
(Vol.206 f.91). (Vol.206 f.92). (Vol.206 f.93).  
(Vol.206 f.94). (Vol.206 f.95). (Vol.206 f.96).  
(Vol.206 f.110). (Vol.206 f.111). (Vol.206  
f.115). (Vol.206 f.134). (Vol.206 f.135).  
(Vol.206 f.136). (Vol.206 f.143). (Vol.206  
f.149). (Vol.206 f.156). (Vol.206 f.160).  
(Vol.206 f.161). (Vol.206 f.138)) ne ha, in  
particolare, illustrato le varie connessioni in  
questo campo.

L'Adelfio, infatti, era stato denunciato nel procedimento penale contro Anselmo Vincenzo + 46 (processo c.d. di "nonna eroina") per associazione a delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti e, rinviato a giudizio, era stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Palermo alla pena di anni 15 e mesi sei di reclusione (Vol.224/A).

L'Adelfio e' stato uno dei maggiori fornitori di eroina del Coniglio e quest'ultimo riconosceva come tutti gli assegni, emessi a favore del primo trovassero la loro causale nelle forniture di eroina (Vol.206 f.6).

Riferiva, ancora, il Coniglio come in due occasioni in cui erano avvenute consegne di eroina, l'Adelfio fosse in compagnia di Pullara' Ignazio (Vol.206 f.7), e come il primo fosse il suo fornitore abituale di eroina.

Precisava il Coniglio: "Con Adelfio Francesco in piu' tempi ho

contrattato diverse partite di eroina e di cocaina e cio' a far data dal 1979. L'eroina mi veniva venduta a 30 milioni il chilo, la cocaina a 5,5-6 milioni l'etto. Cio' e' durato fino al 1981 ed anzi fino a pochi giorni prima dell'arresto e ne e' rimasta traccia agli atti del processo negli assegni da me emessi direttamente all'ordine dell'Adelfio. Circa lit. 120.000.000 da me pagati all'Adelfio sono soltanto una parte del prezzo da me pagato, in quanto allo stesso Adelfio io diedi in pagamento altri assegni tratti sul mio conto corrente ovvero assegni datimi in pagamento e che io esibii all'Adelfio e che egli stesso provvide a consegnare ad altre persone senza apporvi la sua firma di girata. Dall'Adelfio nell'arco di tempo sopra menzionato avro' acquistato non meno di 10 chili di eroina e non meno di 2 chili di cocaina. L'eroina fornitami dell'Adelfio era di qualita' migliore rispetto a quella fornitami dal Lombardo e dagli altri. Tale droga poi io trattavo aggiungendovi del lattosio in quantita' di 100 grammi per chilo..." (Vol.206 f.13).

Circa la "potenza" dell'Adelfio, mostrata anche all'interno della Casa Circondariale, il Coniglio precisava: "Anche l'Adelfio aveva una certa liberta' e ricordo che mi venne a trovare dalla 7- alla 8- sezione ove io mi trovavo recluso e cio' per concordare la nostra posizione processuale in vista degli interrogatori. Non so come abbia fatto l'Adelfio a raggiungermi alla 8- sezione: sia l'Adelfio che gli altri "hanno il carcere in mano" e fanno quello che vogliono." (Vol.206 f.15).

Oltre al rapporto con Ignazio Pullara', di cui si e' detto, l'Adelfio si associava, tra gli altri, con Capizzi Benedetto.

Rivelava, infatti, il Coniglio come nella cosca capeggiata dall'Adelfio, direttamente interessata al traffico di stupefacenti, vi fossero, come elementi di spicco, anche il detto Pullara', Capizzi Benedetto, Gianni Adelfio ed altri (Vol.206 f.16), e

come costoro fossero in ottimi rapporti con il Vernengo dai quali, riteneva, si rifornissero di eroina (Vol.206 f.16). Riteneva, inoltre, il Coniglio come alla famosa riunione di mafia di via Valenza (c.d. blitz di Villagrazia), interrotta dalla Polizia dopo un conflitto a fuoco, doveva prendere parte anche l'Adelfio. Questi, pero', era giunto in ritardo al bar "Baby Luna" ove avevano l'appuntamento e, cosi', visto il gran movimento di auto della polizia, si era allontanato (Vol.206 f.40) e (Vol.206 f.48).

Tale episodio e' ulteriore dimostrazione del "peso" dell'Adelfio all'interno della organizzazione mafiosa, dato che, appunto, a quella riunione erano presenti personaggi non di secondo piano come, ad esempio, Pietro Lo Jacono.

Spiegava, quindi, il Coniglio come, dopo essersi rifornito di eroina da Lupo Benedetto e Capizzi Benedetto avesse

preso contatti con l'Adelfio il quale faceva parte della stessa "banda" (Vol.206 f.94).

La "grande intimita'" tra il Capizzi e l'Adelfio e, quindi, la importanza del ruolo dell'Adelfio, viene chiaramente evidenziata dalle dichiarazioni del Coniglio che, proprio tramite i due "amici" aveva avuto modo di incontrare Greco Leonardo - il capo della famiglia di Bagheria -.

Riferiva il Coniglio (Vol.206 f.130) - (Vol.206 f.131): "Capizzi Benedetto era in stretti contatti anche con Greco Leonardo di Bagheria ed a sua volta questi era solito frequentare Orobello Vincenzo che come ho prima riferito mi cedette un chilo di eroina. Il Greco fu contattato da me e dal Capizzi per interessarsi all'acquisto di nr.2 appartamenti che Gaspare Brucia effettuò da potere del costruttore palermitano Maggiora in edificio ubicato sulla circonvallazione di Palermo. L'incontro

avvenne nella fabbrica del Greco ove ci recammo con il Capizzi e con Franco Adelfio. Grazie all'interessamento del Greco fu praticato al Brucia un congruo sconto. Il Greco non mi fornì mai sostanze stupefacenti ma dai discorsi che lo stesso intratteneva con il Capizzi intuì perfettamente che anch'egli era inserito nel traffico degli stupefacenti....". Tale dichiarazione veniva in parte modificata dal Consiglio successivamente, fermo restando l'incontro con il Greco stesso a Bagheria, in presenza del Capizzi e dell'Adelfio (Vol.206 f.149).

Interessante, poi, è l'indicazione del luogo ove l'Adelfio si nascondeva durante la sua latitanza.

Riferiva, infatti, il Consiglio (Vol.206 f.131): "A modifica delle dichiarazioni rese nel corso dei precedenti interrogatori in ordine all'ubicazione del casolare rustico di via Valenza ove si nascondeva Franco Adelfio,

chiarisco, ora che mi viene mostrata la foto (nr.6) panoramica del vialetto che da Via Valenza immette al civico n.31, che trattasi del fondo di cui ho sempre parlato in precedenza e di pertinenza dell'Adelfio e di Sorci (meglio inteso come Nino u riccu), il quale abitava al piano sovrastante i locali occupati dall'Adelfio."

Ed, invero, Salvatore Contorno nel riferire della soppressione di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe e dei fratelli Federico, precisava di aver appreso come, alla riunione-tranello indetta nel baglio di Nino Sorci, avevano partecipato anche Franco Adelfio, Giuseppe Gambino, Salvatore Profeta, Benedetto Capizzi, i fratelli Pullara' ed altri.

Per tale omicidio, come si e' visto, l'Adelfio e' stato rinviato a giudizio e la sua presenza e' ulteriormente confermata dalle dichiarazioni del Coniglio: l'Adelfio, infatti, proprio perche' ben

integrato nei gruppi vincenti e "residente" in quel baglio, non poteva non essere stato incaricato di far parte del gruppo che, necessariamente numeroso, doveva procedere alla soppressione dei quattro fidati uomini del Bontate.

Anche Anselmo Salvatore ha lungamente sottolineato il ruolo preminente dell'Adelfio nel campo degli stupefacenti e, per non ripetere quanto già riferito dal Coniglio, basterà qui indicare i fogli nei quali tali dichiarazioni accusatorie sono contenute: ((Vol.133 f.328). (Vol.133 f.329). (Vol.133 f.330). (Vol.133 f.331). (Vol.133 f.340). (Vol.133 f.346). (Vol.133 f.347). (Vol.133 f.276). (Vol.133 f.278) - (Vol.134 f.167), (Vol.134 f.168)).-

L'Anselmo ha confermato come l'Adelfio fosse uno dei maggiori fornitori di eroina del mercato palermitano, in contatto con lo stesso Coniglio, con Capizzi Benedetto e con i fratelli Cillari.

La "coabitazione" dell'Adelfio con Nino Sorci, comunque, veniva implicitamente chiarita da Salvatore Contorno il quale, parlando della famiglia di Villagrazia - il cui capo era il Sorci -, collocava tra i componenti della stessa Adelfio Francesco (Vol.125 f.9), riferendone, quindi, come detto, il ruolo avuto nella soppressione del Teresi e dei suoi amici.

Le risultanze bancarie sono compiutamente evidenziate e dell'ordinanza di rinvio a giudizio e nella sentenza dibattimentale del citato proc.penale c/ Anselmo Vincenzo + 46, mentre qui giova sottolineare come lo stesso Adelfio, in data 13.6.79 abbia effettuato presso la CRAM di Falsomiele la richiesta di 2 assegni circolari da lire 5 milioni ciascuno all'ordine di

La

Rosa

Giovanni, assegni negoziati, successivamente, da Tafuri Giuseppe e Greco Michele.

Altri due assegni, da lire 2.500.000 ciascuno, sempre richiesti dall'Adelfio all'ordine di La Rosa Giovanni, sono stati negoziati da Greco Michele (cfr.scheda n.2).

Tutto quanto detto porta a ritenere come l'Adelfio debba rispondere dei reati ascrittigli con mandato di cattura n.323/84, nei quali debbono ritenersi assorbiti i reati contestati allo stesso Adelfio con gli ordini di cattura del 26.7.82 n.170 e con i mandati di cattura del 17.8.82, n.343 e del 31.5.83 n.237 (Capi 1, 10, 13, 22).

Lo stesso imputato deve rispondere del reato di cui alla lettera 0) del mandato di cattura n.361 del 24.10.1984, per l'omicidio di Teresi Girolamo, di Di Franco Giuseppe e dei fratelli Federico (Capo 89).

Va, invece, prosciolto dal reato di cui al capo 438 perche' il fatto non costituisce reato.

Adelfio Giovanni

Adelfio Giovanni e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.361/84 emesso da questo Ufficio il 24.10.1984.-

Con tale mandato di cattura sono stati contestati all'imputato i reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P.P., artt.71 e 75 legge n.685 del 1975, nonche' il reato di omicidio in danno di Teresi Girolamo ed altri.

Cugino del piu' noto Adelfio Franco, gia' coinvolto nel proc.penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.225/A), e' stato condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione e 20 milioni di multa per traffico di stupefacenti.

Di Adelfio Giovanni "Giannuzzu", ha ampiamente riferito Coniglio Salvatore (Vol.206 f.14) (Vol.206 f.15)

(Vol.206 f.16) (Vol.206 f.19) (Vol.206 f.20)  
(Vol.206 f.36) (Vol.206 f.48) (Vol.206 f.60)  
(Vol.206 f.68) (Vol.206 f.76) (Vol.206 f.83)  
(Vol.206 f.110) (Vol.206 f.127) (Vol.206 f.143)  
(Vol.206 f.160)).

Nel corso di tali dichiarazioni il Coniglio riferiva come l'imputato facesse parte della stessa "paranza" del cugino, insieme con Lupo Benedetto ed altri (Vol.206 f.14). Adelfio Giovanni, alcune volte, per conto del gruppo gli aveva personalmente consegnato l'eroina, mentre una volta, essendone sprovvisto, si era incaricato di reperirla e, poi, tramite il suocero, gliene aveva fatta recapitare una partita di mezzo chilo che aveva pagato parte in

contanti e parte con assegni consegnati al primo e ad Adelfio Francesco (Vol.206 f.15).

Riferiva, inoltre, il Coniglio come l'imputato fosse collegato anche a Capizzi Benedetto e Pullara Ignazio e cio' sembra essere del tutto naturale stante, appunto, il legame parentale con Franco Adelfio (Vol.206 f.16).

Dalle risultanze bancarie allegare al citato procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (c.d. di "nonna eroina") (Vol.224/A), si evidenziavano assegni circolari del Credito Bergamasco negoziati da Gandolfi Washington e Giovanni Adelfio, per diversi milioni, richiesti dal Coniglio e attinenti, a dire dello stesso, a forniture di eroina (Vol.206 f.19).

Specificava il Coniglio come Greco Carlo, coinvolto nel c.d. "blitz di Villagrazia", all'epoca fosse fidanzato con la

figlia di Gianni Adelfio (Vol.206 f.83) - (Vol.206 f.84) e cio' per meglio evidenziare i rapporti dello stesso con gli ambienti di mafia.

Riferiva, inoltre, il Coniglio come Brusa Domenico, che figurava prenditore di assegni da parte degli Adelfio, fosse, in realta', una persona che a Palermo spacciava eroina per conto di Gianni Adelfio (Vol.206 f.110).

Specificava, infine, come anche Salvatore Virzi', arrestato a Messina, spacciasse droga che acquistava da Franco e Gianni Adelfio (Vol.206 f.160).

Non vi sono, quindi, dubbi sul coinvolgimento dell'Adelfio nel traffico di stupefacenti in genere e sul suo ruolo di spacciatore di partite singole di eroina, non potendosi dubitare delle precise e circostanziate dichiarazioni del Coniglio, riscontrate dalla acquisizione, nel procedimento

contro Anselmo Vincenzo ed altri, di numerosi assegni negoziati dallo stesso imputato.

Dalla appartenenza dell'Adelfio alla associazione criminosa "Cosa Nostra" riferiva Salvatore Contorno il quale, nell'indicare i componenti della famiglia di Villagrazia - capeggiata da Nino Sorci -, inseriva tra questi Giovanni Adelfio, inteso "Giannuzzu" e cugino di Franco (Vol.125 f.10).

L'imputato, oltre ai reati associativi, deve rispondere anche del concorso nell'omicidio di Girolamo Teresi, di Di Franco Giuseppe e dei fratelli Fedexico.

I partecipanti alla riunione-tranello, nel corso della quale venivano soppressi i quattro, erano stati indicati al Contorno dallo stesso Mariano Marchese, altro componente della famiglia di Villagrazia.

La descrizione dei fatti relativi a tale plurimo efferato omicidio e' nelle pagine che specificamente trattano della eliminazione dei quattro uomini del Bontate.

Vi e' solo da ricordare come la presenza degli Adelfio - oltre alle ammissioni fatte da Mariano Marchese al Contorno - sia desumibile dalle dichiarazioni di Salvatore Coniglio, il quale, proprio parlando del villino ove Franco Adelfio trascorreva il suo periodo di latitanza, indicava lo stesso come ubicato nel fondo dei Sorci e, segnatamente, nello stesso edificio abitato da "Minu u riccu" (Vol.206 f.131).

Poiche' i quattro erano stati convocati nel "baglio" dei Sorci, non v'e' dubbio che presenti alla eliminazione degli stessi fossero anche i due cugini Adelfio, stante la loro appartenenza ai gruppi "vincenti" e la concomitante residenza di Franco Adelfio in quel "baglio".

A conferma ulteriore delle dichiarazioni del Coniglio e dell'Anselmo sul coinvolgimento dell'Adelfio nel traffico di stupefacenti, il Contorno precisava (Vol.125 f.124): "Giovanni

Adelfio, come ho già detto, è stato da me ben conosciuto come uomo d'onore e con lui ho partecipato a diverse riunioni anche per ragioni di svago. Mi risulta, perché era noto nel nostro ambiente, e per altro mi è stato da lui confermato, che si occupava dello spaccio della droga al minuto, in collegamento anche con i Pullara'. Ricordo di essermi più volte incontrato con lui per ragioni di svago (mangiare o giocare a carte) presso un magazzino che il suo cugino Franco Adelfio aveva nelle vicinanze di via Valenza, ove c'è la villa dove fu fatta irruzione dalla Polizia.

Il Giovanni Adelfio, pur occupandosi del commercio di mattonelle di ceramica, non vi si dedicava né gli dava particolare importanza tanto che alla fine dichiarò fallimento".

Da quanto sopra esposto, l'Adelfio va ritenuto responsabile di tutti i reati ascrittigli nel mandato di cattura n.361/84 (Capi 1, 10, 13, 22, 89).

Adelfio Mario

Adelfio Salvatore

Adelfio Mario e Adelfio Salvatore sono stati raggiunti dal mandato di cattura n.361 emesso da questo Ufficio in data 24.10.1984 e debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., artt.71 e 75 legge n.685/75, nonche' dell'omicidio di Teresi Girolamo ed altri.

Adelfio Salvatore, padre di Mario e fratello del piu' noto Franco, e' indicato insieme con il predetto figlio Mario, come uomo d'onore della famiglia di Villagrazia di Palermo, gia' capeggiata da Nino Sorci, inteso "Ninu u riccu".

Si e' gia' visto, parlando di Franco Adelfio, come Salvatore Coniglio abbia senza ombra di dubbio riconosciuto il villino nel quale, in Villagrazia, questi si nascondeva durante la sua latitanza.

Riferiva il Coniglio come l'Adelfio avesse trovato ospitalita' nello stesso edificio in cui dimorava il capo Mino Sorci e come in tale luogo lui si fosse piu' volte recato per incontrare il primo e per contrattare forniture di eroina.

Di Salvatore e Mario Adelfio si e' gia' detto parlando dell'omicidio di Girolamo Teresi, dei fratelli Federico e di Giuseppe Di Franco, attirati in un tranello nel baglio Sorci ed eliminati.

All'appuntamento i quattro si erano recati fiduciosi, trattandosi di una localita' di pertinenza del Sorci, grande amico di Stefano Bontate e, per questo, nulla temendo, stanti le garanzie offerte dallo stesso Sorci.

Secondo quanto appreso da Mariano Marchese, riferiva il Contorno come presenti alla soppressione dei quattro fidati amici di Stefano Bontate, fossero Franco Adelfio, il cugino Giovanni Adelfio, il fratello di Franco Adelfio,

Salvatore , e uno dei figli di quest'ultimo, nonche' Gambino Giuseppe, Profeta Salvatore, Capizzi Benedetto e Fascella Pietro.

L'indicazione del Marchese, pero', si rivelava imprecisa circa la presenza di Mario Adelfio che, in quella data, si trovava gia' da tempo ristretto a Pescara per scontare una lunga pena detentiva per una rapina consumata in quel centro.

Il Contorno, comunque, indicava i due Adelfio come componenti della famiglia di Villagrazia e riconosceva Mario Adelfio in una foto esibitagli (Vol.125 f.70).

La stretta connessione di tutti gli Adelfio con il loro congiunto Francesco nel traffico di stupefacenti e' stata costantemente ribadita dal Contorno, ne' puo' dubitarsi che la assidua presenza degli stessi Adelfio nel baglio Sorci fosse dovuta ad altri scopi se non a quelli connessi con gli illeciti traffici nei quali Franco Adelfio era inserito con ruolo di preminenza.

Precisava, del resto, il Contorno in un successivo interrogatorio:

"Conosco un solo uomo d'onore di nome Adelfio Mario e precisamente il figlio di un fratello di Franco Adelfio che abita nelle vicinanze dell'ufficio postale di Villagrazia, anzi nello stesso stabile, che a loro appartiene. Ignoravo che detto Mario Adelfio, che e' un giovane robusto e con capelli ricci, fosse stato arrestato a Pescara sin dal 1980. Fu Mariano Marchese che mi disse che nel baglio dei Sorci allorche' fu tesa la trappola a Teresi, Federico ed agli altri, c'era pure il nipote di Franco. Io ritenni di identificarlo nel Mario Adelfio che conoscevo, cioe' nel figlio di Salvatore, poiche' era lui che incontravo spesso nel magazzino dello zio Franco Adelfio.

Debbo, quindi, ritenere, se il Mario Adelfio era effettivamente all'epoca detenuto, che il Mariano Marchese si riferisse ad altro nipote di Franco Adelfio che non so chi possa essere.

Di Adelfio Salvatore posso dire, ovviamente, conoscendolo personalmente ed avendo incontrato molto spesso specie nel magazzino del fratello Franco, che anch'egli si occupava dello spaccio di droga a piccolo livello, circa mezzo chilo, un chilo. (Vol.125 f.125).

Del resto, non a caso il Marchese aveva indicato come presenti in detto baglio personaggi quali il Capizzi, il Profeta, il Gambino, tutti pesantemente raggiunti da prove certe in relazione al traffico di stupefacenti.

Adelfio Salvatore va, quindi, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il mandato di cattura n.361/84 (Capi 1, 10, 13, 22, 89), mentre Adelfio Mario va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il citato mandato di cattura (Capi 1, 10, 13, 22), ad eccezione del reato di cui alla lett.0), essendovi la prova che, all'epoca, era detenuto a Pescara (Capo 89).

Agate Mariano

Nei confronti di Mariano Agate venne emesso mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e, contestatigli i suoi accertati rapporti col catanese Benedetto Santapaola, ha sostenuto che trattavasi di conoscenza del tutto casuale.

L'imputato venne denunciato con rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 (Vol.15/B f.1) quale appartenente ai gruppi di mafia particolarmente legati alla cosca corleonese di Luciano Leggio, secondo le note rivelazioni di Giuseppe Di Cristina, ma all'epoca non venne nei suoi confronti adottata alcuna iniziativa giudiziaria.

Dal suddetto rapporto emerge che l'imputato, pastore sino all'eta' di 21 anni, aveva riportato fra il 1954 ed il 1960 diverse condanne per pascolo abusivo. Subito dopo era divenuto imprenditore, anche edile, dimostrando notevoli ed insospettate possibilita'. Costituiva, invero, le societa' Papetto Calcestruzzi ed Agate Calcestruzzi e prendeva a gestire col fratello una industria enologica, ottenendo contributi a fondo perduto dalla Cassa per il Mezzogiorno per oltre 200 milioni, al valore dell'epoca.

Tuttavia nel 1971 emetteva numerosi assegni a vuoto di modestissimo importo, tanto da far gravemente sospettare che cio' servisse per camuffare le sue floridissime condizioni economiche, in tempo cosi' incredibilmente breve raggiunte.

Nella societa' Papetto Calcestruzzi risulta aver lavorato sin dal 1974 Gaetano Riina, fratello del famigerato mafioso corleonese Salvatore Riina, e la circostanza appare particolarmente significativa alla luce di quanto si dira' appresso, tanto

piu' che dipendente della stessa societa' era anche tale Giovanni Leone, cioe' la persona che il 19 febbraio 1977 venne sorpresa insieme ai mafiosi palermitani Armando Bonanno e Giacomo Giuseppe Gambino, mentre tutti i predetti, armati fino ai denti, sostavano in Castelvetro nei pressi dell'abitazione di Ernesto Cordio, che, secondo notizie raccolte dagli inquirenti, si apprestavano ad uccidere.

Nello stesso rapporto del 25 agosto 1978 sono riportate le note rivelazioni fatte dal boss di Riesi Giuseppe Di Cristina, poco prima di essere ucciso, al Capitano dei Carabinieri Alfio Pettinato (vedi anche rapporto 21 giugno 1978 al (Fot.452307) e deposizione Pettinato (Vol.181 f.250)).

Il Di Cristina indico' l'Agate come una delle piu' importanti basi in Sicilia di Luciano Leggio, dicendolo anche "gestore in Mazara del Vallo di una cava di pietra, nella quale si nascondono grossi quantitativi di droga".

Tali rivelazioni ricevevano clamorosa conferma nel corso delle indagini di cui al procedimento contro Francesco Mafara ed altro; nel corso del quale anche l'Agate venne incriminato e rinviato a giudizio con sentenza-ordinanza del 3 settembre 1982 (e' stato poi condannato in dibattimento), dalla quale emerge ((Vol.194 f.1) e segg.) che in Bruxelles fu sequestrata al noto trafficante Albert Gillet una curiosa lettera, inviatagli dall' Agate, che invitava lo stesso Gillet e Francesco Mafara a prendere contatti con lui per intavolare trattative per la vendita di vino.

Come piu' esaurientemente esposto nel citato provvedimento, in realta' la missiva serviva da copertura ai viaggi che il Gillet avrebbe dovuto intraprendere per recarsi in Mazara dall'Agate nell'ambito del traffico delle sostanze stupefacenti.

Cio' trova conferma nelle dichiarazioni, raccolte nel corso di quelle indagini, di Eric Charlier, il quale riferi' di aver

appreso da Riccardo Cozzolino che gli Agate di Mazara del Vallo erano una delle cinque famiglie mafiose siciliane con un laboratorio di eroina.

Il Gillet, da parte sua, rese dichiarazioni ancora piu' gravi e specifiche nei confronti dell'Agate, anche dopo esser stato condannato in Belgio per traffico di droga. Chiari' che Agate Mariano e' un grosso esponente del traffico di eroina in Sicilia, rivelando di averlo piu' volte incontrato a Palermo insieme a Franco Mafara in occasione della consegna da parte sua di ingenti somme di denaro costituenti il prezzo di partite di droga fornite, e confermo' che la lettera dalla quale avevano preso le mosse le indagini gli era stata consegnata perche' cosi' potesse egli giustificare i suoi viaggi a Palermo, che nulla avevano a che fare col commercio del vino. Risultava per altro dalle indagini espletate che il vino prodotto dall'Agate non era stato mai destinato a commercio diverso da quello locale.

Gli stretti legami tra Francesco Mafara e l'Agate ed il coinvolgimento di costui nel traffico di droga sono stati appieno confermati da Salvatore Contorno il quale ha riferito (Vol.125 f.16), (Vol.125 f.19), (Vol.125 f.62), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.154), (Vol.125 f.187) di aver personalmente conosciuto l'imputato in esame presso il fondo Favarella di Michele Greco, dallo stesso attivamente frequentato, e di aver appreso proprio per confidenze fattegli da Francesco Mafara che l'Agate, del quale il Mafara era intimo, gestiva una raffineria di droga in Mazara del Vallo anche per conto dei Corleonesi (si ricordi a questo proposito che Gaetano Riina, fratello del piu' noto Salvatore, e' risultato dipendente dall'Agate nella Papetto Calcestruzzi).

Ha aggiunto il Contorno che l'Agate era altresì in molto stretti rapporti con l'altro grosso trafficante di droga Pietro Vernengo, il quale, durante un suo periodo di detenzione a Mazara del Vallo, nel cui carcere l'Agate spadroneggiava, aveva goduto di un trattamento di grande favore, tanto che il Contorno, sebbene latitante, era riuscito a recarsi a colloquio col detenuto.

E che l'Agate spadroneggiasse all'interno degli stabilimenti carcerari della zona emerge con ogni evidenza dal rapporto dei Carabinieri di Trapani del 25 gennaio 1985 (Vol.186 f.183), essendo stato accertato che durante un periodo di sua detenzione ivi l'Agate aveva goduto di uno scandaloso trattamento preferenziale sia in ordine ai colloqui con familiari ed estranei, sia in ordine alle disponibilità finanziarie, tollerate in misura superiore a quanto prescritto dai regolamenti, sia anche con riferimento a notizie su traduzioni o trasferimenti rivelatigli in anticipo.

Ma il Contorno non si e' limitato ad indicare l'Agate come grosso trafficante di droga legato ai Greco, ai Mafara ed ai Vernengo. Egli ne ha altresì rivelato la qualita' di "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, aggiungendolo addirittura, insieme, tra gli altri, a Benedetto Santapaola, ai membri della famigerata Commissione di Cosa Nostra, probabilmente tuttavia riferendosi all'organo interprovinciale di coordinamento al quale aveva gia' accennato Tommaso Buscetta.

Col suddetto Santapaola l'Agate risulta in ottimi rapporti, per sua stessa ammissione. Ne' per altro avrebbe potuto seriamente negarlo a seguito del contemporaneo arresto dei due, in sospette circostanze, nella zona di Campobello di Mazara.

Ed invero il 13 settembre 1980, all'indomani dell'omicidio del sindaco di Castelvetro, Vito Lipari, il Santapaola venne fermato dai Carabinieri mentre era in compagnia dei suoi fidi Rosario Romeo (poi ucciso a Catania nel marzo 1982)

e Francesco Mangion nonche' proprio di Mariano Agate (Fot.058198).

E doveva certamente trattarsi di un incontro per motivi molto seri se da Catania si era mosso un personaggio del calibro di Santapaola, accompagnato da due suoi fidi collaboratori. Certamente il pensiero corre all'omicidio verificatosi il giorno prima, ma non e' questa la sede idonea neanche per formulare delle ipotesi. E' il fatto stesso dell'incontro e la risibilita' dei motivi adottati per giustificarlo (acquisto di cocomeri) che sono estremamente significativi.

In realta' i legami dell'Agate col Santapaola rivelano la pericolosissima statura mafiosa dell'imputato in esame, che risulta estendere il suo potere anche in lontane citta' del Nord Italia e soprattutto su gruppi criminali catanesi o comunque a questi legati.

Ne sono prova le dichiarazioni di Roberto Miano (Vol.164 f.332), il quale ha riferito di essere stato dall'Agate

convocato a Mazara e di essersi ivi recato nel 1981 o 1982, accompagnato dal pregiudicato Giovanni Bastone. Ricevuto dall'Agate in uno stabilimento enologico, si era sentito ingiungere di piu' non opporsi al legame che la sua convivente, durante un suo periodo di detenzione, aveva contratto con tale Salvatore Fascella e, considerata la autorevolezza del personaggio, non aveva potuto far altro che piegarsi. Ha precisato inoltre il Miano che il Bastone, come era noto a tutti, era l'emissario a Torino dell'Agate, tanto da fargli sospettare che proprio per ordine dell'Agate era stato organizzato dal Bastone un attentato, poi fallito, ai danni di certo Vincenzo Denaro, un siciliano che trafficava in eroina.

Al Miano ha fatto eco Antonino Saia (Vol.164 f.316), il quale ha rivelato che il Bastone gli fece presente come fosse possibile approvvigionarsi di droga presso tale "zu Mariano" in

Sicilia. Dallo stesso Bastone e dal Miano aveva poi appreso che "zu Mariano" altri non era che il Mariano Agate.

Ha aggiunto il Saia che in effetti l'Agate fornì alla sua organizzazione circa mezzo chilo di eroina, che fu ritirato a Mazara da tale Cavasino, e che, come gli rivelò Orazio Giuffrida, era collegato con un misterioso personaggio torinese, detto "il professore", esponente della Massoneria ed in grado di ottenere favori da magistrati.

Ha riferito ancora che l'Agate aveva in Torino altri emissari, tra i quali un killer chiamato "Gianni il geometra o il ragioniere", e che, dopo il tentato omicidio del Denaro, del quale aveva parlato il Miano, c'era stata una riunione, con l'intervento dei fratelli Fidanzati e di Salvatore Ercolano, per stabilire il da farsi. Uno dei Fidanzati aveva proposto di rimettere ogni decisione

all'Agate, il quale aveva consigliato di lasciar perdere ogni questione. Aveva successivamente appreso il Saia che il Denaro, tornato in Sicilia, era stato ucciso a Mazara del Vallo oppure a Marsala.

Esplicitamente confermando poi gli stretti legami tra l'Agate ed il gruppo catanese di Benedetto Santapaola, già per altro evidenziati dagli episodi narrati, il Saia ha aggiunto che l'imputato in esame si fece promotore di un incontro perché fosse risolta ogni questione con Salvatore Ercolano, cognato del Santapaola, il quale dal gruppo dello stesso Saia era stato allontanato da Torino perché concorrente nel traffico degli stupefacenti.

A completamento del quadro probatorio concernente l'Agate, vanno ancora menzionate le dichiarazioni di Vincenzo Colletti (Vol.181 f.171) sui rapporti tra il predetto ed il padre Carmelo, noto mafioso dell'agrigentino

recentemente ucciso, nella cui agenda per altro il recapito telefonico dell'Agate risultava annotato insieme a quello di altri numerosissimi personaggi mafiosi (Vol.198 f.265).

Infine eccezionale riscontro a tutte le dichiarazioni raccolte a carico dell'Agate e' stato fornito dalle indagini condotte sulla s.p.a. Stella d'Oriente, societa' per la commercializzazione del pesce costituita inizialmente da Giuseppe Di Stefano e Giuseppe Mandalari, il solito personaggio che compare in tutte le inchieste concernenti il gruppo mafioso corleonese o quelli al primo piu' vicini.

Successivamente assunsero la qualita' di soci, tra gli altri Mariano Agate e suo fratello Giovan Battista; Rosa Riggio, moglie di quel Bastone menzionato nelle dichiarazioni del Miano e del Saia; Pietro Vito Maggio, coniugato con Pietra Cardinetto, la cui sorella Vita e' moglie di Gaetano Riina, fratello di Salvatore; Antonietta

Costanzo, zia acquisita dei fratelli Nuvoletta di Marano di Napoli; Jolanda Cristoforetti, moglie di Giuseppe Cristoforetti, anch'egli imputato nel presente procedimento per traffico di stupefacenti; Giovanna Rallo, moglie di Antonino Riservato, il quale si trovava insieme all'Agate ed al Santapaola allorché costoro vennero arrestati in Campobello di Mazara; Maria Orlando, madre dei fratelli Nuvoletta (Fot.453184).

E se non è stato possibile acquisire prove certe sulla funzione di copertura di traffici illeciti che si è sospettato avesse la società, è enormemente significativa la riunione in unico organismo societario di siffatti personaggi, tutti appartenenti o comunque collegati a Cosa Nostra.

Per tutte le suesposte risultanze l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

**Aglieri Giorgio**

Suocero di Pietro Vernengo, coinvolto nelle indagini conseguenti all'operazione di polizia che il 19 ottobre 1981 condusse all'arresto, in un villino di via Valenza, di numerosi appartenenti a cosche mafiose, ivi riuniti. Ed invero, indicato da Pietro Di Miceli come proprietario della villa e, comunque, come la persona che ne deteneva le chiavi di accesso, nella sua abitazione, immediatamente sottoposta a perquisizione, venne ritrovata ingente quantita' di denaro anche in valuta estera.

Coinvolto altresì nelle indagini conseguenti alla scoperta, avvenuta l'11 febbraio 1982, di una raffineria di eroina nella via Messina Marine di Palermo, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura n.52/82 dell'8 marzo 1982 e mandato di cattura n.372/82 del 23 settembre 1982, con i quali gli vennero

contestati i reati di cui all'art.75 legge 22.12.1975 n.685; artt.71 e 74 legge cit.; furto aggravato di energia elettrica ed evasione della relativa imposta erariale.

Denunciato, infine, con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente alle cosche mafiose c.d. "vincenti", con ordine di cattura n.172/82 del 28 luglio 1982 e mandati di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e n.237/83 del 31 maggio 1983, gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

L'Aglieri si mantenne latitante sino al 14 settembre 1982 allorché venne tratto in arresto mentre, in compagnia di Pietro Senapa, si trovava a bordo di un'autovettura intestata a Diego Lucchese (zio dell'imputato Giuseppe Lucchese) ed in possesso di una comunicazione giudiziaria inviata a Giovanni Prestifilippo (Vol.7 f.35).

Interrogato, manifestò di essere in preda a disturbi mentali, pronunciando frasi sconnesse ed incomprensibili.

Dell'Aglieri si parla ampiamente nella parte della sentenza che tratta della scoperta della raffineria di via Messina Marine.

In data 6 agosto 1983 venne a morte per impiccagione presso l' Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, ove trovavasi ricoverato in osservazione (fasc. pers. f.88).

Va prosciolto da tutti i reati ascrittigli, estinti per morte dell'imputato.

Alaimo Rosolino

Con rapporto del 14/2/1984 il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo denunciava, a piede libero Alaimo Rosolino perche' ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento personale nei confronti del latitante Madonia Giuseppe, colpito da mandato di cattura emesso da questo Ufficio il 19/10/83, con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt. 416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Riferiva il verbalizzante che, nel corso delle investigazioni dirette alla cattura del Madonia, erano state autorizzate dall'autorita' giudiziaria intercettazioni telefoniche sulla utenza intestata a Santoro Giovanna, moglie del latitante, e su quella installata presso il bar "Trink" sito in via Paladini di Caltanissetta.

Dall'ascolto delle conversazioni telefoniche emergeva in modo chiaro ed incontrovertibile, che lo Alaimo Rosolino aveva aiutato il Madonia ad eludere le ricerche degli organi di polizia consentendo che dell'utenza installata nella sua abitazione si servisse lo stesso Madonia, al quale aveva dato ospitalita' nella sua abitazione.

In particolare, dal tenore della conversazione telefonica intercettata alle ore 21 del 12/12/1983 si evince che il Madonia Giuseppe si trovava nell'abitazione della Migliara Carmela (moglie dell' Alaimo Rosolino, cugino del Madonia Giuseppe) e che costei, dopo avere chiamato l'utenza installata nella abitazione del latitante ed avere contattato la di lui moglie Santoro Giovanna, la metteva in comunicazione con il marito.

Promossa l'azione penale contro l'Alaimo Rosolino in ordine al reato p. e p. dall'art.378 C.P. nel corso della disposta formale istruzione veniva emesso mandato di cattura nei confronti dell'imputato, il quale

respingeva l'addebito precisando che la persona che la moglie aveva messo in comunicazione con la Santoro Giovanna si identificava per tale Vara Ciro, marito della sorella della moglie, che era venuto a farle visita.

All'esito delle indagini istruttorie il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere del reato contestatogli come in epigrafe.

Cio' premesso, va osservato che le emergenze processuali hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato, quali si desumono dalla inattendibile e incongruente discolpa addotta dallo stesso (Vol.116/R f.231) secondo cui il cognato Vara Ciro (marito della sorella della moglie) avrebbe reso visita alla Migliara Carmela da solo ed in sua assenza, ad una ora a dir poco inconsueta (circa le ore 21) e, approfittando del fatto che la moglie aveva telefonato alla Santoro, avrebbe chiesto ed ottenuto di comunicare con la predetta; a cio' si aggiunga che, qualora l'uomo presente nell'abitazione

della Migliara fosse stato persona diversa dal Madonia Giuseppe, non troverebbe alcuna logica spiegazione la circostanza che il Vara Ciro e il Rizzo Salvatore si dovessero incontrare nell'abitazione della Santoro, che in quel momento era sola in casa, e per giunta a sera inoltrata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono appare aderente alle emergenze istruttorie disporre la celebrazione del dibattimento nei confronti dell'imputato Alaimo Rosolino in ordine al reato contestatogli come in epigrafe (capo 428).

Alario Vittorio

Nei confronti di Vittorio Alario venne emesso mandato di comparizione del 17 settembre 1983, con il quale gli fu contestato il reato di falsa testimonianza.

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata alla scoperta del laboratorio per la raffinazione di eroina in via Messina Marine gestito, tra gli altri, da Nicola Di Salvo.

Nel corso delle indagini bancarie espletate su costui emerse che egli aveva tratto sulla Cassa Rurale ed artigiana di Monreale in data 7 aprile 1980, un assegno da lire 1.500.000 all'ordine dell'Alario. Costui, pregiudicato per contrabbando di tabacchi, nego' di conoscere il Di Salvo e, per giustificare il possesso dell'assegno, sostenne che gli era stato dato da un parente, ovviamente poi deceduto, in restituzione di prestiti

(Vol.6/S f.250) + (Vol.7/S f.91).

La espletata perizia grafica ha, invece, accertato che il nome dell'Alario, quale prenditore dell'assegno, era stato scritto dalla stessa mano del traente, e cioe' da Nicola Di Salvo (Vol.10/S f.1), per cui e' di tutta evidenza che i due si conoscono. All'Alario dunque e' stato contestato il delitto di falsa testimonianza, per rispondere del quale va rinviato a giudizio (capo 435 dell'epigrafe).

Alberti Gerlando n. 18.10.1947

Nei confronti di Gerlando Alberti nato a Palermo il 18 ottobre 1947, nipote del piu' noto Gerlando Alberti di Giovanni, venne emesso, a seguito delle dichiarazioni di Armando Fragomeni, mandato di cattura n.93/84 del 20 marzo 1984, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P.. Venne successivamente incluso nel mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, oltre alla suddetta imputazione, gli furono contestate quelle di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

L'imputato e' rimasto latitante.

La sua appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e' provata dalle dichiarazioni di Armando Fragomeni (Vol.18 f.240) e (Vol.27 f.67), il

quale, rivelando di essere un trafficante di cocaina sulle piazze di Torino e Brescia, ha riferito che nell'estate del 1980, su indicazione di Antonio Vessichelli, personaggio anch'esso coinvolto nel traffico di droga, presentatogli da Tommaso Buscetta presso il maneggio di Moncalieri, compì un viaggio in Sicilia per rifornirsi di cocaina.

In Palermo il Fragomeni contatto' un meccanico di Carini che gli fissò un appuntamento al quale si presentarono Salvatore Procida e Nicola Faraone, già dallo stesso Fragomeni conosciuti quali spacciatori di droga in Torino, i quali erano in compagnia di tale Tony Gerlandi. Costui nell'occasione telefonò al Vessichelli rimproverandolo per il fatto di aver mandato suoi amici in Sicilia, in pieno agosto, a rifornirsi di droga senza dare preavviso alcuno, tanto da mettere in apprensione gli aderenti all'organizzazione che, infatti, all'appuntamento con il Fragomeni, insospettiti dagli andirivieni di

costui in Palermo per cercare di contattarli, si erano presentanti armati.

Alla scoperta dell'indentita' del Tony Gerlandi ha fornito un prezioso contributo l'imputato Salvatore Procida, il quale ha rivelato di essere cugino per parte di madre del Gerlando Alberti Junior, la cui fotografia, mostrata al Fragomeni, ha consentito l'identificazione dell'imputato di cui trattasi nella persona alla quale lo spacciatore di Torino era stato avviato in Palermo per rifornirsi di cocaina.

Quanto poi all'attendibilita' del Fragomeni, basta osservare che il racconto del suo viaggio a Palermo ha trovato riscontro sicuro sia nella verificata presenza alberghiera del predetto, insieme agli amici Concetto Cammisa ed Orazio Amato, presso il Motel Agip di Palermo il 15 e 16 agosto 1980 (Vol.71 f.105), sia nelle ammissioni del Procida (fasc. pers. f.6), del Nicola Faraone (fasc. pers. f.4) e di Anna Colizzi

(Vol.27 f.76) convivente di quest'ultimo, circa un viaggio a Palermo da costoro insieme compiuto nell'estate di quell'anno con una Volkswagen Maggiolino color verde, cioè proprio a bordo dell'auto nella quale il Fragomeni ha riferito averli visti.

Inoltre le indicazioni del Fragomeni circa il villino di Carini, presso il quale era stato indirizzato per rifornirsi di droga corrispondono perfettamente alla ubicazione dell'immobile in contrada Giummarra di Villagrazia di Carini, di proprietà di Matteo Buccola, dove il 26 agosto 1980 venne scoperta una attrezzatura per la raffinazione dell'eroina nel corso delle indagini che condussero al clamoroso arresto di Gerlando Alberti sr. e di alcuni chimici francesi (Vol.71 f.105).

Infine, sempre secondo le dichiarazioni del Fragomeni, nel corso della permanenza di costui in Palermo, egli da una delle persone contattate fu consigliato di recarsi a consumare

i pasti presso la pizzeria New York City (in realta' New York Place), che disse essere di Tommaso Buscetta ed ove in effetti lavoravano i figli di costui Antonio e Benedetto, essendone titolare la figlia Felicia.

Non puo' pertanto dubitarsi dall'inserimento del Gerlando Alberti di Santo nell'organizzazione criminosa alla quale gli e' stato contestato di appartenere, stanti i suoi evidenti collegamenti, da un lato, con il Faraone e con il Procida e dall'altro con lo zio omonimo e con Tommaso Buscetta ed il suo inserimento nel traffico delle sostanze stupefacenti.

Va conseguentemente rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con mandato di cattura n.323/84, che integra ed assorbe quello precedente n.93/84.

Alberti Gerlando n.18.9.1927

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura n.170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, venne altresì emesso nei suoi confronti il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli i suddetti reati, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 n.685 del 1975.

Nel corso dell'istruzione vennero quindi riuniti al procedimento quello trasmesso dall'autorità giudiziaria di Milano a seguito

di sentenza di incompetenza territoriale del 4 gennaio 1985 (carpetta 85), nei suoi confronti promosso per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (vedi ordine di cattura P.M. Milano del 9 febbraio 1983) e quello da tempo pendente dinanzi a questo Ufficio Istruzione nei confronti dello stesso Alberti ed altri, per il reato di cui all'art.416 C.P. (vedi mandato di comparizione del 3 novembre 1982) a seguito delle rivelazioni di Giuseppe Di Cristina ((Vol.1/M) e segg.).

L'imputato, asserendo di essere in preda a gravi disturbi mentali, non ha mai reso alcuna dichiarazione nel corso del processo principale ed ha dichiarato di volersi avvalere della facolta' di non rispondere nel corso dei procedimenti allegati.

L'Alberti e' l'indiscusso protagonista delle cronache giudiziarie degli ultimi decenni, anche se, alla luce delle attuali e piu' approfondite conoscenze degli organigrammi dell'associazione mafiosa, appare

giustificato l'assunto di Tommaso Buscetta, secondo cui si sarebbe verificata una enfaticizzazione del personaggio da parte delle Forze di Polizia e degli organi di stampa.

Gia' nel lontano 1973, invero, Leonardo Vitale (Fot.452221) lo aveva indicato come appartenente alla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, pur in posizione di subordinazione a Giuseppe Calo', anch'esso accusato di essere ai vertici della organizzazione dallo sventurato "picciotto" di Altarello, le cui preziose rivelazioni furono, come ora puo' ben dirsi, estremamente sottovalutate con cosi' tragiche conseguenze nella lotta alla criminalita' mafiosa.

Ne' allora l'Alberti era per gli organi inquirenti uno sconosciuto, essendo invece ben noti i suoi saldi legami con i vertici delle associazioni criminali dell'isola. Fra l'altro il 17 giugno 1970 era stato controllato a Milano, a breve distanza dall'abitazione di Gaetano Fidanzati, a bordo di grossa autovettura, di proprieta' della madre di Francesco Scaglione, insieme a

Gaetano Badalamenti, Giuseppe Calderone ed i sedicenti Adalberto Barbieri e Renato Martinez Caruso, poi identificati in Tommaso Buscetta e Salvatore Greco "cicchiteddu" (vedi rapporto Carabinieri 25.8.1978 in ((Vol.1/M) e segg.) e rapporto Squadra Mobile 22.5.85 (Vol.215 f.87)).

Nel febbraio del 1978 e nei primi giorni del mese successivo Giuseppe Di Cristina, noto capomafia di Riesi, poco prima di essere ucciso, nel corso di informali colloqui col brig. Pietro De Salvo ed il Cap. Alfio Pettinato (vedi rapporto 25 agosto 1978 citato e rapporto 21 giugno 1978 (Fot.452307)) forniva interessantissime notizie sulle organizzazioni mafiose ed i loro aderenti (vedi anche deposizione Alfio Pettinato (Vol.181 f.250)), soffermandosi anche sull'Alberti, dallo stesso indicato come esponente dell'ala moderata della mafia, insieme a Gaetano Badalamenti, Salvatore Greco "cicchiteddu" e Rosario Di Maggio.

Anche le rivelazioni di Di Cristina non sfociarono, come era da attendersi, in incisive azioni giudiziarie, anzi, stralciati gli atti che le riguardavano dal procedimento concernente l'omicidio del Ten. Col. Giuseppe Russo, rimasero praticamente lettera morta sino all'emissione, in data 3 novembre 1982, di mandato di comparizione per il reato di cui all'art.416 C.P. nei confronti dell'Alberti nonche' di Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella, Bernardo Brusca, Giacomo Giuseppe Gambino, Gaetano Badalamenti e Rosario Di Maggio ed alla successiva richiesta di proscioglimento per insufficienza di prove di tutti i predetti formulata dal P.M. nella requisitoria del 10 aprile 1984 (Fot.036727). Con ordinanza del 28 settembre 1984 (Fot.036736), tuttavia, il procedimento e' stato opportunamente riunito a quello gia' pendente, sostanzialmente per gli stessi fatti, nei confronti di tutti i predetti (ad eccezione

del Di Maggio, frattanto deceduto) a seguito del rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90).

Altro procedimento s'era nel frattempo instaurato nei confronti dell'Alberti a seguito del rapporto congiunto dei Centri Interprovinciali Criminalpol Lombardia-Sicilia Palermo e Lazio Umbria del 7 febbraio 1983 (052808), concernente, con riferimento al suddetto imputato, le sue attività criminose nel nord Italia in stretto collegamento con gli esponenti mafiosi ivi operanti. Emergeva, in particolare, dalle dichiarazioni, poi giudizialmente confermate, di Luciano Ferri (Vol.86 f.138), Gabriella Tasso ((Vol.18 f.116), (Vol.86 f.135) e (Vol.132 f.123)) e Giorgio Fontanella (Vol.86 f.141) che l'Alberti, unitamente ad Ugo Martello, Alfredo Bono, i fratelli Fidanzati, Tommaso Buscetta e

Gaetano Carollo, era fra gli abituali frequentatori della sede della Datra s.r.l. nella via Larga 13 di Milano, luogo di convegno di personaggi dediti alle piu' svariate illecite attivita'.

Veniva, anche nei confronti dell'Alberti, per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., emesso in forza di tali risultanze, da parte del Procuratore della Repubblica di Milano, ordine di cattura del 9 febbraio 1983. Quindi quell'Autorita' giudiziaria dichiarava la propria incompetenza per territorio, trasmettendo gli atti a Palermo, ove anche questo procedimento veniva riunito a quello gia' contro l'Alberti pendente.

Gia' dal 1980 l'imputato si trovava tuttavia detenuto a seguito della nota scoperta, in data 25 agosto 1980, delle raffinerie di eroina di Villagrazia di Carini e contrada S. Onofrio di Trabia, gestite con l'ausilio di taluni chimici francesi dall'Alberti, arrestato nell'occasione e di recente raggiunto da severa condanna nel relativo procedimento.

Altra severa condanna e' stata riportata dall'Alberti in esito al procedimento recentemente conclusosi dinanzi al Tribunale di Venezia per i suoi collegamenti con i fornitori orientali di morfina-base ((Vol.225 f.285) e segg.).

Ma anche nel corso del presente procedimento sono stati raccolti numerosi elementi che provano il perdurante inserimento dell'Alberti nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Awad Ahmed Aziz, cittadino siriano, ha confessato di essersi recato nell'estate del 1979 in Sicilia assieme ad un altro trafficante, tale Hashim, e di avere incontrato presso una villa sita in prossimita' di Palermo, una persona tarchiata, dall'apparente eta' di cinquant'anni, con pochi capelli e con occhiali, da lui fotograficamente riconosciuta in Gerlando Alberti. Quest'ultimo nell'occasione consegna' all' Hashim un cospicuo numero di assegni, costituenti, all'evidenza, il

pagamento di partite di droga fornitegli  
(Vol.8/A f.16).

Alfredo Pastura poi ha riferito ((Vol.8/B  
f.1) - (Vol.8/B f.14), (Vol.8/B f.106) -  
(Vol.8/B f.165)) che un suo correo, tale  
Messina, gli aveva promesso di metterlo in  
contatto a Palermo con uno dei capi delle  
organizzazioni mafiose, dedito al traffico di  
sostanze stupefacenti, ed il secondo ha  
dichiarato che un suo compagno di detenzione,  
Paolo Aprile, si riforniva di eroina dai  
componenti della famiglia Ciulla, operante in  
Milano, i quali erano collegati in posizione  
subalterna al "Paccare'" (noto soprannome dell'  
Alberti).

Michele D'Aloiso ha aggiunto, ((Vol.8/B  
f.1), (Vol.8/B f.49)-(Vol.8/B f.55), (Vol.8/B  
f.200)-(Vol.8/B f.238))

inoltre, che, pur sapendo l'Alberti detenuto da un paio d'anni, non lo aveva sorpreso il fatto che egli continuasse a dirigere il traffico di droga, giacche' e' notorio che nonostante la detenzione i mafiosi reclusi continuano a mantenere i rapporti con l'esterno.

Armando Fragomeni (Vol.18 f.240), dopo aver confessato di essere un commerciante di droga, ha riferito di essersi recato nel 1979 a Milano insieme ai suoi amici Paolo Borgna ed Emilio Guccione e di avere incontrato in un ristorante di quella citta' lo stesso Alberti, insieme ad uno dei fratelli fidanzati, per l'acquisto di una partita di cinque chili di eroina.

Gennaro Totta ((Vol.4 f.279), (Vol.4/A f.72) e segg.), inoltre, dopo aver confessato l'intimita' dei suoi rapporti con Vincenzo Grado, ha dichiarato di aver appreso da

costui che i suoi fratelli erano in ottimi rapporti con Gerlando Alberti sin dall'inizio della guerra di mafia.

Stefano Calzetta (Vol.11 f.60), accennando ad Antonino Vernengo, ha riferito che quest'ultimo era detto "Ninu u dutturi" poiche' si era impadronito della tecnica di raffinazione dell'eroina insegnatagli dai chimici francesi coinvolti nella raffineria di Gerlando Alberti scoperta a S. Onofrio.

Altre deposizioni riguardano il periodo successivo all'arresto dell'Alberti e dimostrano il suo perdurante attivo inserimento, anche in regime carcerario, nei vertici delle organizzazioni mafiose, nonostante un sospetto progressivo calo del suo prestigio, probabilmente cagionato dal danno inferto all'organizzazione a causa della scoperta delle raffinerie dallo stesso gestite.

Antonio Federico (Vol.87 f.56) ha riferito di averlo incontrato nel carcere di Volterra e di aver

notato che ivi egli, evidentemente per il suo "spessore" mafioso, godeva di grande prestigio fra i detenuti.

Giovanni Melluso (Vol.87 f.77) ha aggiunto che l'Alberti, dedito al traffico di droga ed ai sequestri di persona, gli era stato indicato da tale Salvatore Ugone come uno dei capi delle organizzazioni mafiose e che il medesimo, nonostante l'iniziale opinione contraria del Melluso, contava molto (assieme a Luciano Leggio) pur dopo l'arresto compiuto.

Analoghe affermazioni ha reso Salvatore Maltese (Vol.27 f.87), il quale ha riferito di voci correnti nell'ambiente carcerario che indicavano l'Alberti come uno dei capi dell'organizzazione mafiosa, dedito al grande traffico di stupefacenti.

Dalle stesse voci, risultate perfettamente puntuali, il Maltese aveva inoltre appreso che l'Alberti, per alleviare la sua posizione processuale, aveva preso a fare il

pazzo, ottenendo di essere ricoverato presso un Ospedale Psichiatrico, cioe' quello di Reggio Emilia, dove egli, nel corso del suo interrogatorio, ha simulato di non esser sano di mente.

Salvatore Coniglio ((Vol.206 f.88), (Vol.206 f.97) e (Vol.206 f.131)), riscontrando sul punto ilMaltese, ha rivelato che l'Alberti era stato violentemente percosso presso il carcere dell'Ucciardone, dove si tramava per ucciderlo, perche' non piu' gradito alle cosche "vincenti".

Tale disegno sarebbe stato sventato dall'autorevole intervento di Pietro Lo Iacono, allora conclamato boss dell'Ucciardone.

La circostanza riferita dal Coniglio trova riscontro nella nota in data 9 febbraio 1983 della Casa Circondariale di Palermo (f.17 fasc. pers.), dalla quale emerge che il giorno prima l'Alberti era stato trovato riverso a

terra con diffuse ecchimosi al volto ed aveva "ovviamente" riferito di esser scivolato accidentalmente per le scale.

Una indiretta spiegazione dell'accaduto si trae dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale ha riferito di un suo colloquio con Giuseppe Calo', capo della "famiglia" di Porta Nuova (quella di appartenenza dell'Alberti e dello stesso Buscetta), nel corso del quale il suddetto si era mostrato adirato per la scoperta del laboratorio di eroina gestito dall'Alberti, che non lo aveva informato di cio' che stava facendo.

Lo stesso Buscetta ha inoltre riferito dell'Alberti con dovizia di particolari ((Vol.124 f.11), (Vol.124 f.111), (Vol.124 f.112), (Vol.124 f.118); (Vol.124/A f.2), (Vol.124/A f.35), (Vol.124/A f.36),

(Vol.124/A f.83), (Vol.124/A f.104); (Vol.124/B f.13)) confermandone l'appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.

Ha precisato di conoscerlo bene e di sapere che, per il suo carattere solitario e scontroso, non riscuoteva eccessivo credito presso il suo capo famiglia Giuseppe Calo', dal quale tuttavia, come il Buscetta apprese durante la sua detenzione dallo stesso Alberti, che mostrava non attribuire al fatto alcuna importanza, era stato nominato suo consigliere.

Salvatore Contorno, infine ((Vol.125 f.11), (Vol.125 f.127), (Vol.125 f.139)), ha confermato anch'egli l'appartenenza dell'Alberti alla famiglia di Porta Nuova capeggiata dal Calo'.

Gran copia di prove, pertanto, sussiste sulla responsabilita' dell'imputato in ordine ai

reati ascrittigli col mandato di cattura  
n.323/84 (che integra ed assorbe tutti i  
precedenti provvedimenti), per rispondere dei  
quali l'Alberti va rinviato a giudizio.

Alduino Francesco Paolo

L'Alduino e' indicato dal Buscetta, quale componente della famiglia mafiosa di Partinico, il cui capo e' Geraci Antonio, detto Nene', e della quale, oltre allo Alduino, fanno parte altro Geraci Antonino, piu' giovane del primo, nonche' Nania Filippo, Nania Antonino, Coppola Giacomo, Coppola Domenico e Bertolino Giuseppe, che ne era stato il capo, prima del Geraci "Nene'" (Vol.124 f.18) e (Vol.124/A f.68).

Riferisce il Buscetta di avere appreso tutto cio' che riguarda la famiglia di Partinico, da Coppola Domenico, detenuto per circa due anni insieme a lui allo Ucciardone per sequestro di persona. Il Coppola, che peraltro il Buscetta aveva gia' conosciuto dal 1965 in poi a New York, ove entrambi

gestivano una pizzeria, e che il Buscetta sapeva fin da allora essere un "uomo d'onore" della famiglia di Partinico, gli aveva appunto confidato i nomi degli aderenti a tale famiglia, tra cui quello dello Alduino Francesco Paolo.

Considerato che quanto riferito al Buscetta dal Coppola Domenico deve ritenersi pienamente attendibile, in quanto proveniente da un componente della cosca, il quale non puo' non essere a conoscenza della identita' delle altre persone che ad essa appartengono, va ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza per l'utile celebrazione del dibattimento nei confronti dell'Alduino Francesco Paolo in ordine ai reati associativi allo stesso ascritti.

Va, quindi, disposto il di lui rinvio a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 2 del mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 (capi 1 e 10).

A ben diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga

e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ascritti al detto imputato.

Invero, in assenza di fatti ed accuse specifiche, e non emergendo dalle dichiarazioni del Buscetta che l'Alduino rivesta, in seno alla famiglia mafiosa di Partinico, una posizione di particolare rilievo, non vi sono elementi per potere affermare che il prevenuto sia partecipe di siffatta illecita attivita', e comunque sia destinatario degli utili da tale attivita' derivanti.

Nei confronti dell' Alduino pertanto va disposto non doversi procedere per non aver commessi i fatti, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 3 e 4 del citato mandato di cattura (capi 13 e 22).

Alfano Paolo

Alfano Paolo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.170 del 26.7.82 - artt.416 C.P. e 75 legge n.685/75;

b) m.c. n.343 del 17.8.82 - artt.416 C.P. e 75 legge n.685/75;

c) m.c. n.237 del 31.5.83 - artt.416 C.P. e 75 legge n.685/75;

d) m.c. n.373 dell'8.8.83 art.71 legge n.685/75 (lett.g); detenzione e porto di arma (lett.h-i); artt.423, 424 C.P. (lett.f).-

e) m.c. n.372 dell'8.8.83 omicidio Ambrogio Giovanni e delitti connessi (lett.g-h-i) - omicidio Lo Nigro Francesco e delitti connessi (lett.r-s-t); omicidio Benfante Giovannie delitti connessi (lett.u-v-z);

f) m.c. n.274/83 del 2.1.84 - sequestro, omicidio di Pedone Ignazio e Manzella Cesare, furto di auto;

g) o.c. n.289/83 del 2.1.84 - detenzione e porto di esplosivi (lett.a-b); danneggiamento e tentata estorsione in danno della Max Mayer Duco (lett.e-f);

h) m.c. n.323/84, con il quale si contestavano all'Alfano i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., artt.71 e 75 legge n.685/75 ed altro.

In tale ultimo mandato di cattura si intendono assorbiti i provvedimenti di cui alle lett.a),b),c),e),f),g), mentre, sempre con detto mandato di cattura, venivano contestati all'Alfano il danneggiamento e la tentata estorsione in danno di Dominici Andrea, nonche' i danneggiamenti in pregiudizio di Ambrogio Giovanni e Calzetta Vincenzo.

Alfano Paolo, inteso "Pietro Zappuni", e' risultato essere uno dei killer piu' fidati e spietati del clan di Corso dei Mille, capeggiato da Filippo Marchese

Uomo molto vicino, agli Zanca, e da questi utilizzato per vari omicidi, estorsioni e danneggiamenti, e' ben conosciuto da Stefano Calzetta.

Assiduo frequentatore dei "Bagni Virzi'", vive una intensa vita di "relazione" con gli Zanca, amici, a loro volta del Calzetta che, cosi', ne puo' seguire da vicino le numerose imprese criminali.

Dalle dichiarazioni del Calzetta si evince come lo stesso Alfano nutra molta diffidenza verso Virzi' Salvatore e Matranga Giovanni, soci nel traffico di cocaina, si' da incaricare lo stesso Calzetta di riferire a lui e a Onofrio Zanca tutto cio' che possa riguardare i due e, in speciale modo, il Virzi'.

Dalle dichiarazioni del Calzetta (cfr.fascicolo personale dello stesso) emerge la figura dell'Alfano come grande trafficante di droga, interessato alla raffineria di Via Messina Marine e, seppure per piccole quantita', interessato al traffico di cocaina.

Il Calzetta riferisce, infatti, di aver visto il Virzi' consegnare 50 gr. di tale sostanza all'Alfano, come pure riferisce che la sera prima del decesso del Virzi', esso Alfano lo aveva invitato a casa sua per consumare cocaina che, comunque, in quella occasione non assume, pur mettendola a disposizione degli ospiti.

Nella parte relativa agli omicidi dei Ficano si e' trattato lungamente della sparatoria ai Ciaculli (la c.d. tufiata) nel corso della quale Giovannello Greco e il suo amico Romano Giuseppe avevano tentato di uccidere Pino Greco, e in tale occasione si e' visto come lo stesso Alfano avesse appreso, con grande agitazione, tale notizia, commentandola animatamente con Melo Zanca.

Il Calzetta, poi, lo indica come uno degli estortori dei suoi fratelli, dai quali percepisce il "pizzo", nonche' come amico di Nangano Giuseppe, per conto del quale ottiene dal Virzi' e dal Matranga la

restituzione di un cane, sfuggito al predetto Nangano e recuperato dai due.

Sempre il Calzetta vede l'Alfano ricevere da Lucchese, gestore del negozio di Spadaro Anna, una grossa somma di denaro, come pure lo vede partecipare a riunioni di mafia presso la "Edilceramica" di Gaetano Tinnirello.

E' indicato come autore dell'omicidio Lo Nigro e dell'omicidio Scalici, nonche' come autore di "lupare bianche" per conto degli Zanca.

Da tempo latitante, viene arrestato il 12.3.83 su precisa indicazione del Calzetta che, cosi', offre un primo, importante, riscontro alla veridicita' delle sue dichiarazioni.

Tali episodi, riferiti con altri dal Calzetta, danno l'esatta misura dello inserimento dell'Alfano nel sodalizio criminoso e, segnatamente, del ruolo dell'imputato come "uomo d'azione" della cosca di Corso dei Mille.

L'Alfano, comunque, ha una sua collocazione precisa all'interno del traffico di stupefacenti, come già si è ampiamente visto trattando della raffineria di eroina di via Messina Marine.

I Carabinieri, come detto, seguendo l'autovettura usata da Vernengo Pietro, erano riusciti a localizzare la raffineria e, nel corso della perquisizione, non riuscivano a fermare Di Salvo Nicola e Alfano Paolo, proprietario il primo del villino nel cui interno il laboratorio era stato impiantato ed il secondo dell'attiguo villino.

Al momento dell'intervento dei Carabinieri, infatti, l'Alfano veniva visto transitare da un villino all'altro e, così, riusciva ad avvertire il Di Salvo che, a sua volta, si eclissava.

Le due costruzioni, infatti, erano in fase di edificazione ed avevano un ponteggio unico: l'Alfano veniva riconosciuto da uno dei militari operanti e dal muratore Salomone Giovanni (Vol.3) come colui che si era spostato da un villino all'altro.

Tratto in arresto su specifica indicazione del Calzetta, l'Alfano giustificava questa sua precipitosa fuga con la necessita' di evitare la contestazione del reato di costruzione abusiva. Tale giustificazione, ovviamente, appare del tutto risibile, a meno che l'Alfano non abbia voluto diventare il primo latitante del Paese per costruzione abusiva, sempre, considerando la "latitanza" nella sua accezione non tecnica, non essendovi mai stato un ordine di cattura, ne' per lui ne' per altri, per tale reato.

In realta' la presenza dell'Alfano nel complesso bi-familiare adibito a laboratorio per la trasformazione di morfina base in eroina, era dovuta a contingenti motivi di gestione dello stesso e cio', tra l'altro, conferma quanto sul punto aveva dichiarato, come detto, Calzetta Stefano.

Oltre all'inserimento nel grande giro della raffinazione e del traffico di eroina, l'Alfano commerciava anche singole partite di stupefacenti: si e' gia' detto come il

Calzetta fosse stato presente alla cessione di gr.50 di cocaina al predetto da parte di Salvatore Virzi' e come, la sera prima del decesso dello stesso, fosse stato invitato da esso Alfano ad una festicciola con relativa sniffata di coca.

Riferiva, inoltre, il Calzetta come Bronzini Alessandro, alias "il fachiro", fosse collegato con gli Zanca e con lo stesso Alfano nel traffico di stupefacenti, e come, in una occasione, avesse visto detto Bronzini consegnare a Zanca Giovanni di Cosimo e allo stesso Alfano una valigetta 24-ore piena di mazzette da lit. 50 mila nella quale, prelevato il denaro, il "fachiro" riponeva una busta in plastica consegnatagli da uno degli Zanca (Vol.11 f.23) - "Pietro Zappuni", comunque, non solo e' un elemento di spicco all'interno dei gruppi specificamente dediti al traffico di stupefacenti, ma e' anche un importante "manovale" del crimine, incaricato della consumazione di numerosi omicidi ed estorsioni.

Stefano Calzetta ha indicato l'Alfano come autore di numerosi omicidi e, comunque, questo Ufficio, attestato sulla linea di una valutazione critica di tutte le dichiarazioni provenienti dai coimputati, ha ritenuto di prosciogliere lo stesso in ordine e determinati episodi delittuosi relativamente ai quali la responsabilita' dell'imputato non era pienamente provata.

L'Alfano, infatti, come si e' visto, e' stato prosciolto e dall'omicidio di Ambrogio Giovanni e dall'omicidio di Benfante Giovanni, come pure, allo stato, non deve rispondere dell'omicidio di Lo Nigro Francesco, i cui atti vanno stralciati dovendosi approfondire le indagini relative a detto crimine.

Come componente della cosca di Filippo Marchese, l'Alfano non poteva essere non conosciuto da Sinagra Vincenzo il quale, infatti, diffusamente ne parla per averlo spesso incontrato nella villa di Casteldaccia del Marchese, insieme ad altri sanguinari killer quali Pietro Senapa.

Secondo il Sinagra, l'Alfano avrebbe partecipato all'omicidio di Pedone Ignazio e Manzella Cesare: tale episodio criminoso, pero', e' stato stralciato, appalesandosi utili ulteriori indagini.

Secondo il Sinagra, compito dell'Alfano era, tra l'altro, quello di provvedere al furto di autovetture da utilizzare in imprese criminosi quali attentati dinamitardi ed omicidi.

Poiche' dell'Alfano si parla diffusamente in relazione a numerosissimi, specifici episodi criminosi, si ritiene dover rimandare agli stessi per una piu' completa valutazione della sua personalita' criminale.

L'Alfano va, ovviamente, rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., nonche' per i reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, nonche' per tutti i reati di danneggiamento, estorsione ed altro, per i quali e' indicato come autore materiale e che, singolarmente, anche in relazione alla sua responsabilita' penale, sono stati trattati come da dispositivo.

Alfano Pietro

Nei confronti di Pietro Alfano, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato l'Alfano, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione dell'Alfano si occupa la parte della sentenza dedicata alla

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Alioto Gioacchino

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff.142, 149, 152, 154, 156, 188, e 194) anche col soprannome di "Piripicchio", quale suo correo in una impressionante serie di rapine e furti, in danno di Colibri' S.r.l., Gaetano Marabeti, Vincenzo Balsamo, Luigi Quadrini, Pronto Credito S.r.l. ed Edoardo Piraino, vennero emessi a suo carico i mandati di cattura n.71/84 del 29 febbraio 1984 e 278/84 dell'11 agosto 1984, con i quali detti reati e quelli minori connessi gli furono contestati.

E' rimasto latitante (fino al 20.8.1985, data del suo arresto) anche a seguito dell'emissione del mandato di cattura n.154/84 del 15 maggio 1984, per porto e detenzione illegale d'arma in forza di dichiarazioni gia' da tempo a suo carico rese da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.41), (Vol.11 f.68)),

e del mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, oltre alle imputazioni di cui ai precedenti mandati del febbraio e dell'agosto 1984, gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Dell'Alioto, infatti aveva già parlato Stefano Calzetta nel corso dei suoi primi interrogatori, affermando di averlo notato presso i bagni Virzi' con un visibile rigonfiamento al fianco destro, palesemente cagionato dal porto di una pistola, e successivamente precisando che l'Alioto, assieme a Pietro Senapa, Salvatore Rotolo, Giuseppe Marchese, Francesco Spadaro, Vincenzo ed Antonio Sinagra, era uno dei killers al servizio della famiglia Spadaro.

Le rivelazioni di Vincenzo Sinagra di Antonio hanno confermato l'inserimento dell'imputato in esame nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille, alla quale appunto appartengono, secondo Tommaso

Buscetta e Salvatore Contorno, due dei fratelli Spadaro e che e' capeggiata dal famigerato Filippo Marchese, alle cui dirette dipendenze operava la banda criminale responsabile dei gravissimi reati contro il patrimonio contestati all'Alioto a seguito delle dichiarazioni del Sinagra suddetto.

Queste risultano a loro volta ampiamente confermate dal coimputato Salvatore Di Marco ((Vol.34/F f.232) - (Vol.34/F f.234), (Vol.34/F f.237), (Vol.34/F f.243); (Vol.58 f.83) - (Vol.58 f.85), (Vol.58 f.87); (Vol.98 f.297)), anche con specifico riferimento al ruolo dell'Alioto, elemento, per altro, gia' da tempo coinvolto in indagini giudiziarie per gravissimi episodi delittuosi, quale, ad esempio, la rapina verificatasi il 15 giugno

1977 presso l'Ufficio Poste Ferrovia, che frutto' ai malviventi un bottino di quasi un miliardo, della quale tratta il capo di imputazione n.352

Anche di tale rapina, secondo il Sinagra (Vol.99 f.251), l'Alioto fu uno dei responsabili. Tuttavia egli risulta per tale episodio criminoso esser stato gia' processato ed assolto in dibattimento (da (Vol.1) a (Vol.8/N)) insieme ad altri personaggi tristemente famosi della cosca di Corso dei Mille (quali Vincenzo Arcoleo, Girolamo Castiglione, Pietro Senapa e Salvatore Giuliano), sicche' per la preclusione di cui all'art.90 C.P.P., non e' stato possibile procedere a nuova incriminazione (limitata soltanto a Filippo Marchese, Cosimo Raccuglia e Salvatore Faia, non coinvolti nelle precedenti indagini).

Nulla e' invece emerso a carico dell' Alioto in ordine al contestato traffico di

sostanze stupefacenti, sicche' va prosciolto dalle relative imputazioni.

Per rispondere degli altri reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 (che integra e assorbe quello n.278/84) e col mandato di cattura n.154/84, l'Alioto va invece rinviato a giudizio.

Col presente provvedimento viene disposta la riunione, al provvedimento principale, del procedimento separato posto in essere dopo l'arresto dell'Alioto.

Alongi Giovanni

Con mandato di comparizione del 13 febbraio 1984 venne contestato a Giovanni Alongi il reato di ricettazione continuata in relazione alla accertata negoziazione da parte sua di numerosi assegni provenienti da esponenti di spicco della organizzazione mafiosa.

Dell'Alongi si occupa ampiamente la parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di eroina di via Messina Marine, gestita, tra gli altri, da Nicola Di Salvo. Da un assegno proveniente da costui e ceduto all'Alongi mossero infatti le indagini su costui, successivamente arricchitesi delle dichiarazioni di Stefano Calzetta, che rivelò come il suo negozio di abbigliamento nella centrale via Ruggero Settimo fosse meta di numerosissimi clienti di estrazione mafiosa.

Nella richiamata sede si è rilevato che, pur non potendosi disconoscere vi fosse nell'Alongi la consapevolezza della

qualita' mafiosa dei suoi clienti, mancava del tutto la prova che egli fosse invece consapevole della provenienza delittuosa del denaro da essi presso di lui speso ed addirittura la prova certa di detta provenienza.

Va, pertanto, dal reato ascrittogli prosciolto l'imputato con ampia formula (capo 386 dell'epigrafe).

Altadonna Francesco Salvatore

Altadonna Francesco e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) mandato di cattura n.393/81 (Vol.2/2 f.68) per favor. personale;

b) mandato di cattura n.392/81 (Vol.7/2 f.87) per ricettazione

c) mandato di cattura n.323/84 per i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Nel corso delle indagini relative all'omicidio di Badalamenti Antonino (Vol.2/2) - reggente della famiglia di Cinisi dopo la espulsione da "Cosa Nostra" del capo della stessa, Badalamenti Gaetano, cugino del primo - si accertava come Altadonna Francesco

fosse, con Randazzo Giuseppe, il proprietario apparente del fondo in cui era ubicata la villa della vittima.

Nel trattare specificamente dell'omicidio del Badalamenti si e' visto come l'Altadonna, pur essendo stato il testimone delle nozze della vittima, avesse dichiarato di non aver mai conosciuto in vita la stessa.

Il fondo sul quale insisteva la villa-bunker del Badalamenti (strutturata ed attrezzata per essere sede di riunioni di mafiosi, (Vol.2/Q), era stata formalmente acquistata da Randazzo Giuseppe al quale l'aveva venduta Marrone Accursio, per un prezzo aggirantesi sui novecento milioni, mentre lo stesso Altadonna ne aveva acquistato due ettari.

Dall'esame della documentanzione bancaria sequestrata ad Alongi Giovanni, si rilevava come su un libretto a deposito dello stesso fosse stato versato un assegno di lire 4.000.000 - emesso dalla Sicilcassa, agenzia di

Carini - all'ordine di Marrone Accursio e su richiesta dell'Altadonna (Vol.13/S f.144) - (Vol.13/S f.162) e (Vol.13/S f.163).

L'Alongi, sentito sul punto, riferiva come Badalamenti Nino fosse un suo cliente.

L'Altadonna, per questo suo comportamento reticente, veniva tratto in arresto per favoreggiamento personale degli ignoti autori dell'omicidio (Vol.2/2 f.84).

Dalla documentazione bancaria sequestrata a Inzerillo Salvatore (c/c n.120400 intrattenuto presso la CRAM) si rilevava come questi avesse negoziato presso la detta CRAM, il 13.6.79, un assegno all'ordine di se stesso per lire 50 milioni, richiedendo come contropartita assegni ICCREA di pari importo all'ordine di Carioti Giovanni (firma apocrifa) e Randazzo Giuseppe, assegni che venivano negoziati dallo stesso Marrone Accursio

presso l'agenzia n.1 di Palermo della Banca Nazionale del Lavoro e versati sul suo c/c presso la stessa Banca con altri titoli di credito per un importo complessivo di 250 milioni.

Tra questi titoli ve ne erano tre, per complessivi 15 milioni, emessi il 22.5.79 dalla Sicilcassa - agenzia di Carini - come parziale contropartita del cambio di \$ 33.000 effettuato dall'Altadonna, il quale, presso la stessa agenzia, aveva cambiato il giorno 11.6.79 altri \$ 14.500.

Sulla base di tali risultanze, il 25.9.81 veniva emesso contro l'Altadonna (ed il Randazzo) mandato di cattura n.392 per il reato di ricettazione.

Con rapporto del 23.11.83, i Carabinieri della Compagnia di Partinico denunciavano l'Altadonna ed altri per il reato di associazione mafiosa ((Vol.1/T f.60) e segg.), evidenziando le connessioni dell'imputato con il gruppo di mafia facente capo a Gaetano Badalamenti prima e, successivamente, a Procopio Di Maggio.

Le successive indagini, pero', non evidenziavano elementi tali da far ritenere l'Altadonna connesso con tale gruppo e, comunque, non connesso a operazioni di riciclaggio di denaro "sporco", per cui l'imputato, con provvedimento del 5.4.85, veniva scarcerato.

Le operazioni dell'Altadonna son ben descritte nella parte riguardante l'omicidio del Badalamenti e, pertanto, a quelle pagine si rimanda.

L'Altadonna va, dunque, prosciolto per reati associativi, mentre va rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento (m.c. n.393/81) e per quello di ricettazione (m.c. n.392/81), essendo evidente il suo atteggiamento reticente nel corso delle indagini per l'omicidio del Badalamenti (Capi 383, 450).

Del pari e' evidente come l'Altadonna abbia impiegato, per conto dello stesso Badalamenti, ingenti somme di denaro d'illecita provenienza, sia con il cambio di

dollari U.S.A. - del quale non ha saputo dare esaurimenti giustificazioni -, sia con l'acquisto, per centinaia di milioni, del fondo del Marrone.

E' certo che i Badalamenti fossero implicati nel traffico internazionale di stupefacenti e, quindi, tale fatto non poteva essere conosciuto dall'Altadonna che di Nino Badalamenti era stato testimone di nozze.

Va, comunque, rilevato come nessun elemento in relazione al traffico di stupefacenti sia emerso a carico dell'Altadonna che, pertanto, va prosciolto anche dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, per non aver commesso il fatto (Capi 1, 10, 13, 22).

Alvaro Nicola

A seguito delle indicazioni fornite da Giuseppe Spinoni in ordine agli asseriti autori dell'omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei confronti di Nicola Alvaro venne emesso ordine di cattura 195/82 del 4 ottobre 1982, con il quale gli fu contestato detto omicidio ed i reati connessi (capi da 225 a 231 dell'epigrafe).

Come piu' esaurientemente esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'omicidio del Dalla Chiesa, e' stato accertato al di la' di ogni possibile dubbio che lo Spinoni ha calunniato l'Alvaro, pur sapendolo innocente e del tutto estraneo alla tragica vicenda.

L'imputato va pertanto prosciolto da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi.

Amato Baldassare

Nei confronti di Baldassare Amato, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis, 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato l'Amato, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati, gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa. Della posizione dell'Amato si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione

dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Amato Federico

Nei confronti di Federico Amato detto "Pinuzzu" venne emesso ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983, essendo stato egli coinvolto nelle indagini concernenti il riciclaggio di denaro proveniente da delitti nella Enologica Galeazzo S.p.A., la cui effettiva proprieta' era di Antonino Vernengo.

La sua posizione e' ampiamente trattata nella parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine, che diede origine a procedimento cui venne riunito anche quello concernente l'Enologica Galeazzo S.p.A..

In quella sede si e' rilevato che l'Amato, occupandosi della costruzione dello stabilimento enologico della societa' ed assumendo di essa la carica di amministratore unico, si era sostanzialmente prestato al riciclaggio di denaro di illecita provenienza di

pertinenza del gruppo Vernengo. Ma si e' altresì osservato che gli elementi probatori raccolti non consentono di ritenerlo affiliato alla organizzazione mafiosa bensì ricettatore nella forma della intermediazione ricettatoria, reato per rispondere del quale va rinviato a giudizio, così modificata l'originaria imputazione (capo 11).

Per altro, che si tratti di semplice prestanome e non di affiliato alla organizzazione mafiosa e' abbondantemente emerso anche dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta (Vol.11 f.62) e (Vol.11 f.204) e Salvatore Contorno ((Vol.125 f.58), (Vol.125 f.59) e (Vol.125 f.199)), delle quali comunque tratta la richiamata parte della sentenza.

Con lo stesso ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983 e' stato contestato all'Amato il reato di cui all'art.390 C.P. (capo

420), per rispondere del quale va egualmente rinviato a giudizio, essendo emerso che, oltre a mantenere frequenti contatti telefonici col latitante Giovanni Oliveri, si avvaleva, quale autista di fiducia, dell'altro latitante Antonino Monteleone e si preoccupava perfino di procurargli l'avvocato a proprie spese (Vol.1/SA f.90) - (Vol.1/SA f.91).

Ammirata Giuseppe

Denunciato il 6 maggio 1980 dalla Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43) quale ulteriore componente del gruppo criminale facente capo al c.d. "covo di Corso dei Mille" ubicato nel laboratorio di autotappezzeria di Rosario Spitalieri.

Nei suoi confronti venne emesso mandato di cattura n.199/80 del 22 maggio 1980 (Vol.12/AO/L f.37), con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P.. Appena due giorni dopo, con ordinanza del 24 maggio 1980 (Vol.12/L f.209), venne scarcerato per insufficienza di indizi. Successivamente lo stesso reato di cui all'art.416 C.P. gli fu ricontestato con mandato di comparizione del 30 giugno 1984 (Vol.15/L f.88).

Dell'Ammirata si e' gia' ampiamente parlato nel capitolo della sentenza concernente gli omicidi del dr. Giuliano e del capitano Basile, rilevando che l'unico elemento a suo carico prospettato in denuncia consiste nella circostanza che in data 11 aprile 1980 egli venne identificato nei locali del night-club Mirage insieme ad Ignazio Pullara' (Vol.12/L f.74) e (Vol.12/L f.83).

L'istruzione espletata non ha consentito di raccogliere ulteriori elementi oltre al suddetto trascurabile episodio, del tutto insufficiente a legittimare non solo un rinvio a giudizio ma addirittura una incriminazione.

Va, pertanto, prosciolto dal reato ascrittogli per non averlo commesso.

Anselmo Vincenzo

Anselmo Vincenzo e' stato raggiunto dall'ordine di cattura n.237/84 (Vol.1/Z) e deve rispondere del reato di cui alla lett. G) dello stesso provvedimento, - art.71 e 74 legge n.685/75, in concorso con Gambino Giacomo e Spina Giuseppe - per avere, in una con lo Spina, ricevuto dal Gambino diversi chilogrammi di eroina e cocaina.

Anselmo Vincenzo e' stato gia' coinvolto in vicende giudiziarie connesse al traffico di stupefacenti ed, anzi, il proc.penale c.d. di "nonna eroina", lo vede come capolista (Vol.224).

In tale procedimento, l'Anselmo e' stato condannato, in primo grado, alla pena di anni 15 e mesi otto di reclusione ed alla multa di lit. 80 milioni.

Raggiunto da numerose e circostanziate prove in tale procedimento (Vol.224/A), indicato come fornitore di eroina nelle telefonate intercettate, l'Anselmo veniva pesantemente chiamato in causa da Coniglio Salvatore il quale ne descriveva il ruolo di preminente personaggio nel gruppo interessato al traffico di eroina ((Vol.206 f.4). (Vol.206 f.8). (Vol.206 f.14). (Vol.206 f.23). (Vol.206 f.25). (Vol.206 f.28). (Vol.206 f.30). (Vol.206 f.50). (Vol.206 f.66). (Vol.206 f.67). (Vol.206 f.76). (Vol.206 f.80). (Vol.206 f.92). (Vol.206 f.93). (Vol.206 f.117)).

(Vol.206 f.123). (Vol.206 f.132). (Vol.206  
f.134). (Vol.206 f.143). (Vol.206 f.162).  
(Vol.206 f.163). (Vol.206 f.138)).

Chiariva il Coniglio come avesse conosciuto Vincenzo Anselmo tramite il di lui fratello Toti (Salvatore Anselmo) e come il primo lo avesse rifornito piu' volte di eroina (Vol.206 f.8).

Sempre secondo il Coniglio, l'Anselmo era creditore, nei suoi confronti, di altri 40 milioni dovuti per forniture di droga avvenute in almeno tre soluzioni di gr. 200 ciascuno per il tramite del fratello Toto' (Vol.206 f.14).

Precisava, ancora, il Coniglio come i fratelli Anselmo gli avessero venduto un chilo circa di eroina e 300 grammi di cocaina e

come Toto' Anselmo gli avesse assicurato trattarsi di sostanza di ottima qualita' con "resistenza 235". (Vol.206 f.25).

L'Anselmo, inoltre, risultava collegato in tale attivita' con Spina Giuseppe ed, invero, proprio su indicazione del primo, che gli fornì anche il recapito di casa, il Coniglio si era recato presso la macelleria del secondo per rifornirsi di eroina. Lo Spina, dopo due ore dalla richiesta del Coniglio, era in grado di fornire la droga: (Vol.206 f.123).

Sull'Anselmo, il Coniglio aggiungeva: "Il ruolo di Toto' Anselmo era di prendere la droga da suo fratello Enzo, dallo Spina, dai Cillari, dal Di Giacomo e da chiunque altro gli capitava e poi rivenderla a me e ad altre persone.

Il promotore dell'organizzazione della "Noce" e' Enzo Anselmo il quale non compare mai personalmente e non consegna

direttamente la droga e si serve di altri tra i quali Beppe Spina e suo fratello Toto'..... Gli assegni che risultano negoziati da Aristide Galliano furono consegnati personalmente da me a Beppe Spina e cio' a seguito di esplicita richiesta di Enzo Anselmo. La cifra che io pagai complessivamente a Pippo Spina fu di 65 milioni; io pagai prima un acconto e rimasi da dare allo Spina e all'Anselmo circa 48 milioni....." (Vol.206 f.134).

Circa il ruolo dell'Anselmo nel suo quartiere della "Noce", il Consiglio specificava: "Confermo che Anselmo Vincenzo era la persona cui si rivolgevano i rapinatori della zona Noce e piazza Ingastone allorché avevano intenzione di consumare delle rapine in città o nei dintorni.

L'Anselmo quindi concedeva il permesso e talvolta era lui stesso a ricettare la refurtiva" (Vol.206 f.117).

Il ruolo di Anselmo Vincenzo nel traffico di stupefacenti, in stretta connessione con Pippo Spina, era confermato dal di lui fratello Salvatore (Vol.133 f.330). (Vol.133 f.332). (Vol.133 f.340). (Vol.133 f.344). (Vol.133 f.297). (Vol.133 f.301). (Vol.133 f.304). (Vol.133 f.310). (Vol.133 f.312). (Vol.133 f.314). (Vol.133 f.325). (Vol.133 f.276). (Vol.133 f.282). (Vol.133 f.258). (Vol.133 f.260). (Vol.133 f.235). (Vol.133 f.237). (Vol.133 f.241). (Vol.134 f.167).

(Vol.134 f.168). (Vol.134 f.169). Tali dichiarazioni confermano pienamente quanto già dichiarato dal Consiglio e, quindi, non è il caso di esaminarle.

Vale solo ricordare come Anselmo Salvatore, proprio a causa di queste dichiarazioni, veniva raggiunto da killer mafiosi che lo uccidevano nella sua abitazione, ove si trovava agli arresti domiciliari, in presenza dei suoi figlioletti.

Le concordanti dichiarazioni del Consiglio e dell'Anselmo, in una con la documentazione bancaria acquisita al proc.penale c/ lo stesso imputato ed altri (c.d. di "nonna eroina"), consentono di ritenere Anselmo Vincenzo uno dei piu' importanti fornitori di droga del rione "Noce".

Quanto agli specifici addebiti mossi all'Anselmo con il citato ordine di cattura, si fa rilevare come la fonte accusatoria sia lo stesso Salvatore Anselmo il quale, parlando, tra gli altri di Pippo

Gambino (Gambino Giacomo Giuseppe), lo indicava come uno dei principali fornitori di droga del quartiere Noce.

Specificava l'Anselmo come il Gambino fosse cognato del costruttore Pilo e originario del Rione San Lorenzo e come lo vedesse spesso insieme a Giuseppe Spina ogni volta che venivano commissionate partite di droga ((Vol.133 f.274) - (Vol.133 f.275)).

Sul Gambino, imputato nel presente procedimento penale (mandato di cattura n.323/84), l'Anselmo riferiva altri particolari ((Vol.133 f.274). (Vol.133 f.275). (Vol.133 f.276). (Vol.133 f.284). (Vol.133 f.258). (Vol.133 f.262). (Vol.133 f.236). (Vol.133 f.237). (Vol.134 f.169) - retro

- (Vol.134 f.160)) e ne evidenziava i legami con il fratello Vincenzo e con il predetto Spina.

Interessanti sono, poi, le risultanze degli accertamenti bancari che collegano definitivamente l'Anselmo a molti, importanti membri dell'organizzazione.

Ed, infatti, in data 26.2.1980, l'Anselmo ha tratto sul suo c/c un assegno di lit. 1.000.000 all'ordine di Milano Salvatore di Nicolo', mentre, sempre sullo stesso c/c, traeva in data 3.7.1978 un assegno di lit. 1.660.000 all'ordine di Spina Giuseppe (figlio di Spina Raffaele), in data 4.1.1980 altro assegno di lit. 1.000.000 all'ordine di Ganci Raffaele, negoziato da Spina Giuseppe.

L'Anselmo ha ricevuto il 16.12.1980 ed il 9.2.1981 assegni di lit. 2.000.000 ciascuno da Scaglione Francesco. Detti assegni sono tratti su un c/c intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - dalla "Olimar Costruzioni" S.r.l., i cui soci sono Olivieri Giovanni, Marchese Filippo e Tinnirello Benedetto.

Quanto detto, porta a ritenere Anselmo Vincenzo responsabile del reato ascrittogli con l'ordine di cattura n. 237/84 e, pertanto, per rispondere di tale reato va rinviato a giudizio (Capo 38).

Si segnala all'ufficio del P.M. la opportunita' di iniziative ulteriori a carico dell'imputato.

Arcoleo Vincenzo

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (Vol.99 f.251), col soprannome di "pacchiuneddu", come rapinatore operante alle dipendenze della cosca di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, sostenendo di non conoscere il Sinagra e di avere meri rapporti di parentela con alcuni degli altri coimputati e superficiale conoscenza, determinata dalla comune origine di quartiere, con altri dei prevenuti.

Del suo inserimento nella cosca mafiosa di Corso dei Mille non puo' seriamente dubitarsi, tenuto conto della sua partecipazione, rivelata dal Sinagra, alla gravissima rapina

verificatasi il 15 giugno 1977 ai danni dell'Ufficio Poste Ferrovia, che frutto' ai malviventi quasi un miliardo.

Come felicemente intuito dall'allora dirigente della Squadra Mobile di Palermo, dr. Giorgio Boris Giuliano, tale gravissimo episodio criminoso, per l'audacia dei rapinatori e la perfetta organizzazione del colpo, non poteva essere iniziativa di banda occasionalmente raccolta, bensì di potente organizzazione criminale che si riproponeva di reinvestire l'enorme ricavato in altri più lucrosi traffici illeciti (v.rapporto 17 giugno 1977 a (Vol.2/N f.14)): convinzione per altro confermata da un interessantissimo anonimo pervenuto all'epoca agli organi di polizia ed al quale probabilmente non fu attribuita la dovuta importanza, secondo il quale gli organizzatori del colpo erano "Bonta' Stefano di Villagrazia che comanda pure a S. Maria del Gesu'", "Michelino Greco cugino di "Cicchiteddu" e "un certo Tanino, che e' di Cinisi e ci dicono

pure il presidente", cioè Stefano Bontate, Michele Greco e Gaetano Badalamenti, che non risulta siano stati all'epoca anche soltanto identificati.

Le rivelazioni di Vincenzo Sinagra hanno successivamente consentito di individuare almeno i materiali esecutori del colpo, nei confronti di alcuni dei quali si procede come al capo 352 dell'epigrafe.

Per altri, come per l'Arcoleo, non è stato possibile procedere a nuova incriminazione, essendo stati gli stessi processati ed assolti in dibattimento ed essendo quindi intervenuta la preclusione di cui all'art.90 C.P.P.

Tuttavia l'inserimento dell'imputato in esame nella cosca criminale organizzatrice del colpo emerge chiaramente dagli atti di quel procedimento che puntualmente riscontrano le dichiarazioni del Sinagra.

In particolare l'Arcoleo, pur negando la sua partecipazione alla rapina, ammise allora (Vol.5/N

f.16).di essere in rapporti con Gioacchino Alioto, Girolamo Castiglione, Salvatore Giuliano e Pietro Senapa, per favoreggiamento del quale venne denunciato nel 1975, riportando successivamente anche altre condanne per rapina, come ammesso nel suo interrogatorio giudiziale. I suoi stretti rapporti con tutti i predetti, per altro, ampiamente risultano dalla deposizione del teste Salvatore Dentice (Vol.2/N f.50) che riferi' alla Polizia di vederli spessissimo parlare tra loro "a volte tutti insieme ed a volte a gruppi di due o tre" in Piazza Kalsa o in luoghi limitrofi.

L'appartenenza dell'Arcoleo alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, cui, secondo le dichiarazioni del Sinagra appartengono i personaggi che sono risultati col predetto in piu' stretto collegamento, appare quindi sufficientemente provata e per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura n.323/84, l'imputato va rinviato a giudizio.

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di droga e va pertanto l'Arcoleo prosciolto con ampia formula dalle relative imputazioni con lo stesso mandato ascrittogli.

Argano Filippo

Argano Gaspare

Argano Filippo e' stato colpito dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) ordine di cattura n.279/83 del 2.1.84 per l'omicidio di Rugnetta Antonino, il sequestro dello stesso e il furto dell'auto di Zarcone Angelo.

b) ordine di cattura n.205/83 del 2.1.84 per il sequestro, l'omicidio e la distruzione dei cadaveri di Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo, nonche' per furto di auto;

c) mandato di cattura n.170/84 per il sequestro e l'omicidio di Pedone Ignazio e Manzella Cesare nonche' per furto di auto;

d) mandato di cattura n.323/84 con il quale venivano contestati all'imputato i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/85.

In detto mandato di cattura debbono ritenersi assorbiti i reati contestati all'imputato con il mandato di cattura di cui alla lettera c).

Argano Gaspare e' stato raggiunto da mandato di cattura n.170/84 per il sequestro e l'omicidio di Rugnetta Antonino e per il furto d'auto dello Zarcone.

Lo stesso e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P.71 e 75 legge 685/75, il sequestro e l'omicidio di Rugnetta Antonino e il furto d'auto dello Zarcone, il sequestro e l'omicidio di Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo, la distruzione dei cadaveri degli stessi e il furto d'auto usato per il trasporto dei due.

Dei due fratelli Argano - Gaspare e Filippo - ha ampiamente parlato Sinagra Vincenzo di Antonino. Componenti, come il Sinagra, della cosca di Filippo Marchese, erano gia' stati

indicati da Calzetta Stefano il quale, associandoli ai fratelli Salvatore e Giuseppe, li aveva inseriti nel gruppo degli Zanca, dei Tinnirello, dei Greco e degli Spadaro.

Il Calzetta, in particolare, indicava in Argano Filippo il piu' importante e pericoloso dei fratelli, amico dei costruttori mafiosi Mimmo Federico e Ludovico Bisconti (fasc.pers. f.28) -.

Il Sinagra, comunque, loro complice in diversi omicidi, indicava gli stessi come pericolosi accoliti di Filippo Marchese.

Vale la pena, riportare cio' che il Sinagra riferiva sui due, facendo presente che degli stessi gia' si e' ampiamente detto trattando specificamente dell'omicidio di Rugnetta Antonino .

Riferiva, dunque, il Sinagra come tra gli autori dell'omicidio del Rugnetta dovesse annoverarsi un "uomo grosso", alla cui identificazione si giungeva con sicurezza dopo una serie di puntualizzazioni dello stesso.

E', comunque, opportuno seguire l'iter di tale identificazione, per meglio evidenziare il ruolo dei due Argano in alcuni omicidi consumati dalla cosca di Filippo Marchese.

Esaminando l'album fotografico allegato al procedimento penale (Vol.1/F f.190), nella foto n.44 il Sinagra riconosceva l'individuo con i capelli bianchi, lisci, che era sempre con il Marchese e che aveva menzionato nell'episodio riguardante la soppressione del Rugnetta.

Tale foto ritraeva le sembianze di Zanca Onofrio.

Piu' oltre (n.13) il Sinagra, esaminando la foto n.48, ammetteva di essersi sbagliato nell'indicare la foto n.44 come quella raffigurante la persona che aveva partecipato all'omicidio del Rugnetta e aggiungeva: "e' certamente costui l'uomo grosso che si accompagna spesso al Marchese e che io ho menzionato in particolare per la soppressione del Rugnetta.

Di presenza i suoi capelli sembrano molto piu' brizzolati, ma l'individuo e' certamente lui e non il precedente."

Trattavasi della foto di Argano Filippo.

Nel corso di un successivo interrogatorio, il Sinagra, esaminando altre foto, riconosceva nella foto n.97 la persona che il cugino Antonio gli aveva indicato in carcere come facente parte della "mafia vincente": la foto era quella di Argano Gaspare.

Nel corso di una ricognizione di persona avutasi il 15.1.84, il Sinagra riconosceva in Argano Filippo colui che aveva partecipato agli omicidi di Buscemi Rodolfo, Rizzuto Matteo e del Rugnetta (Vol.2/A f.338).

Successivamente il Sinagra precisava (Vol.70 f.349): "Quanto agli Argano posso dire con certezza che la persona di tale nome che ho riconosciuto in sede di confronto e' colui che partecipo' all'omicidio di Buscemi, Rizzuto, e Rugnetta. Successivamente al mio trasferimento a Paliano, conversando col Calzetta, costui, leggendo su un giornale che

fra gli arrestati vi era un Argano, che ricordo chiamava Gaspare, anche se la S.V. mi fa presente che l'arrestato e' invece Filippo, mi chiese se conoscevo gli altri fratelli di costui, in numero di tre, dei quali uno, che egli chiamava Filippo, mi disse era molto vicino ai Greco di Ciaculli. Mi chiese quindi se per caso non mi ero sbagliato indicando un Argano per un altro. Mi disse che si chiamava Filippo e me ne descrisse le fattezze (grosso con la faccia scura, basette pronunciate e brizzolate).

Nel sentirne la descrizione ho ritenuto di ravvisare in questa persona quella che vidi partecipare all'omicidio di Pedone e Manzella".

Nell'interrogatorio del 14.4.84, il Sinagra (Vol.71 f.147) precisava ancora: "la S.V. mi chiede ulteriori chiarimenti, circa i fratelli Argano e mi invita ad esaminare l'album fotografico contenente le immagini delle persone denunciate nel processo c.d. dei "162".

Esaminate dette foto rilevo che io conosco entrambe le persone di cui alle foto contrassegnate coi numeri 97 e 99 che la S.V. mi ha fatto osservare senza darmi la possibilita' di leggere i nomi che ha coperto con un foglietto di carta.

Si tratta proprio dei fratelli Argano che io ho menzionato nei miei precedenti interrogatori. Noto pero' che la foto n.99 e' stata sicuramente eseguita molto tempo fa perche' l'Argano che essa raffigura e', in realta', piu' anziano.

Chiarisco inoltre, ora che la S.V. mi fa presente che la foto n.97 raffigura Argano Gaspare e la foto n.99 raffigura Argano Filippo, che io indicai uno degli Argano come coinvolto nell'omicidio Rugnetta e posto a confronto con Argano Filippo, che la S.V. mi dice essere quello degli Argano che era stato arrestato, lo scambiai per il fratello Gaspare, cosicche' lo riconobbi credendo pero' che fosse quest'ultimo. Successivamente mi sono ricordato che l'altro

Argano era invece coinvolto nell'omicidio Pedone e Manzella, tuttavia poiche' ritenevo che l'arrestato fosse proprio Gaspare mentre la persona da me ritenuta coinvolta nell'omicidio Pedone e Manzella era l'altro fratello non posto con me a confronto perche' non arrestato, dissi che quest'ultimo era Filippo. In buona sostanza attribuii a Filippo la partecipazione all'omicidio Rugnetta cui invece era coinvolto Gaspare ed attribuii a Gaspare la partecipazione all'omicidio Pedone e Manzella cui era invece coinvolto il Filippo".

In relazione ad Argano Gaspare, il Sinagra riferiva (Vol.71 f.148): "voglio ancora aggiungere qualcosa circa Argano Gaspare, stante che la S.V. mi fa notare che sul verbale di interrogatorio del 28.12.1983 io avrei dichiarato al P.M. di averlo conosciuto in carcere indicatomi da mio cugino come persona appartenente alla mafia vincente. Faccio

presente che io non ho potuto così dichiarare in quanto io gli Argano li conoscevo bene prima di essere arrestato. Evidentemente dichiarai al Giudice di conoscere quella persona che mi era mostrata in fotografia per avermela indicata mio cugino in carcere perché la scambiai per persona diversa da uno degli Argano".

Alcune incertezze del Sinagra, dovute in larga parte alle foto non recenti degli Argano, venivano definitivamente chiarite nel corso di un ultimo interrogatorio (Vol.80 f.201). Il Sinagra, esaminando le foto recenti degli imputati, prive dei rispettivi nominativi, dichiarava: "La fotografia di cui al n.1 raffigura Argano Gaspare e quella di cui al n.2 il fratello. Sono ben certo che Argano Gaspare partecipo' agli omicidi di Buscemi e Rizzuto ed a quello di Rugnetta, così come sono certo che Argano Filippo partecipo', invece, all'omicidio di Pedone e Manzella. Nei miei precedenti interrogatori

si e' creata confusione in quanto, come ho detto, avevo fatto confusione tra i due. Tuttavia ora sono ben certo di quello che dico, tanto piu' che non posso piu' fare confusione avendo finalmente potuto osservare contestualmente due recenti fotografie di entrambi gli Argano".

Da queste analitiche dichiarazioni del Sinagra emerge il ruolo degli Argano all'interno della cosca di Filippo Marchese.

Argano Filippo - cosi' come gia' sottolineato dal Calzetta - e' l'uomo di spicco tra i fratelli ed e' molto vicino al Marchese, al quale spesso si accompagna.

Partecipa alla efferata soppressione del Pedone e del Manzella (omicidio oggetto di stralcio), rivelandosi, quindi, un sanguinario al pari del suo capo.

Argano Gaspare non e' da meno del fratello e partecipa a molti degli omicidi consumati dalla cosca del Marchese.

Il Sinagra lo indica come presente agli omicidi del Buscemi e del Rizzuto e del Rugnetta per i quali, come si e' visto, va rinviato a giudizio.

Ad ulteriore dimostrazione dei rapporti degli imputati con gli altri associati, vi e' da rilevare come dalla documentazione bancaria sia emerso quanto segue:

Argano Filippo ha ricevuto un assegno bancario di lit. 1.080.000 in data 21.12.1981 tratto sul c/c nr. 12744/20 (C.C.R.V.E. - succ. 24 Palermo) intestato a Inchiappa G.Battista e Fazio Salvatore.

Lo stesso ha tratto l'assegno bancario di lit. 10.000.000 in data 4.9.1981 all'ordine di Fazio Salvatore, negoziato successivamente dalla Sud Ferro di Di Liberto Pietro.

Detto Argano ha ricevuto in data 4.8.1979 un assegno di lit. 1.000.000 tratto su c/c di Nangano Giuseppe (Banco di Sicilia - agenzia n.6 di Palermo).

A favore di Nangano Giuseppe ha tratto un assegno di lit. 1.000.000 in data 2.4.1979, mentre Argano Salvatore ha tratto un assegno di lit. 1.500.000 in data 15.2.1982, all'ordine di Alfano Vincenzo, negoziato da Nangano Giuseppe.

Dalla scheda bancaria, inoltre si evince come i fratelli Argano Filippo e Salvatore hanno tratto sul loro c/c assegni per decine di milioni, negoziati da Liccardo Castrense, fratello di Liccardo Pasquale nato a Marano il 16.8.1946.

Sempre Argano Filippo ha tratto un assegno di c/c di lit. 10.030.000 in data 3.2.1978 a favore di Bontate Stefano.

I fratelli Filippo e Salvatore Argano hanno emesso assegni tratti sul proprio c/c a favore della "Cooperativa Poggio Diana" per circa 160 milioni di lire. A tale cooperativa risultava essere interessato il noto mafioso Carmelo Colletti.

Argano Filippo ha emesso assegni per decine di milioni a favore dei fratelli

Teresi Pietro, Emanuele e Girolamo come pure, per somme minori ha emesso assegni a favore di D'Angelo Giuseppe.

Interessanti, poi, sono i rapporti di Argano Salvatore con Greco Salvatore fu Giuseppe, all'ordine del quale ultimo il primo ha emesso assegni per decine di milioni.

I fratelli Argano Filippo e Salvatore hanno, poi, emesso assegni per complessivi 32 milioni a favore di Lombardo Giovanni, mentre Argano Salvatore, in data 15.9.1981, ha tratto un assegno di un milione negoziato da Savoca Giuseppe, rappresentante della famiglia di Brancaccio.

Argano Filippo, quindi, va rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., mentre la posizione dello stesso in ordine all'omicidio del Pedone e del Manzella ed ai connessi delitti va stralciata.

L'imputato va prosciolto dai reati contestatigli con gli ordini di cattura n.279/83

(omicidio Rugnetta e delitti connessi), e n.285/83 (omicidi Buscemi e Rizzuto, delitti connessi) per non averli commessi.

Argano Gaspare va rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt.416,416 bis C.P., per gli omicidi di Rugnetta Antonino, Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo e connessi delitti.

I due Argano, poi, vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75.

Ed, infatti, la cosca del Marchese disponeva, nella "camera della morte" di Piazza Sant'Erasmo, di ingenti quantita' di stupefacenti.

Tale squallido e triste locale, adibito alle macabre esecuzioni cui avevano partecipato anche gli Argano, era nella disponibilita' di tutti gli accoliti, compresi i due imputati che, come si e' detto, frequentavano il covo ed in esso spesso si recavano anche in compagnia del loro capo

Argano Filippo va rinviato a giudizio, quindi, per i capi 1, 10, 13, 22 mentre va prosciolto per non avere commesso il fatto dai capi 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191.

Argano Gaspare va rinviato a giudizio per tutti i reati ascrittigli.

Aurispa Carlo

Gitto Luciano

La Leggia Gaetano

Pupella Angelo

I predetti imputati - agenti custodia in servizio presso la Casa Circondariale di Palermo - debbono rispondere del reato di cui all'art.328 C.P. (omissioni di atti di ufficio) agli stessi contestato con mandato di comparizione del 31 maggio 1984.

Sinagra Vincenzo di Antonino, determinatosi a collaborare con l'A.G., sin dalle sue prime dichiarazioni riferiva come, pur essendo ristretto in regime di isolamento, venisse avvicinato nella locale Casa Circondariale da alcuni suoi coimputati dai quali riceveva suggerimenti sul modo di comportarsi e, segnatamente, sul modo di simulare accessi di pazzia.

Precisava il Sinagra: "Come e' noto fummo poi arrestati subito dopo dalla Polizia..... Mentre ero in carcere in cella di isolamento fui avvicinato da Peppuccio Spadaro che mi disse che, anch'io, come i miei due cugini, dovevo fare il pazzo. Risposi che non sapevo come farlo e lui mi disse che dovevo mettermi ad urlare e dire che volevo andare a pescare. E' vero che ero in cella di isolamento, ma nel carcere i mafiosi hanno libero accesso dovunque. Le guardie infatti si spaventano e ad un loro ordine aprono qualsiasi cella, anche quelle di isolamento.

Sempre in carcere, Pietro Senapa ed uno del clan Bonanno mi intimarono di continuare a fare il pazzo, minacciando che ove avessi smesso mi avrebbero tagliato la testa.

Io infatti avevo mandato a dire a Giovanni Bonta' (passato dalla vecchia alla nuova mafia) che non sapevo continuare a fare il pazzo.

La risposta fu quella che ora ho detto" ((Vol.1/F f.123) e segg.).

Successivamente ((Vol.1/F f.176) e segg.)

Il Sinagra aggiungeva:

"..... A tale proposito debbo dire che i Madonia cosi' come gli altri mafiosi detenuti all'Ucciardone fanno quello che vogliono all'interno del carcere. Quando venni arrestato in occasione dell'omicidio Di Fatta e venni condotto nella cella di isolamento, nello stesso giorno e cioe' verso le ore 20,30-21,00, ora in cui entrai in carcere, mi venne portato in cella cibo e caffe' offertomi da Peppuccio Spadaro come mi disse la guardia che era di servizio all'isolamento e che mi porto' i generi suddetti.

L'indomani mattina venne a trovarmi il Peppuccio Spadaro - ed erano le ore 8,30-9 - il quale contatto' anche i miei cugini al fine di approntarne una linea difensiva. Io feci presente di essermi scordato nella macchina la pistola in quanto ero rimasto scioccato di aver dovuto sparare ad un amico di infanzia e lo Spadaro mi disse che ne avrebbe parlato con l'avvocato.

L'indomani mattina, verso le dieci si presento' nella mia cella il Peppuccio Spadaro assieme ad un altro di cui non ricordo il nome i quali mi fecero presente che l'avvocato Chiaracane ci consigliava di fare i pazzi, che' in caso contrario avremmo rischiato da trent'anni all'ergastolo. A me in particolare ordinarono di dire che dovevo andare a pescare, ad Antonio di chiedere della mamma e a Vincenzo di chiedere una barca.

In conseguenza di cio' venimmo legati alla quarta sezione in letti di contenzione ed ivi venivamo avvisati da Peppuccio Madonia, figlio di Ciccio, dell'arrivo del giudice per gli interrogatori e quindi di accentuare le nostre manifestazioni di pazzia.....".

A seguito di tali dichiarazioni, venivano chieste alla Direzione della locale Casa Circondariale notizie circa i turni di servizio degli agenti alle celle di isolamento nei giorni dal 10 al 15 agosto 1982.

La predetta Direzione comunicava che Sinagra Vincenzo di Antonino era stato

arrestato il giorno 11 agosto e, in tale data, era stato associato alla 9- sezione, 2 piano, n.92 di isolato (Vol.2/F f.49), mentre il successivo giorno 13 era passato alla 4- sezione, piano terra, letti di contenzione.

Venivano, inoltre, trasmessi i prospetti dei turni (Vol.2/F f.47) - (Vol.2/F f.48).-

L'indagine, quindi, va ristretta nell'ambito temporale che va dal giorno 11 al giorno 13, come, peraltro, già specificato dal Sinagra, mentre non può essere estesa ai successivi giorni dato che il detenuto era rimasto presso la 4- sezione per lungo tempo e gli episodi specifici narrati non potevano essere puntualmente datati.

Dai prospetti si rilevavano i seguenti turni degli agenti addetti al 2 piano:

giorno 11 dalle ore 16 alle ore 24 Libero Filippo;

giorno 11 (rectius 12) dalle ore 0 alle ore 8 Gitto Luciano;

giorno 12 dalle ore 7,30 alle ore 16,30  
Aurispa Carlo;

giorno 12 dalle ore 16 alle ore 24 La  
Leggia Gaetano;

giorno 12 dalle ore 0 alle ore 8 Pupella  
Angelo.

giorno 13 dalle ore 7,30 alle ore 16,30 La  
Leggia Gaetano.

La sera del giorno 11 il Sinagra non aveva  
ricevuto visite, ma solo il cibo offertogli  
dallo Spadaro.

La mattina del giorno 12, verso le ore  
8,30/9 riceveva la visita dello stesso Spadaro  
e, a quell'ora, di turno vi erano il Gitto e  
l'Aurispa.

Ancora il giorno 13, verso le 10, aveva  
ricevuto la visita di Peppuccio Spadaro ed altro  
detenuto di cui non ricordava il nome, e di  
turno vi erano il Pupella ed il La Leggia.

La Direzione del Carcere, con nota del 21  
marzo 84, comunicava che Sinagra Vincenzo di  
Antonino era stato isolato alla 9-

sezione verso le ore 21,30 del giorno 11 agosto 82, per poi passare alla 4<sup>a</sup> sezione il giorno 13 agosto alle ore 14,20. (Vol.86 f.10).-

Vi e', ancora, da precisare come, erroneamente, venivano indicati dalla Direzione i turni dalle ore 0 alle ore 8 riferendoli ai giorni 11 e 12 agosto, mentre questi erano da riferirsi ai giorni 12 e 13, dato che detti turni, pur iniziando alle ore "0" del 11 e del 12, in realta' si esaurivano interamente nei successivi giorni 12 e 13 e cio' e' agevolmente riscontrabile da una attenta lettura dei prospetti che, altrimenti, mostrerebbero degli strani turni, tutti iniziatisi alle 7,30 con un vuoto dalle ore zero alle ore 7,30. stesse.

Sulla base di tali prospetti veniva dato carico agli Agenti di Custodia Gitto Luciano, La Leggia Gaetano, Pupella Angelo e Aurispa Carlo del reato di cui all'art.328 C.P. e gli stessi venivano sentiti con mandato di comparizione il giorno 1 giugno 84 (Vol.86 f.22),

((Vol.86 f.51) e segg.)-

La Leggia Gaetano (Vol.86 f.51) si protestava innocente ed escludeva di aver fatto avvicinare il Sinagra dai detenuti Bonanno Armando, Senapa Pietro e Francesco Spadaro.

Alle visite di tali detenuti il Sinagra aveva fatto cenno in riferimento al periodo di detenzione trascorso alla 4- sezione (letto di contezione), mentre per il La Leggia e gli altri Agenti la contestazione riguardava il periodo dall'11 al 13 trascorso dal primo nella sezione 9-.

Si riportava il La Leggia alle dichiarazioni rese dal collega Aurispa, rilevando che il Bonanno apparteneva ad altra sezione, mentre lo Spadaro era ristretto in un altro piano e come, quindi, fossero assurde le accuse del Sinagra.

Aurispa Carlo (Vol.86 f.52) si protestava innocente e precisava come il Bonanno non era alla

nona sezione e come, quindi, era solo pazzesco pensare che potesse essere entrato in detta sezione provenendo da altra sezione.

Quanto allo Spadaro, secondo l'Aurispa, trovandosi al terzo piano non avrebbe potuto abbandonare le scale per immettersi al secondo piano, dato che era seguito dall'agente del terzo piano.

Specificava che un detenuto, muovendosi da un piano per scendere al piano terra, era sempre seguito dall'agente che lo aveva in carico e da quello cui era destinato e, comunque, era seguito anche da tutti gli altri agenti in quanto, all'interno, la sezione e' aperta.

Il Capo Sezione, poi, sempre secondo l'Aurispa, controllava dal suo piano tutti i movimenti per cui non avrebbe mai consentito agli altri detenuti di avvicinarsi alle celle degli inquisiti.

Pupella Angelo (Vol.86 f.53) riferiva di essere nella stessa situazione del suo collega Gitto in quanto era smontato di servizio alle ore 8 del 13 agosto, quando le celle non erano ancora aperte.

Tale dichiarazione, detto per inciso, mostra come gli orari "0-8" debbano riferirsi ai giorni 12 e 13 agosto e non ai giorni 11 e 12, come già chiarito sopra, dato che, appunto, secondo i prospetti della Casa Circondariale, ilPupella sarebbe dovuto smontare alle ore 8 del 12 e non del 13.

Gitto Luciano (Vol.86 f.54) dava dei fatti una versione piu' articolata.

Asseriva, infatti, l'imputato che:

- non era possibile far avvicinare il Sinagra da altri detenuti non isolati prima delle 8 (ora in cui il 12 era smontato di servizio), in quanto le celle venivano chiuse alle ore 16 e le chiavi venivano date al corpo di guardia fuori dalla sezione;

- le chiavi venivano restituite alle ore 17, allorche' i detenuti non inquisiti andavano all'aria;

- rinchiusi i detenuti alle ore 19, le chiavi venivano di nuovo riconsegnate fuori sezione e cio' sino alle ore 6,30-7, quando venivano riportate in sezione;

- cio' riguardava i detenuti ammessi a vita comune per i quali le porte venivano aperte alle ore 8,30;

- per gli inquisiti - allorché arriva alle ore 7,30 la guardia addetta al rinforzo passeggio - le celle venivano aperte una alla volta e gli stessi, sempre uno alla volta, venivano "chiusi" all'aria;

- le finestre delle celle di isolamento permettevano agli inquisiti di parlare tra loro o con altri detenuti non inquisiti che dovevano passare in locali sottostanti le celle stesse;

- i detenuti non inquisiti non potevano affacciarsi agli spioncini delle celle di isolamento anche perché, per far ciò, era necessario sapere che in una data cella vi era un determinato detenuto (inquisito);

- i detenuti a vita comune non potevano dirigersi verso il braccio delle celle di isolamento;

- non era di turno il giorno contestatogli, anche perché l'apertura delle celle di isolamento avveniva in orario successivo a quello in cui smontava.

Tale comportamento "idilliaco" dei detenuti all'interno dell'Ucciardone, tale rigoroso rispetto del regolamento carcerario da parte delle guardie, pero', e' puramente teorico, in quanto, per ammissione di altri detenuti, i mafiosi hanno libera circolazione nel carcere e libero accesso, a qualsiasi ora, nelle altrui celle.

Cio' era stato gia' dichiarato dal Sinagra e, successivamente, veniva ribadito da Coniglio Alfonso il quale (Vol.206 f.15), al P.M. il 10.7.84, dichiarava: "Non ho visto all'interno della Casa Circondariale di Palermo Pullara' Ignazio, mentre ho avuto modo di vedere il di lui fratello Giovan Battista che godeva all'interno del carcere del massimo rispetto ed anche della massima liberta' di movimento e cio' indipendentemente dall'ora d'aria, recandosi all'ufficio matricola ed in altri locali del centro reclusorio.

Anche l'Adelfio aveva una certa liberta' e ricordo che mi venne a trovare dalla

7- all'8- sezione ove io mi trovavo recluso e  
cio' per concordare la nostra posizione  
processuale in vista degli interrogatori.

Non so come abbia fatto l'Adelfio a  
raggiungermi all'8- sezione; sia l'Adelfio che  
gli altri "hanno il carcere in mano" e fanno  
quello che vogliono".

A tutto cio' si aggiunga che Magistrati  
del P.M. ebbero, personalmente, a constatare  
l'estrema facilita' di comunicazione di cui  
godevano gli "inquisiti", riferendone con  
relazione al Procuratore della Repubblica.

Non v'e', quindi, dubbio che il Sinagra,  
le mattine del 12 e del 13 ebbe a ricevere  
visite di altri detenuti "comuni" e che tali  
visite furono propiziate dalla passiva  
acquiescenza delle Guardie Carcerarie.

Vi e' solo da rilevare come il Sinagra  
abbia ricevuto dette visite il 12 mattina verso  
le ore 8,30/9 quando di turno era Aurispa Carlo,  
mentre il Gitto era gia' smontato alle ore 8,  
nonche' il 13 mattina verso le 10, quando era di  
turno La Leggia

Gaetano, mentre il Pupella era smontato alle ore 8.

Il reato contestato agli Agenti non e' comunque, di competenza dell'A.G. ordinaria, trattandosi di fatto integrante il reato di violazione di consegna (art.118 Cod.Pen.Mil.Di Pace) e, pertanto, gli atti vanno inviati per competenza al Tribunale Militare competente per territorio.

Azzoli Rodolfo

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale grosso trafficante di droga collegato a Milano coi fratelli Grado, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975. Con mandato di comparizione del 26 maggio 1984 gli venne inoltre contestato il reato di cui all'art. 71 della citata legge n.685.

Dell'Azzoli ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado, cui si rimanda, ed in questa sede basta ricordare che, secondo le dichiarazioni di Gennaro Totta ((Vol.4 f.295) e

(Vol.4 f.298) + (Vol.72 f.58), (Vol.72 f.64) e (Vol.72 f.67) e segg.) taluni appartenenti delle famiglie Grado e Contorno si erano presso di lui rifugiati in Spagna dopo lo scoppio della c.d. "guerra di mafia" e che egli, prima di trasferirsi ad Alicante ed essere sostituito a Milano da Gioacchino Matranga, aveva guadagnato "un mucchio di miliardi" col traffico degli stupefacenti, in cio' coadiuvato da tale "Ciccio" da Padova.

Orbene, il citato "Ciccio", identificato in Giovanni Perina, dopo iniziali tentennamenti, ha finito con l'ammettere (Vol.80 f.16) e (Vol.86 f.32) di essere stato in contatto con alcuni individui, tra cui un certo Azzoli, che lo avevano convinto a smerciare eroina sulla piazza di Verona. Ha aggiunto di aver ricevuto in consegna

dall'Azzoli, per un periodo di tre o cinque mesi, alcune partite di eroina, venendo perciò ricompensato in ragione di lire 1.500.000 per volta, giacché, a suo dire, egli fungeva soltanto da intermediario della consegna fatta soltanto a terzi dall'Azzoli.

A sua volta l'odierno imputato, interrogato in sede di commissione rogatoria in Madrid ((Vol.19 f.54) e segg.), ha ammesso che nel 1979 a Milano, ove risiedeva, aveva fatto conoscenza, tramite Gennaro Totta, con Antonino Grado, notoriamente dedito a numerose attività illegali, tra cui, precipuamente, il traffico delle sostanze stupefacenti.

L'Azzoli, dopo aver sottolineato che il Totta era a conoscenza di tutto ciò che sapeva il Grado, ha aggiunto che agli inizi del 1979 egli si era recato insieme a quest'ultimo a Verona, dove aveva avuto presentato un certo "Ciccio", di circa quaranta anni, di corporatura forte, gestore di un ristorante nei pressi di Monza, con il quale

in prosieguo aveva avviato un traffico di eroina. Ha aggiunto di avergli personalmente consegnato, durante il 1979 e con cadenza bimestrale, eroina in quantita' di due o tre chilogrammi per volta, al prezzo di 70.000.000 di lire circa al chilogrammo.

Tale eroina era di origine turca e, secondo l'opinione dell'Azzoli, veniva consegnata al Grado, che gliela forniva, da tre arabi che gli procuravano anche la morfina base, destinata alla trasformazione in eroina, che i fratelli Antonino e Salvatore Grado trasportavano in Sicilia occultandola nelle ruote di scorta delle autovetture.

Dando poi ulteriore forza alle accuse del Totta, l'Azzoli ha rivelato che, sul finire del 1980 e poi nel settembre 1981, egli aveva fatto provvisoriamente rientro in Italia dalla Spagna (dove si era trasferito alla fine del settembre 1979, dopo l'arresto della coppia di spacciatori, a lui collegati, Romolo D'Arcangelo ed Agostina

Crespiatico) e che in quest'ultima occasione si era incontrato in Milano con Salvatore Grado, cui aveva prospettato la possibilita' di effettuare investimenti immobiliari nella penisola iberica.

Quindi, dopo aver ricevuto in Benidorm, nel novembre del 1981, la visita di tale Giovanni Zarcone, amico intimo dei Grado, aveva fatto acquistare al sopraggiunto Salvatore Grado, che si presentava ufficialmente col nome di Salvatore Termini, diversi appartamenti e chalets, all'uopo utilizzando le somme di denaro versate dai Grado sul suo conto corrente, intrattenuto presso una banca svizzera e del quale aveva loro previamente fornito il numero.

Ha aggiunto che, insieme ai fratelli Grado erano giunti a Benidorm dei loro amici, tra cui il gia' citato Giovanni Zarcone, tale Gregorio Vitale e quindi quel Gioacchino Matranga indicato dal Totta come il successore dell'Azzoli nella gestione del traffico delle sostanze stupefacenti sulla piazza di Milano.

I legami tra l'Azzoli ed i componenti della famiglia Grado erano così intimi che lo stesso prevenuto ha rivelato di aver appreso da Salvatore Grado che egli ed i suoi familiari erano stati "consigliati dai fratelli Fidanzati di sparire dall'Italia, dato che le altre famiglie legate al traffico di droga volevano eliminarli".

Inoltre, gli accertamenti bancari compiuti a Benidorm presso l'Agenzia del Banco di Bilbao e l'audizione di numerosi testi hanno permesso di accertare che l'odierno prevenuto costituiva il referente spagnolo della famiglia Grado.

Invero è stato accertato (Vol.24 f.139) - (Vol.24 f.159) e (Vol.19 f.81) che, a partire dal mese di ottobre 1980, su conto corrente 50044/8, intrattenuto dall'Azzoli presso il citato sportello bancario, furono effettuati numerosi versamenti dell'ordine di

diverse centinaia di milioni di pesetas su ordine di varie banche svizzere di Lugano, Berna e Zurigo. Ed a tal proposito il teste Miguel Angelo Peiro Tomas, direttore della menzionata agenzia, ha riconosciuto (Vol.19 f.65) fotograficamente in Salvatore Grado il Salvatore Termini presentatogli nel novembre del 1981 dal cliente Rodolfo Azzoli e da quest'ultimo autorizzato a poter disporre dei fondi del conto corrente 50044/8 (Vol.19 f.75) e (Vol.19 f.76). Ha aggiunto, inoltre, che in tutte le occasioni in cui i due italiani erano andati in banca, colui che prendeva le decisioni finali e le iniziative era sempre Salvatore Grado, nonostante a parlare fosse l'Azzoli.

Per altro, il ruolo svolto da Rodolfo Azzoli a favore dei Grado e' emerso attraverso la deposizione del costruttore Jose' Guich Lamo de Espinosa il quale, dopo aver dichiarato di aver venduto vari immobili all'Azzoli a partire dal novembre 1981, ha

fotograficamente riconosciuto in Salvatore Grado la persona che in occasione delle cennate compravendite accompagnava l'Azzoli e che fini' coll'occupare l'appartamento dell'undicesimo piano dell'edificio "Santa Maria", sito nell'avenida del Mediterraneo di Benidorm.

A sua volta l'appaltatore Jose' Fuste Lorenz ha riferito che nel mese di marzo del 1982 aveva avviato con tale Salvatore, presente Rodolfo Azzoli, le trattative per la vendita di un chalet sito nell'urbanizzazione Rocas - Blancas di Benidorm e che per quanto l'immobile fosse intestato all'Azzoli era Salvatore Grado, da lui riconosciuto in fotografia, a prendere le decisioni ((Vol.19 f.52) e segg.).

Oltre a cio', l'inserimento dell'Azzoli nel circuito criminoso dei traffici di droga ha trovato riscontro negli interrogatori di Romolo D'Arcangelo ed Agostina Crespiatico, il cui arresto, nel settembre

del 1979, come si e' visto, aveva indotto l'Azzoli ad abbandonare l'Italia e trasferirsi in Spagna.

I due, che l'Azzoli aveva messo in contatto con Antonino Grado, avevano subito il sequestro di Kg.4,5 di eroina e poiche' il Grado era stato restio a consegnar loro la "roba" aveva preteso che la meta' del suo valore fosse pagata dall'Azzoli, "scontandola" dai crediti che quest'ultimo vantava per le consegne di eroina fatte al "Ciccio" (Vol.19 f.57).

Orbene, tanto Romolo D'Arcangelo (Vol.27 f.176) quanto Agostina Crespiatico (Vol.27 f.178) hanno ammesso di avere avuto rapporti con Rodolfo Azzoli, che sapevano essere dedito al traffico degli stupefacenti, e di aver ricevuto incarico da lui, nel settembre del 1979, di ritirare a Pieve Emanuele un pacco contenente eroina per consegnarlo ad una persona

che si sarebbe fatta trovare in piazza Corvetto a Milano. Per l'intervento della Polizia il pacco era stato pero' sequestrato ed entrambi arrestati.

La circostanza e' stata confermata da Gennaro Totta, che ha riferito di aver presenziato ad una discussione, seguita all'arresto di Agostina Crespiatico, svoltasi tra Rodolfo Azzoli e i fratelli Nino e Salvatore Grado. Questi ultimi, in relazione all'intervento della Polizia, contestavano al primo che la perdita dell'eroina, del valore di circa 180 - 200.000.000 di lire, era da addebitare a lui, dal quale, pertanto, pretendevano di essere rimborsati.

Alla stregua delle riferite emergenze deve ritenersi sussistano sufficienti prove di colpevolezza a carico dell'Azzoli in ordine ai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli col mandato di cattura 237/83, che ha assorbito i provvedimenti precedentemente emessi, e col mandato di comparizione del 26 maggio 1984.

Quanto all'altro reato contestatogli (associazione per delinquere) va osservato che da nessun elemento probatorio emerge non solo la appartenenza dell'Azzoli all'organizzazione criminosa cui i Grado facevano capo ma addirittura alcun tipo di collegamento tra l'imputato e personaggi mafiosi diversi dai Grado. Cio' induce a ritenere che con costoro egli si sia associato all'esclusivo scopo di commerciare nel campo degli stupefacenti senza che i suoi rapporti si siano mai estesi, sembra neanche episodicamente, alla centrale dell'organizzazione criminale di appartenenza dei Grado. Ed e' noto, per altro, che, secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, sia ben possibile per gli "uomini d'onore" associarsi nel commercio di droga con elementi esterni alla associazione mafiosa senza che il legame contratto faccia questi ultimi divenire membri dell'organizzazione.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 13 e 24 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo 1.

Badalamenti Emanuele Vito

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore facente parte della famiglia mafiosa di Cinisi (Vol.124 f.19) (Vol.124 f.109) e (Vol.124/A f.62). Badalamenti Emanuele Vito veniva colpito da mandato di cattura n.323/84 emesso in data 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli articoli 416, 416 bis C.P., 71, e 75 della legge 685 del 1975.

Cugino di Badalamenti Gaetano, noto rappresentante della famiglia di Cinisi nonche' componente, fino ai primi del 1978, della "commissione" o "cupola" organo di rappresentanza dei capi piu' influenti di "Cosa Nostra", nonche' fratello di Badalamenti Antonino, soppresso il 19/8/1981 in un agguato di stampo mafioso, il Badalamenti Emanuele Vito era in stretti rapporti con i

suoi congiunti se e' vero che, come dallo stesso riferito, ritenne opportuno adottare delle cautele per preservare la sua persona dopo l'omicidio del fratello, divenuto reggente della famiglia al posto del cugino Gaetano, temendo di rimanere coinvolto, in quanto membro della famiglia di Cinisi e parente stretto dello Antonino, nella guerra di mafia scoppiata nel 1981.

Le indagini istruttorie espletate non hanno, invece, consentito di acquisire elementi probatori della ingerenza dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti, al quale, tuttavia, non erano ritenuti estranei altri componenti della famiglia di Cinisi, nulla essendo emerso al riguardo nemmeno attraverso le dichiarazioni del Buscetta Tommaso che ben conosceva uomini e "affari" della suddetta famiglia.

Appare, pertanto, aderente alle risultanze processuali e conforme a giustizia sollevare il Badalamenti dalle imputazioni di cui agli artt.71, e 75 L.685 del 1975 per non avere commesso i fatti.(capi 13 e 22).

Va, invece, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. (capi 1 e 10).

Badalamenti Gaetano

Del Badalamenti si e' parlato in modo ampio ed approfondito nel corso di questa sentenza-ordinanza.

In particolare, sia nella parte prima (sull'apparato strutturale - strumentale di Cosa Nostra), sia nel capitolo quinto della parte seconda (sul traffico degli stupefacenti fra l'Italia e gli U.S.A.), sia in tutta la parte terza (concernente la c.d. "guerra di mafia"), e' stato posto in risalto il suo ruolo di assoluto rilievo in seno a "Cosa Nostra" ormai da alcuni decenni ed il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti.

Ripetere ancora una volta le stesse argomentazioni sarebbe una inutile superfetazione e ci si limita pertanto a rinviare alle parti, sopra richiamate, in cui la poliedrica figura del prevenuto e' stata analizzata, trattando quegli elementi di prova, riguardanti specificamente il Badalamenti, non ancora esaminati.

Del prevenuto hanno parlato a lungo Salvatore Contorno (Vol.125 f.14), (Vol.125 f.20), (Vol.125 f.181) e, soprattutto, Tommaso Buscetta (Vol.124 f.13), (Vol.124 f.14), (Vol.124 f.19), (Vol.124 f.24), (Vol.124 f.25), (Vol.124 f.26), (Vol.124 f.29), (Vol.124 f.31), (Vol.124 f.32), (Vol.124 f.38), (Vol.124 f.55), (Vol.124 f.59), (Vol.124 f.60), (Vol.124 f.61), (Vol.124 f.62), (Vol.124 f.63), (Vol.124 f.64), (Vol.124 f.65),

(Vol.124 f.66), (Vol.124 f.67), (Vol.124 f.68),  
(Vol.124 f.69), (Vol.124 f.70), (Vol.124 f.71),  
(Vol.124 f.73), (Vol.124 f.74), (Vol.124 f.75),  
(Vol.124 f.76), (Vol.124 f.79), (Vol.124 f.80),  
(Vol.124 f.82), (Vol.124 f.84), (Vol.124 f.85),  
(Vol.124 f.86), (Vol.124 f.87), (Vol.124 f.88),  
(Vol.124 f.89), (Vol.124 f.94), (Vol.124 f.96),  
(Vol.124 f.100), (Vol.124 f.101), (Vol.124  
f.102),

(Vol.124 f.110), (Vol.124 f.115), (Vol.124  
f.124), (Vol.124 f.125), (Vol.124 f.126);  
(Vol.124/A f.5), (Vol.124/A f.11), (Vol.124/A  
f.14), (Vol.124/A f.16), (Vol.124/A f.17),  
(Vol.124/A f.18), (Vol.124/A f.22), (Vol.124/A  
f.23), (Vol.124/A f.25), (Vol.124/A f.26),  
(Vol.124/A f.30), (Vol.124/A f.38), (Vol.124/A  
f.39), (Vol.124/A f.40), (Vol.124/A f.44),  
(Vol.124/A f.49), (Vol.124/A f.57), (Vol.124/A  
f.60), (Vol.124/A f.65),

(Vol.124/A f.66), (Vol.124/A f.67), (Vol.124/A f.68), (Vol.124/A f.83), (Vol.124/A f.91), (Vol.124/A f.104), (Vol.124/A f.110), (Vol.124/A f.111), (Vol.124/A f.121), (Vol.124/A f.130); (Vol.124/B f.13), (Vol.124/B f.49), (Vol.124/B f.53), (Vol.124/B f.56), (Vol.124/B f.65). Da queste dichiarazioni emerge, a parte l'assoluto prestigio del personaggio (capo della "commissione" fino al 1977-78), la enigmaticita' della sua figura e la diffidenza che nutrivano nei suoi confronti perfino i suoi alleati.

Sulle cause reali della sua espulsione da "Cosa Nostra" ne' Buscetta ne' Contorno hanno saputo (o voluto) dire nulla ma certamente si e' trattato di fatti veramente

gravi sui quali si possono avanzare allo stato, solo congetture; e va rilevato che nemmeno Salvatore Inzerillo, dopo l'uccisione di Stefano Bontate, gradì la proposta di aiuto del Badalamenti contro i Corleonesi, come ha riferito il Buscetta.

Ne' si dica che l'origine del dissidio coi "Corleonesi" sia da ascrivere al contrasto tra la mentalità di tipo "tradizionale" del Badalamenti rispetto alla concezione più spregiudicata e violenta di gestione degli affari da parte dei suoi avversari, poiché, soprattutto nel traffico degli stupefacenti, si è visto che - nonostante le uccisioni di parenti ed amici - egli continuava ad avere rapporti con la fazione avversa; il che, francamente, è molto singolare.

Ne' il Badalamenti era tanto meno violento dei suoi nemici, poiché, come risulta dalle dichiarazioni di Buscetta e di Totta Gennaro e dalle intercettazioni telefoniche negli U.S.A., egli meditava seriamente la vendetta e, se fosse riuscito a coagulare attorno a se' consistenti alleanze,

certamente avrebbe reagito in modo adeguato. E l'attentato a Giuseppe Greco "Scarpuzzedda", per cui e' stata elevata imputazione a Giovannello Greco, ne costituisce conferma. La reazione dei "vincenti" e' stata durissima, tanto che il padre e il fratello della convivente di Giovannello Greco, il fratello, il nipote ed il genero di Tommaso Buscetta, venivano assassinati sull'evidente presupposto che, insieme col Badalamenti, stessero tentando di ribaltare la situazione a loro favore.

Nel passato, per altro, la "famiglia" di Cinisi era sicuramente molto vicina ai Corleonesi.

Infatti, come si riferiva nel rapporto dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo del 28.5.1963 ((Fot.452446) - (Fot.452613)), fra gli appunti rinvenuti addosso all'ucciso Cesare Manzella ("rappresentante" della "famiglia" di Cinisi al quale e' subentrato il Badalamenti) ve ne era uno riguardante Leggio Leoluca, indiziato di appartenenza al clan di Luciano

Leggio, e sovente proprio Luciano Leggio era stato visto a Cinisi in compagnia di Riina Giacomo; a Cinisi, inoltre, il Leggio aveva un'amante (Anania Anita, cugina della nuora di Cesare Manzella) e, insieme con Giacomo Riina e Giacomo Impastato, cognato del Manzella, gestiva un'impresa di autotrasporti.

Ed ancora, come e' stato rilevato nella sentenza della Corte di Appello di Milano del 19.12.1979 contro Guzzardi Michele ed altri (Vol. f.220), tale Giulio Ridolfi, cogestore della Trattoria Emiliana di Milano, aveva riconosciuto fotograficamente, fra gli altri, lo stesso Gaetano Badalamenti, Agostino e Domenico Coppola, Luciano Leggio, Salvatore Riina, precisando che costoro erano abituali frequentatori della trattoria e i conti venivano sempre pagati dal Leggio; aveva precisato, altresì, che il Badalamenti veniva chiamato dagli amici "don Gaetano" (Vol.220 f.481) - (Vol.220 f.482).

La conferma delle precise e circostanziate accuse del Buscetta e di altri nei confronti del Badalamenti si ricavano da molteplici elementi.

Nel richiamato rapporto del 28.5.1963, e' stato posto in evidenza che il prevenuto faceva parte della "commissione" (Fot.452493); che il suo numero telefonico di Cinisi (Tanino 86) era annotato nella rubrica trovata addosso al cadavere del "boss" della "Noce", Calcedonio Di Pisa (Fot.452501); che faceva parte del clan di Cesare Manzella (Fot.452570).

Del suo dissidio coi corleonesi aveva parlato, come si e' visto, Giuseppe Di Cristina al cap. CC. Pettinato e, nel rapporto del 25.8.1978 (nel quale queste informazioni sono state riportate) era stata adeguatamente illustrata la figura del prevenuto. Si era ricordato, fra l'altro, che aveva partecipato a diverse riunioni di mafia nella casa di Gerlando Alberti e Calogero Monzese e che era stato

identificato, a Milano, il 17.8.1970, mentre era insieme con Giuseppe Calderone, Gerlando Alberti e i sedicenti Renato Caruso Martinez e Barbieri Adalberto, cioe', come ha ammesso alla fine lo stesso Buscetta, quest'ultimo e Salvatore Greco cicchitteddu; inoltre, il 21.2.1978, era stato visto imbarcarsi sull'aereo Palermo - Napoli insieme, fra gli altri, con Stefano Bontate ((Fot.452734) - (Fot.452735)).

Nel rapporto del 13.7.1982 dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo - che ha dato luogo al presente procedimento - la figura del Badalamenti ed il suo ruolo nella c.d. guerra di mafia e' cominciato ad emergere ancora piu' compiutamente (cfr.soprattutto, (Fot.400170), (Fot.400173), (Fot.400223), (Fot.400224), (Fot.400256), (Fot.400261) - (Fot.400267)).

In questo rapporto sono state ampiamente illustrate, in particolare, le dichiarazioni informalmente rese e, poi, confermate in sede giudiziaria da Gennaro Totta, il quale, per la sua vicinanza ai fratelli Grado, aveva avuto modo di accertare i contatti tra i medesimi ed il Badalamenti e di ricevere le confidenze di Vincenzo Grado sui propositi del boss di Cinisi di organizzare la riscossa avvalendosi dell'alleanza coi calabresi. Anche i Grado, pero', come ha riferito il Totta, erano molto perplessi su quanto proposto dal Badalamenti.

Nei confronti del Badalamenti, dunque, veniva emesso dalla Procura della Repubblica l'ordine di cattura n.169/82 del 26.7.1982 per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, formalizzata l'istruzione, i mandati di cattura n.343/82 del 17.8.1982 e n.237/83 del 31.5.1983, per gli stessi reati. Successivamente, il Badalamenti veniva denunciato, insieme con altri, con rapporto dei CC. di Partinico del 27.11.1983? per il delitto

di associazione mafiosa, quale elemento di spicco della mafia di Cinisi; la Procura della Repubblica di Palermo emetteva nei suoi confronti l'ordine di cattura n.253/83 del 29.11.1983 per il delitto suddetto.

Infine, il 22.5.1984 veniva emesso nei suoi confronti da questo ufficio il mandato di cattura n.164/84 per i reati di associazione mafiosa e finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di tali sostanze, nel procedimento penale concernente il traffico di stupefacenti fra l'Italia e gli U.S.A.; tali procedimenti, quindi, venivano riuniti, essendo evidente che riguardavano, oltre che lo stesso soggetto, la stessa materia.

Nel corso dell'istruttoria, attraverso esami testimoniali espletati in esecuzione di commissione rogatoria internazionale, si e' avuta conferma dell'alleanza del Badalamenti coi Grado, poiche' il primo e' stato riconosciuto fotograficamente come uno dei siciliani che frequentavano il rifugio dei Grado in Spagna (Benidorm) (cfr. esame test. di Maria Dolores Martines  
Fernandes,

((Vol.19 f.52) e segg.).

E' cio' conferma la saldezza dei vincoli fra costoro ed il prevenuto, gia' emersi, oltre che dalle dichiarazioni di Totta, dalle indagini bancarie; infatti, come si e' visto, numerosi assegni di provenienza illecita, versati nei conti manovrati da Giacomo Grado, avevano sul retro l'annotazione "Tano", che, come e' fondato ritenere, si riferiva, appunto, a Gaetano Badalamenti .

Inoltre, a conferma dei rapporti fra quest'ultimo e Salvatore Inzerillo, e' stato accertato quanto segue.

Il 17.1.1977, Salvatore Buscemi (poi subentrato all'Inzerillo quale capo della "famiglia" di Passo di Rigano) ha emesso un assegno di lit.4.900.000 all'ordine di Salvatore Inzerillo il quale, lo stesso giorno, lo ha negoziato e, utilizzando un altro assegno del proprio conto, ha richiesto un assegno circolare di lit.6.500.000 all'ordine di se' stesso, negoziato, infine, da Gaetano Badalamenti(v. scheda bancaria).

Le maggiori conferme di quanto ha rivelato Buscetta sul conto del prevenuto si sono avute dalle indagini effettuate in Brasile, oltre, beninteso, a quelle compiute dalla Polizia statunitense su cui si e' ampiamente riferito.

Dal rapporto del 13.7.1984, relativo a tali indagini ((Fot.453144) - (Fot.453179)), risulta che il Badalamenti, utilizzando il falso nome di Paulo Alves Barbosa, e' partito da Rio de Janeiro, diretto a Madrid, il 30.3.1984 (dove sarebbe stato arrestato dopo pochi giorni), insieme col figlio Vito (sotto il falso nome di Daniel Colombo Monte) e con tale Renato Perez Silva. Ebbene, ponendo a raffronto le impronte digitali sul documento di identita' brasiliano del Perez Silva con quelle del noto Giovannello Greco, si e' accertato che le stesse coincidono (Fot.453145).

Cio' costituisce eloquente conferma degli strettissimi rapporti esistenti tra due dei maggiori protagonisti della c.d. guerra di mafia.

E' stato accertato, altresì, che i tre, dal 13 al 20.3.1984, hanno alloggiato a Rio presso il Residence Copacabana hotel, utilizzando i falsi nomi di Ruffino Marco (Badalamenti Gaetano ), Suarbuca Daniele (Badalamenti Vito) e Rosi Vincenzo (Giovannello Greco).

Ed e' stato accertato (Fot.453148), ancora, che le telefonate a Pietro Alfano negli U.S.A. riguardanti il traffico di stupefacenti venivano effettuate dal prevenuto usando un telefono installato proprio nel Residence Copacabana.

Dalle dichiarazioni, poi, del coimputato Fabrizio Norberto Sansone (Vol.218 f.110) si e' avuto ulteriore decisivo riscontro della presenza di Gaetano Badalamenti in Brasile dei rapporti di quest'ultimo con Tommaso Buscetta e con Giovannello Greco.

Secondo il Sansone (Vol.218 f.110) era stato proprio il Buscetta a presentargli a San Paolo, nei primi giorni del 1983, il

Badalamenti, che allora si faceva chiamare Antonio Ferraro; egli aveva fatto la conoscenza pure dei due figli di quest'ultimo, Vito e Leonardo Badalamenti, che usavano anch'essi false generalita'.

Il Sansone, ha riferito, poi, che si era adoperato per procurare un'attivita' a Leonardo Badalamenti e per far acquistare una fazenda al padre di quest'ultimo e, inoltre, che aveva acquistato numerosi biglietti di aereo per il prevenuto, con destinazione Spagna e Francia. Ha affermato, infine, che nel gennaio 1984 si era incontrato con Gaetano Badalamenti e con un giovane, fotograficamente riconosciuto in Giovannello Greco, per discutere circa il pagamento dell'onorario al difensore di Tommaso Buscetta nella pratica di estradizione.

Si richiama l'attenzione sui continui viaggi di Gaetano Badalamenti in Francia e in Spagna, poiche' cio' costituisce ulteriore riscontro dell'illecita attivita' del prevenuto e del fatto che era quest'ultimo a tenere le

fila del traffico di stupefacenti. Non si dimentichi che il Badalamenti e' stato arrestato in Spagna dove, come risulta dalle telefonate con Pietro Alfano, doveva organizzare la spedizione dell'eroina negli U.S.A. e che in Francia - e precisamente a Nizza - e' stata accertata la presenza del nipote, Vincenzo Randazzo, coinvolto con lo zio nel traffico di droga.

Altra conferma del ruolo di Gaetano Badalamenti nel traffico di stupefacenti si trae da un foglietto rinvenuto all'interno del fodero dei suoi occhiali, all'atto dell'arresto, avvenuto a Madrid l'8.4.1984 insieme con Pietro Alfano e il figlio Vito ((Fot.016854) - (Fot.016856). Nell'appunto, infatti, vi era l'annotazione "Pep. SROARET" che non e' altro che il numero, scritto in codice, della cabina telefonica pubblica ubicata nelle adiacenze della pizzeria "Al Dente Pizza"; pizzeria di cui si e' parlato a lungo nel capitolo quinto della parte seconda, riferendo come la stessa venisse usata da Giuseppe

Ganci, Giuseppe e Salvatore Lamberti, Mazzurco Salvatore ed altri, per le esigenze del traffico di droga (Fot.018709).

L'annotazione, decifrata sulla base della parola-chiave del "codice" (TERM IN USA), va così letta: "Pep.(= Peppino) 8309321", 1234 56 789 corrispondente, appunto, all'utenza della cabina in questione.

L'appunto, scritto in codice e accuratamente nascosto, e' la conferma definitiva, ove ve ne fosse stato bisogno, del coinvolgimento di Gaetano Badalamenti nel traffico di droga riguardante l'organizzazione di Salvatore Catalano e Giuseppe (Peppino) Ganci.

Il prevenuto, interrogato in Spagna a seguito di commissione rogatoria internazionale, si e' rifiutato di rispondere alle domande, insistendo nella tesi, perfino umoristica, di essere Paulo Alves Barbosa; ma, a parte la sicura identificazione del Badalamenti, va rilevato che nel suo appartamento di Madrid e' stata rinvenuta numerosa documentazione

concernente le societa' Sicula Calcestruzzi S.p.A., SIFAC s.r.l., BERMA s.r.l., Badalamenti Vito & C.; societa', queste, alle quali, come da tempo e' noto, e' interessato l'odierno prevenuto ((Fot.019635) - (Fot.020363)).

Nei confronti del Badalamenti e' stato emesso, il 29.9.1984, il mandato di cattura n.323/84, nel quale i precedenti debbono ritenersi assorbiti, per i reati di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, commercio di tali sostanze (capi 1, 10, 13 e 22 della epigrafe).

Per tali reati, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere disposto il rinvio a giudizio del prevenuto.

Badalamenti Silvio

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), con ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982 e mandati di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e 237/83 del 31 maggio 1983 gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 5 febbraio 1983 (fasc.pers. f.87) venne scarcerato per insufficienza di indizi, rilevandosi che a suo carico era stata accertata soltanto l'utilizzazione di una Alfetta blindata di proprietà dello zio Gaetano Badalamenti.

Il 2 giugno 1983 venne ucciso in Marsala (Vol.104 ), (Vol.99 f.208) e per il suo omicidio si procede contro numerosi imputati colpiti da mandati di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984 e 418/84 del 4 dicembre 1984.

Va prosciolto da tutti i reati  
ascrittigli, estinti per morte dell'imputato.

Bagarella Calogero

Fratello maggiore del piu' noto Bagarella Leoluca Biagio, indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.109) come affiliato al gruppo mafioso corleonese e componente del commando che nel dicembre del 1969, dopo aver fatto irruzione nella via Lazio di Palermo negli uffici del costruttore Moncada, uccise il boss mafioso Michele Cavataio ed altri presenti (c.d. strage di Viale Lazio). Secondo quanto appreso dal Buscetta, lo stesso Bagarella sarebbe rimasto ucciso nel corso del conflitto a fuoco ingaggiato col Cavataio ed i suoi accoliti ed il suo cadavere sarebbe stato portato via dai suoi complici.

Venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975. E' rimasto latitante.

Del Bagarella e' gia' menzione nel rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 ((Vol.1/M) e segg.), nel quale e' indicato come uno dei componenti del commando che, guidato dallo stesso Luciano Leggio e composto da Salvatore Riina e Salvatore Provenzano nonche' dallo stesso Bagarella, partecipo' l'11 febbraio 1961 ad un conflitto a fuoco davanti l'abitazione di Francesco Spatafora, nel corso del quale rimase ucciso tale Cortemiglia Vincenzo e venne a morte il suddetto Provenzano.

Il Bagarella il 5 gennaio dell'anno successivo divenne "compare" dello Spatafora, noto esponente dei liggiani, avendogli cresimato il figlio Liborio.

Qualche anno dopo, secondo il Buscetta, il Bagarella, insieme ad Emanuele D'Agostino, uomo di fiducia di Stefano Bontate, ed a tale Caruso, meccanico di Villabate ma appartenente alla famiglia di Riesi, capeggiata da

Giuseppe Di Cristina, si introdusse nel cantiere del Moncada per uccidervi il potente boss dell'Acquasanta Michele Cavataio, che era stato il responsabile della guerra di mafia scatenatasi tra le cosche cittadine nei primi anni del 1960.

L'uccisione del Cavataio costituiva un momento ineludibile ai fini della riorganizzazione di Cosa Nostra, che era stata scompaginata proprio a causa delle temerarie iniziative di quel boss. Pertanto i gruppi mafiosi che intendevano ricostituirla si riaggregarono spontaneamente decidendo la soppressione del Cavataio, ed all'uopo adibendo personaggi di sicura fede mafiosa.

La presenza fra questi ultimi del Bagarella, la cui notizia non si vede perche' si sarebbe dovuta falsamente spargere all'interno dell'organizzazione, prova quindi il saldo inserimento del medesimo nella organizzazione e deve egli, pertanto, essere, almeno formalmente (in assenza di prova documentale del suo decesso) esser chiamato a

rispondere dei relativi reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84.

Nulla risulta invece in ordine al contestato traffico di stupefacenti e va pertanto prosciolto con ampia formula dai relativi reati di cui agli art.75 e 71 legge n.685 del 1975 col medesimo mandato contestatigli.

Bagarella Leoluca Biagio

Denunciato con rapporto congiunto del Centro Criminalpol Sicilia Occidentale, Squadra Mobile e Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo del 7 febbraio 1981 (Vol.3/L f.1) quale responsabile dell'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura n.274/81 del 27 giugno 1981, con il quale gli furono contestati il reato di cui all'art.575 C.P. ed alcuni minori connessi.

Successivamente indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.14), (Vol.124 f.19), (Vol.124 f.28), (Vol.124 f.108); (Vol.124/A f.104)) quale esponente della "famiglia" mafiosa di Corleone ed esecutore materiale dell'omicidio del M.llo Angelo Sorino, venne emesso nei

suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli, previa riunione dei due procedimenti, i reati di cui al precedente mandato, gli vennero ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 e 416bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, l'omicidio del M.llo Sorino,quello del cap.Emanuele Basile ed alcuni reati minori connessi.

Nel corso dell'istruzione fu inoltre riunito al procedimento principale anche quello instaurato a seguito delle rivelazioni di Giuseppe Di Cristina, nel corso del quale nei confronti del Bagarella era stato emesso, per il reato di cui all'art.416 C.P., mandato di comparizione del 3 novembre 1982.

Con mandato di cattura n.97/85 del 28.3.1985 gli fu infine contestato l'omicidio di Vittorio Ferdico, collegato a quello del dr. Giuliano.

L'imputato si e' protestato innocente,asserendo soltanto di non conoscere il Buscetta ed avvalendosi per il resto della facolta' di non rispondere.

Del Bagarella si e' gia' ampiamente parlato nella parte della sentenza dedicata alla scoperta del "covo" di via Pecori Giraldi ed all'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano, rilevandosi che non sono sufficienti le prove raccolte per considerarlo responsabile di quest'ultimo delitto, pur essendo indiscutibile l'appartenenza del prevenuto al sodalizio criminoso che reagì con la barbara uccisione del funzionario all'attacco che costui aveva condotto contro le attività delittuose del gruppo anche con la scoperta del summenzionato "covo", rifugio del latitante Bagarella e deposito di armi micidiali e di ingente quantitativo di eroina.

Non e' stato possibile completare l'istruzione (che si presenta assai complessa anche perche' trattasi di episodio remoto nel tempo) concernente l'omicidio del M.llo Sorino ed i relativi atti risultano compresi nel provvedimento di stralcio emesso il 28 giugno 1985.

Va aggiunto, invece, a quanto sul Bagarella gia' ampiamente esposto in altra

parte della sentenza che già nel febbraio 1978 e nei primi giorni del mese successivo, Giuseppe Di Cristina, noto capo mafia di Riesi, poco prima di essere ucciso e nel corso di informali colloqui col Brig. Pietro De Salvo e col Cap. Alfio Pettinato (vedi rapporto Carabinieri del 25 agosto 1978 in (Vol.1/M) e segg. e rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 (Fot.452307) + deposizione Alfio Pettinato a (Vol.181 f.250)) forniva interessanti notizie anche sul ruolo del Bagarella nell'ambito delle organizzazioni mafiose, definendolo "elemento secondario del gruppo Leggio, che vive in una località non ancora nota di Palermo", città dove il Bagarella, nel dicembre del 1979, a qualche mese di distanza dalla scoperta del suo "covo" di via Pecori Giraldi, venne effettivamente arrestato.

E sempre in Palermo, in zona controllata da famiglia mafiosa legatissima, secondo il

Buscetta, ai Corleonesi, il Bagarella era stato in precedenza già tratto in arresto il 6 agosto 1974, mentre si nascondeva in edificio del costruttore Giovanni Pilo, ove era altro appartamento di proprietà di Francesco Madonia e a breve distanza altro appartenente a Giacomo Giuseppe Gambino, che risulta aver stipulato il contratto di allacciamento di energia elettrica al rifugio del latitante (vedi citato rapporto 25 agosto 1978 in ((Vol.1/M) e segg.)).

Altro precedente significativo (per le sue circostanze) arresto del Bagarella risale al 7 settembre 1973, cioè al giorno successivo alla celebrazione in Corleone del matrimonio di Giovanni Grizzafi, alla cui cerimonia erano intervenuti i suddetti Gambino e Madonia nonché Biagio Martello, anch'esso imputato nel presente procedimento. Il giorno dopo, come si è detto, il Bagarella venne sorpreso dall'Arma di Corleone, armato di due rivoltelle, su una autovettura nella quale era a bordo insieme a

Bartolomeo Cascio e Giuseppe Giambalvo, allora gia' noti esponenti mafiosi legati al gruppo corleonese.

I saldissimi legami del Bagarella con gli esponenti delle piu' agguerrite famiglie di Cosa Nostra risultano ampiamente documentati, anche, sia dal suo accertato (ed ammesso dall'interessata) fidanzamento con Vincenzina Marchese, figlia dell'imputato Vincenzo, fratello del famigerato capo della cosca di Corso dei Mille, sia dal rinvenimento in casa di uno dei Di Carlo di Altofonte e dello stesso Bagarella di alcune fotografie, tutte eseguite nello stesso luogo e nella medesima circostanza, raffiguranti l'imputato, i suddetti fratelli Giulio ed Andrea Di Carlo, Lorenzo Nuvoletta, Giacomo Riina e Giuseppe Leggio, i quali tutti si sono rifiutati di fornire notizia alcuna sull'occasione in cui le foto vennero eseguite, sostenendo addirittura, taluni, di non conoscersi tra loro, nonostante l'affettuosita' delle pose in cui erano stati

ritratti (vedi copia procedimento contro Di Carlo Francesco ed altri da (Vol.1) a (Vol.4/0) e (Vol.187 f.280)).

Ne' si tratta di legami minimamente attenuatisi durante la detenzione del Bagarella, risalente l'ultima al dicembre 1979, avendo Giovanni Melluso ((Vol.87 f.79) e (Vol.87 f.95)) riferito che, allorquando egli venne trasferito dalla Casa circondariale di Ascoli a quella di Pianosa, temendo di essere accolto ivi con freddezza, aveva confidato tale sua preoccupazione al compagno Luigi Miano, il quale gli aveva preparato una lunga lettera per il Bagarella, che, ricevutala, lo aveva accolto con molta familiarita'.

Ha aggiunto altresì il Melluso di aver ricevuto notizie dei fratelli Greco di Ciaculli proprio dal Bagarella, il quale intratteneva stretti collegamenti con le

famiglie camorristiche unitamente a Gaetano Fidanzati, Nitto Santapaola, Vincenzo Puccio, Gerlando Alberti e Luciano Leggio.

Notizia per altro confermata da Pasquale D'Amico ((Vol.23 f.40) e (Vol.23 f.43)) mentre, per quanto attiene ai rapporti col Puccio, condannato all'ergastolo per l'omicidio del Cap. Emanuele Basile, basta ricordare il noto tentativo di evasione da entrambi insieme compiuto nel carcere dell'Ucciardone (Vol.5/L f.39).

Vanno, infine, richiamate le menzionate dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che hanno nel corso del procedimento ricevuto ulteriore conferma da parte di Salvatore Contorno (Vol.125 f.15) e (Vol.125 f.138), entrambi avendo concordemente indicato il Bagarella come pericoloso esponente della "famiglia" di Corleone.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 ascrittigli col mandato di cattura n.323/84 (che integra ed assorbe il mandato di comparizione del 3 novembre 1982).

Degli specifici episodi delittuosi addebitatigli trattano altre apposite parti della sentenza.

Baiamonte Angelo

Baiamonte Angelo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.274/83 per omicidi Pedone e Manzella e delitti connessi;

b) o.c. n.275/83 per omicidi Lo Verso e Fallucca e delitti connessi;

c) o.c. n.283/83 per l'omicidio di Lo Jacono Carmelo;

d) o.c. n.284/83 per omicidio Migliore e delitti connessi;

e) o.c. n.273/83 per omicidi Giaccone, detenzione e porto d'armi;

f) o.c. n.288/83 artt.416, 416 bis C.P.

g) m.c. n.33/84 artt.416 e 416 bis C.P., furto moto Di Fede, detenzione armi ed esplosivi

h) m.c. n.71/84 per rapine, furti, danneggiamenti, violenza privata, porto ill. di armi;

i) m.c. n.278/84 per omicidi Ingrassia e Sparacello, porto e detenzione armi;

l) m.c. n.323/84 per artt.416,416 bis C.P.,71 e 75 legge n.685/75.

In detto ultimo provvedimento si intendono assorbiti i provvedimenti di cui alle precedenti lettere, con esclusione del furto della moto del Di Fede, la detenzione ed il porto di esplosivi contenuti nel m.c. n.33/84 (lettera g.).

Il Baiamonte, inoltre, veniva raggiunto dal mandato di cattura n.418/84 contenente la rettifica della data dell'omicidio di Paolo Giaccone, nonche' dal mandato di cattura n.42/85 per il furto in danno di La Malfa Gaspare.

Spietato vice di Marchese Filippo, Baiamonte Angelo compare in tutte le vicende che vedono coinvolta la cosca di Corso dei Mille.

Nell'esaminare specificamente i molteplici omicidi, furti, rapine, estorsioni consumati dal gruppo del Marchese, Sinagra Vincenzo ne indica il ruolo di porta-ordini del capo.

Il Baiamonte, infatti, aveva dovuto prestare il suo assenso per l'arruolamento del Sinagra nella cosca di Corso dei Mille e lo aveva personalmente presentato al capo nella villa di Casteldaccia ove lo stesso si nascondeva.

E' inutile, qui, ripercorrere tutte le fasi dei singoli omicidi ai quali il Baiamonte, sempre in compagnia del Marchese, si trova presente, la sua spietatezza nel condividere le decisioni e le azioni del capo, la sua impassibilita' di fronte agli strangolamenti, alla distruzione dei cadaveri con l'acido, all'occultamento dei cadaveri delle vittime.

Il "Tempesta", spietato killer del Marchese, confermava al cugino come il Baiamonte fosse l'esecutore delle decisioni del capo (Vol.1/F f.159).

Il Baiamonte e' ad attendere, con il Marchese e "scarpuzzedda", l'arrivo degli sfortunati Lo Verso e

Fallucca (Vol.1/F f.166), sopraggiunge appena dopo lo strangolamento del Buscemi (Vol.1/F f.172), rifornisce di armi i killer (Vol.1/F f.174), comunica, di volta in volta, agli associati il luogo ove si trova il Marchese, la data e l'ora dell'appuntamento con lo stesso (Vol.1/F f.178), e' presente all'"interrogatorio" del Pedone e del Manzella ed, anzi, da' una pistola al Sinagra imponendogli di sparare se questi avessero tentato la fuga (Vol.1.F f.372), da il suo assenso per i furti e le rapine e percepisce la relativa parte destinata al capo.

Sarebbe, come detto, inutilmente ripetitivo ripercorrere tutti gli episodi delittuosi consumati dal Baiamonte e dei quali gia' si e' specificamente detto in altra parte della presente ordinanza.

Resta solo da evidenziare, ancora una volta, il ruolo di braccio destro dell'imputato

per il suo capo Filippo Marchese e la assoluta attendibilita' del Sinagra il quale con gli stessi ha condiviso molte delle imprese criminose del gruppo.

Il Baiamonte, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., nonche' di tutti i reati specifici contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 e con il mandato di cattura n.42/85.

Il Baiamonte, inoltre, va rinviato a giudizio anche per rispondere dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 e cio' perche', secondo le dichiarazioni del Buscetta, tutte le famiglie mafiose sono interessate al traffico di stupefacenti.

Ora il Baiamonte, quale vice del Marchese, non poteva essere estraneo a tale traffico dal quale la sua cosca ricavava ingenti profitti.

Oltre a tale argomento, vi e' da far rilevare come la cosca di Corso dei Mille disponesse, del tristemente covo di S.Erasmo, la c.d. "camera della morte", di un ingente quantitativo di stupefacenti.

Non v'e' dubbio che il Baiamonte, assiduo frequentatore di tale covo ove si recava con il Marchese per "interrogare" le vittime e, poi, strangolarle, fosse a conoscenza del fatto che li' gli adepti detenevano tali sostanze in ingente quantita' e anzi e' certo che, quale vice, ne gestisse personalmente l'uso.

Il Baiamonte quindi, - e per l'inserimento nel traffico di stupefacenti in genere e per la detenzione di rilevanti quantita' degli stessi - va rinviato a giudizio anche per rispondere dei reati sopra specificati, nonche' di tutti gli altri reati ascirrigli, come da dispositivo.

Baiamonte Benedetto

Baiamonte Benedetto e' stato raggiunto dall'ordine di cattura n.288/83 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.. Tratto in arresto a seguito delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo perche' da questi indicato come uno dei detenuti che lo incitavano a "fare il pazzo", l'imputato e' risultato del tutto estraneo al fatto, in quanto, non essendo mai stato ristretto in carcere, non aveva potuto fare cio' di cui il Sinagra lo accusava.

Le dichiarazioni del Sinagra riguardanti Baiamonte Benedetto potrebbero costituire un riscontro negativo della attendibilita' del primo, ma l'episodio va esaminato in se' ed in relazione ad altro episodio particolare, a dimostrazione della assoluta irrilevanza di tale inesattezza nell'ambito complessivo delle dichiarazioni dello stesso.

Riferiva, dunque, il Sinagra: ".....In tale cantiere io avevo le funzioni di sorvegliante su incarico di Filippo Marchese ed ivi si recava spesso, forse perche' interessato, un fratello di Baiamonte Angelo ed un cognato di Tinnirello Tanino.

Il fratello di Baiamonte Angelo si trovava in carcere quando io venni arrestato ed era uno di quelli che mi consigliava di fare il pazzo. "(Vol.1/F f.181).

Orbene il Sinagra riconosce in uno dei detenuti il fratello del Baiamonte, quello che si recava nel cantiere di cui era sorvegliante.

E' da credere che il Sinagra abbia davvero visto una persona che, indicatagli come il fratello del Baiamonte tale non era.

Si deve qui ricordare l'altro episodio cui prima si accennava.

Nel corso delle prime dichiarazioni, il Sinagra indicava come "Giovannello

Greco"uno degli strangolatori che si accompagnava solitamente al Marchese.

Non potendo trattarsi di "Giovannello Greco" - acerrimo nemico della cosca di Corso dei Mille e di "Cosa Nostra" nel suo complesso, intorno al quale, anzi, si stava facendo "terra bruciata" con l'omicidio del padre, degli zii, del fratello e del padre della fidanzata - si indagava piu' a fondo e si apprendeva che colui che tutti chiamavano "Giovannello" altri non era se non Pino Greco "scarpuzzedda", il feroce capo della famiglia di Ciaculli.

Ebbene il Sinagra, semplice manovale del crimine, mai si era reso conto di tale "scherzo" circolante all'interno della cosca, scherzo che consentiva allo spietato "cacciatore" ("scarpuzzedda") di assumere il nome della "preda" ("Giovannello").

Ebbene, nulla di strano se anche nel caso del Baiamonte si sia trattato di una confusione da altri ingenerata nel Sinagra il quale conosceva come fratello di Angelo Baiamonte una persona che tale non era.

Baiamonte Benedetto, comunque, va  
prosciolto dai reati ascrittigli per non averli  
commessi (Capi 1, 10).